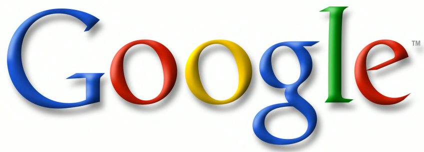


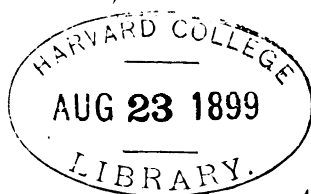

VE RI
TAS

ETTORE DE RUGGIERO

LE COLONIE DEI ROMANI



SPOLETO
PREMIATA TIP. DELL'UMBRIA
1896.


HARVARD COLLEGE
AUG 23 1899
LIBRARY.

ALLA

MEMORIA CARISSIMA

DI MIO FRATELLO

ERRICO

Le colonie dei Romani, specialmente quelle fondate in Italia e perciò le più antiche, conservarono tutte una impronta affatto propria e costante, per quanto lo scopo precipuo che ebbe lo Stato nel crearle, fosse vario a seconda delle circostanze e dei tempi. Esse non sorsero, come la maggior parte delle colonie greche e le antichissime tra esse, per soprabbondanza di popolazione e per lotte intestine che costringevano all'emigrazione, o per ragione di commercio e talvolta di ventura; ma furono una vera istituzione organica, nazionale, intimamente connessa così con l'economia agricola, come coi fini e i bisogni militari, politici e sociali dello Stato. La qual cosa appare, oltre che dalla relazione continua che le colonie ebbero col demanio dello Stato, dal significato stesso della parola *colonia*. Il quale in sostanza non è che uno, benchè nell'applicazione si manifesti sotto una doppia forma, nell'una più economico rurale, nell'altra più politico, e di cui questo è secondario e da quello derivato.

Colonia rurale.

Come, infatti, *colonus* in origine ed etimologicamente è il contadino, o che egli sia proprietario del fondo da lui coltivato, o che lo abbia in semplice fitto [1]; del pari *colonia* è il fondo stesso, il podere ordinato a fattoria. E poichè sia nei più antichi tempi che in generale sempre la coltivazione dei campi era fatta a modo collettivo, per mezzo di più contadini riuniti nel medesimo luogo, così *colonia* si disse pure l'insieme dei *coloni*, compresa la tenuta da essi coltivata (Colum. 11, 1. Dig. 12, 2, 24, 4; 33, 7, 20, 3; 43, 8, 2, 23). Le iscrizioni, che riflettono più vivamente la lingua parlata, sono le meglio adatte a farci intendere questo significato originario. Senonchè, laddove piuttosto frequenti sono quelle che ricordano *coloni* nel senso proprio di contadini (C. [2] VI 692. 9273. 9274. 9275. 9276. — VIII 8280. 8425. 11735. 14384. 14451. — IX 3674. 3675 (*colona*). 5659? — X 1877. 1918. 4334? 7957. — Cagnat, Année épigr. 1895 n. 84), non v'è invece che la sola tavola alimentaria di Veleia (C. XI 1147), nella quale ora la parola *colonia* è usata in luogo di *fundus* (1, 42: *obligare colonias II in Veleiate, pag(o) Bagienno, vico Ivanelio* etc.; 43 (*obligare*) *coloniam pago s(upra) s(cripto), vico Nitelio* etc. cf. 1, 34. 96; 3, 15), ora nello stesso *fundus* si vedono comprese più *coloniae* (1, 33: *fund(um) Cornelianum .... cum colonia Munatiana Artefigia pro parte dimidia et coloniam Vettianam Cornelianam pro parte quarta pago s. s.* etc. 2, 44: *fund(um) Statianum cum colonia Gentiana pag(o) s. s.* etc.; 70: *fund(um) Dellianum cum colonia qui est in Veleiate pag(o)* etc.; 89: *fundum Iulianum cum figlinis et coloniis (novem)* etc.; 6, 40: *saltum Dru-*

1) Sotto *Colonus*, nel nostro Dizionario epigrafico di antichità romane, tratta lo Schulten del colonato nelle varie forme del suo sviluppo.

2) Usiamo di questa abbreviazione per indicare il *Corpus inscriptionum Latinarum*.

sianum cum colonis duabus Magiana et Ferrania in Veleiate pag(*o*) etc.). Anche negli agrimensori *colonia* è talvolta adoperata per campo (*ager*), come quando vi si parla di *colonia adsignata* o *colonia censita* (Liber colon. p. 213, 6; 215, 3; 216, 3; 217, 5; 219, 1). Negli altri scrittori però questo significato scomparve del tutto rimpetto all'altro politico, e non ne rimase traccia che nella parola *colonus*, sotto la quale s'intese sempre tanto il contadino in genere, quanto il cittadino di un comune costituito a colonia.

Colonia politica.

Il significato politico poi è derivato dal precedente, perchè la *colonia*, siccome parte dello Stato, non è in genere se non un tutto insieme ed organato di contadini, che quello invia stabilmente in un determinato luogo, assegnando loro delle terre, e quindi il luogo stesso ordinato a comune più o meno amministrativamente o politicamente autonomo. Dalle definizioni che gli antichi ci han lasciato delle colonie romane propriamente dette, e che riferiremo più oltre, si vede che uno dei caratteri essenziali di esse era appunto l'essere fondate da Roma. Colonie liberamente istituite, cioè non per consiglio e opera dello Stato, sono ignote al diritto pubblico romano. Non v'è che una sola eccezione a questa massima, ed è quella della colonia di Cirta, nella Numidia. Essa fu fondata nel 708 = 46 a. Cr. da quel P. Sittius, che, esiliandosi da Roma come seguace di Catilina, si rifugiò presso re Bocchus di Mauretania, e poscia alleato di Cesare contro i Pompeiani, nella guerra che tra l'uno e gli altri ebbe luogo, occupò Cirta con la sua banda composta di avventurieri spagnuoli e italici. Cesare riconobbe l'occupazione avvenuta e Sittius stesso come padrone della conquista fatta, dopo la quale questi costituì la città col suo territorio siccome colonia militare, secondo l'uso romano, distribuendone le

terre ai suoi soldati (Bell. Afric. 25. 96. Appian. bell. civ. 4, 54 etc.). Ma anche quando più tardi fu incorporata nella provincia della Numidia, essa non formò una vera e propria colonia romana, perchè fu lasciata nella condizione di Stato cliente di Roma. Ed è pure notevole, che col tempo si vide da Cirta stessa, senza forse una grande ingerenza dei Romani, elevarsi a grado di colonie tre grandi villaggi (*pagi*) del suo estesissimo territorio, Rusicade, Chullu e Milev. 1)

Tra le varie denominazioni proprie del comune, *colonia* e *municipium* ne dinotano le due specie principali. È per ciò che esse occupano il primo posto, fra quelle, in alcuni testi di leggi, come nella lex agraria del 643 = 111 a. Cr. (C. I 200 = Bruns, Fontes 5 p. 72) lin. 31: [*quei colonieis sive moi*]*nicipieis seive quae pro moinicipieis colo*[*nieisve sunt, civium Rom*(*anorum*)] *nominisve Latini*...... *ager fruendus datus est* etc., nella lex Iulia agraria del 695 = 59 a. Cr. (Bruns, Fontes p. 94): K. L. III: « *Quae colonia hac lege deducta quodve municipium praefectura forum conciliabulum constitutum erit* » etc. cf. K. L. V, nella lex Rubria De Gallia Cisalpina del 705 = 49 a. Cr. (C. I 205 = Bruns, Fontes p. 95) c. XXI: *quo o*(*ppido*) *m*(*unicipio*) *c*(*olonia*) *p*(*raefectura*) *f*(*oro*) *v*(*eico*) *c*(*onciliabulo*) *c*(*astello*) *t*(*erritorio*)*ve* etc. cf. c. XXIII e framm. Atestin. (Bruns, Fontes p. 100) lin. 10: *in qu*[*o*]*que municipio colonia praefectura*, e nella lex Iulia municipalis del 709 = 45 a. Cr. (C. I 206 = Bruns, Fontes p. 101) lin. 82: *Queiquomque in municipieis coloneis praefectureis foreis conciliabuleis c*(*ivium*) *R*(*omanorum*) etc. Lo stesso si osserva anche nel giureconsulto Paulus (sent. 4, 6, 2): « testamenta in municipio colonia

1) Vedi Vaglieri alla parola *Cirta*, nel Dizionario epigrafico etc.

oppido praefectura vico castello conciliabulo facta » etc. cf. Cic. comm. pet. 8, 30. Diverso è però l'uso delle due parole nell'età repubblicana e nell'imperiale. Nella prima, *colonia* si disse il comune fondato da Roma per effetto di una reale colonizzazione di terre demaniali, che i coloni fossero cittadini Romani o cittadini Latini. Ogni Stato italico, invece, che un tempo fu alleato di Roma (*civitas foederata*, *socius* etc.), col ricevere la cittadinanza romana diveniva comune e si chiamò *municipium;* quantunque in origine si dicessero *municipia* quei luoghi, di cui gli abitanti, pure avendo comune coi Romani il servizio militare e il tributo, non godevano al pari di essi dei diritti politici. Nell'Impero, poi, *colonia* fu denominato ogni comune o che realmente fosse di nuova fondazione, o che soltanto ricevesse il titolo di *colonia*, e *municipium* ogni altro comune che non avesse questa origine; quindi tanto quello che un tempo fu Stato indipendente, quanto il luogo che prima non ebbe e poscia aveva ricevuto da Roma un ordinamento comunale, come p. e. la *praefectura*, il *forum* e simili (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 792 segg.).

Queste differenze di nome e di origine non si riflettevano, per altro, essenzialmente nella costituzione dei municipii e delle colonie. Negli uni e nelle altre v'erano magistrati supremi (*duumviri iure dicundo*) e secondari (*aediles*, *quaestores*), assemblee del popolo (*comitia*), senato (*decuriones*, *ordo* etc) e sacerdoti (*pontifices*, *augures*, *flamines* etc.), ordinati più o meno alla stessa maniera e con le medesime attribuzioni. Nè diversi erano i carichi personali e patrimoniali, che pesavano ugualmente sugli abitanti, distinti ovunque in cittadini propri (*cives*, *municipes*, *coloni*) e inquilini (*incolae*); come gli stessi erano i modi, coi quali si poteva divenire cittadino dell'un comune o dell'oltro (*origo*, *patria*). È vero

che nei municipii i magistrati supremi con gli edili solevano formare un collegio solo di *quattuorviri*, due *iure dicundo* e due *aedilicia potestate*, laddove nelle colonie eran costituiti in due collegi separati; che in quelli i cittadini per lo più eran divisi per curie, in queste per tribù. Ma siffatte diversità, oltre che non essere assolute, non toccavano neppure la sostanza dell'ordinamento comunale, che nelle varie istituzioni pubbliche venne sempre più pigliando, specialmente nell'Impero, un aspetto uniforme (cf. Marquardt, Staatsverwalt. 1 p. 132 segg. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 773 segg.).

Varie specie di colonie politiche:

Nelle sue colonizzazioni, Roma poteva ammettere, come si dirà più oltre, persone di diversa condizione giuridica, cioè cittadini Romani, alleati Latini o in genere italici, e stranieri. Questa però non formava per sè sola una ragione di distinzione tra colonia e colonia, giacchè anche quando p. e. in una di esse la maggior parte dei coloni fosse stata composta di Latini o di stranieri, non per questo la colonia cessava di essere romana, la fondazione sua essendo sempre opera di Roma e non mancando mai rapporti più o meno intimi che a questa la legavano. Una distinzione si avea, invece, quando diversi erano tali rapporti politici; per modo che la colonia a seconda del tempi pigliava un posto determinato tra le varie categorie di città, che formavano il tutto dello Stato romano. Ora, alle tre categorie principali di quelle, cioè comuni romani propriamente detti (*res publicae civium Romanorum*), città alleate (*civitates Latinae*, *foederatae*) e città suddite (*civitates stipendiariae*), corrispondono altrettante specie di colonie.

coloniae civium Romanorum;

E primamente le colonie composte di cittadini Romani (*coloniae civium Romanorum*). Sono queste a cui più di tutte conviene il

nome di colonie romane, nello stretto senso della parola, in quanto che esse, al pari dei *municipia civium Romanorum*, costituivano uno degli elementi integrali dello Stato, ed avevano un ordinamento interno ad immagine di quello di Roma (Gell. 16, 13, 8. 9). È anzi con siffatte colonie che per la prima volta appare nella storia la istituzione del vero comune romano, il quale siccome parte del territorio e della cittadinanza dello Stato, si separa dalla città-comune di Roma e a grado a grado si costituisce amministrativamente autonomo (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 775 segg.). Sorte in tempi antichissimi con Ostia ed Antium, e allargatesi mano a mano in Italia, esse si estesero col tempo, soprattutto nell'Impero, anche nelle provincie, e non fu se non all'età di Costantino che se ne vide cessare del tutto la fondazione. Lo scopo precipuo di una tale colonizzazione fu vario, come or ora si vedrà, nella stessa guisa che vario era il procedimento costituzionale seguíto nella deduzione, col mutare dei tempi; onde il vario nome che presero le colonie romane.

La condizione politica, in cui si trovavano queste colonie rispetto allo Stato, non era in genere diversa da quella dei *municipia civium Romanorum*, nello stesso modo che, come si è detto innanzi, non era diversa in fondo la costituzione delle une e degli altri. Appunto perchè forniti della cittadinanza romana, questi *coloni* e i *municipes* godevano dei medesimi diritti privati e pubblici, e sottostavano agli stessi obblighi dei cittadini di Roma. Di fronte ai quali in tanto si può dire che essi in certo modo fossero in una condizione meno favorevole, in quanto che da una parte, a cagione della lontananza dal centro dello Stato, non sempre nè tutti potevano esercitare alcuni diritti, come p. e. quello del suffragio; e dall'altra erano obbligati a certi carichi comunali (*munera*), i quali erano diretti più a van-

taggio dello Stato che del comune stesso. È possibile che differenze vi siano state tra colonie e colonie di questa specie, e tra esse e i municipii; ma le poche a noi note, piuttosto che un carattere di inferiorità, mostrano quello opposto di un privilegio. Così le antiche colonie marittime d'Italia avean questo, che i loro cittadini, appunto perchè tali colonie erano dei veri presidii armati, fossero immuni dal servizio militare. Due volte esse vollero far valere questo loro diritto, nel 547 = 207 a. Cr. e nel 563 = 191 a. Cr., e dalla discussione che ne seguì nel senato, risultò questo, che per le guerre combattute in Italia fossero immuni soltanto Ostia ed Antium, ma che immunità pel servizio sulle flotte non si dovesse ammettere per nessuna colonia (Liv. 27, 38; 36, 3). E i decurioni delle ventotto colonie fondate da Augusto in Italia, ebbero da lui il diritto di votare pei comizi di Roma nelle proprie città, inviando per iscritto al magistrato che li presiedeva il proprio voto, il giorno innanzi alla votazione (Suet. Aug. 46). La qual cosa potè avere per iscopo così il favorire quei coloni a petto agli altri d'Italia e delle provincie, come forse più probabilmente il sottrarre i comizi romani dalla preponderanza del popolaccio della capitale (*plebs urbana*). Tutte le magistrature comunali, tanto delle colonie quanto dei municipii, mancavano della così detta giurisdizione volontaria o fittiva (*legis actio*), che era riservata, pei comuni d'Italia al pretore, per quelli delle provincie, ai relativi governatori. Ora, nell'Impero si fecero per alcuni comuni delle eccezioni a questa norma (Paul. sent. 2, 25, 4. Cod. Iust. 7, 1, 4 cf. Plin. epist. 7, 16), ma non si sa se essi siano stati colonie o municipii. Il Mommsen (Stadtrechte etc. p. 435 seg.) crede che il privilegio abbia riguardato questi ultimi, fondandosi sul fatto, che veramente in quel tempo una certa preminenza

onorifica abbiano avuto i municipii sulle colonie; il che può essere esatto, ma non nel senso che egli vuole, cioè che tutti i municipii abbiano goduto di quella, giacchè le fonti chiaramente accennano a una concessione parziale, non generale a tutta una classe di comuni. Di una differenza poi di gran momento che passava tra le colonie romane d'Italia e quelle delle provincie, vale a dire che ai cittadini delle prime spettasse il pieno diritto di proprietà sulle terre loro assegnate, laddove quelli delle seconde non ne aveano che il semplice possesso, si ragionerà particolarmente più tardi.

colonia civium Latinorum;

Ma accanto alle colonie di cittadini Romani vi furono pure, in Italia e fuori, *coloniae civium Latinorum*. Eran città alleate dei Romani, le quali quantunque fossero per la maggior parte fondate da Roma, e avessero un ordinamento interno, che col tempo si avvicinò sempre più a quello delle colonie romane, non cessarono pertanto mai di avere un'autonomia politica così ampia, da farne degli Stati, di diritto almeno, quasi sovrani rimpetto a Roma stessa. Nell'età repubblicana e nel linguaggio rigoroso si disse *colonia* soltanto la romana; pure nell'uso comune della parola appellavasi così anche la latina, specialmente nel tempo dell'Impero, e ove i giureconsulti parlano dei *Latini coloniarii* (Ulp. reg. 19, 4 cf. Ascon. in Cic. pro Pis. p. 3 Orelli). Nondimeno, alle colonie latine era anche comune il nome di *municipia*, perchè i loro abitanti in quanto possedevano terre sul suolo romano per effetto del *ius commercii*, sopportavano verso Roma gli stessi pesi (*munera*) dei cittadini Romani. Nell'uso ordinario però *municipia Latina* denominavansi tutte le città, a cui Roma concedeva la latinità, senza che, per altro, vi deducesse una vera colonia di tale diritto; e infatti la lex a-

graria del 643 = 111 a. Cr. parla di *municipia* e *coloniae* di diritto romano e di diritto latino insieme (C. I 200 = Bruns, Fontes p. 78 lin. 31). Il titolo di *colonia foederata*, che la città di Aventicum, nella Helvetia, porta in una iscrizione del tempo di Vespasiano (Mommsen, Inscr. conf. Helvet. Lat. n. 175: *colonia pia Flavia constans emerita Helvetiorum foederata*), probabilmente si riferisce al fatto, che al tempo di Cesare il *foedus* conchiuso tra Roma e Aventicum (Cic. pro Balb. 14, 32), ebbe a fondamento la latinità; sicchè in questo titolo si ripercuoterebbe la memoria di quell' antico fatto (cf. Mommsen, Hermes 16 p. 477 segg.).

Il determinare, in breve, quali furono i rapporti soprattutto politici che queste colonie ebbero con Roma, gioverà pure a spiegare un fatto che a prima vista può parere strano, cioè come essa abbia per molto tempo continuato a fondare simili colonie, le quali non ostante l'egemonia romana a cui eran soggette, in diritto eran sempre Stati che godevano della maggiore libertà ed autonomia, tale che un giorno avrebbe potuto minacciare, come avvenne nella guerra sociale, la potenza dei Romani in Italia. Egli è, innanzi tutto, che le colonie latine da prima non furono un'istituzione di origine romana. Questa rimonta ai tempi più antichi della confederazione delle città del Lazio, la quale al pari di altri popoli e altre leghe d'Italia, soleva fondare delle colonie, facendole entrare a far parte della propria compagine. (Liv. 4, 37. 49; 5, 33; 7, 27. Strab. 5, 1, 10 p. 216; 6, 1, 3 p. 254. Athen. 14, 31 etc.). Quando Roma nei primi anni della Repubblica rinnovò, col trattato di Spurio Cassio, l'antica alleanza coi Latini, non nel senso però che costituisse un elemento della loro confederazione, ma bensì rappresentando per sè uno Stato alleato di essi, nello stesso modo che più tardi fecero gli Hernici, e arrogan-

dosi su questi e sui Latini una preponderanza politico-internazionale e militare, quell'uso non venne meno. E da allora si videro colonie fondate insieme dai tre Stati confederati, Roma, Lazio ed Hernici, le quali si dissero latine, in quanto i loro rapporti politici con Roma furono i medesimi di quelli delle città del Lazio, e in quanto anch'esse eran comprese nella lega dei tre Stati. I coloni perciò non erano propriamente Latini di origine, ma potevano essere così cittadini Romani, come cittadini degli altri due Stati, e forse anche fin da allora stranieri. Ma col tempo la deduzione coloniaria federale cessò: forse già da che nel 389 = 365 a. Cr. cominciarono le prime discordie tra gli alleati, certamente dopo che con l'ultima guerra combattuta contro i Latini e finita nel 416 = 338 a. Cr. e quella contro gli Hernici nel 448 = 306 a. Cr., l'antica confederazione latina fu sciolta e gli Hernici divennero comuni romani. La fine della lega, intanto, non solamente non fece disperdere le colonie già istituite, ma Roma continuò a fondarne di nuove in suo nome, alternandole con quelle di cittadini Romani. Ne è improbabile che laddove le federali sarebbero state fondate su territori conquistati dagli alleati, quelle dedotte poscia soltanto da Roma naturalmente si spedissero in quelli di sua nuova conquista. Fu soltanto dopo la guerra sociale, a cui contro Roma presero parte quasi tutte le colonie latine, che queste cessarono interamente in Italia, divenendo municipii romani. E da allora, non più per effetto di una reale colonizzazione, ma per concessione della latinità a città non italiche, o altrimenti in quanto esse eran poste nelle stesse condizioni politiche delle colonie della penisola, si perpetuarono nelle provincie, non colonie latine propriamente dette, ma piuttosto

municipii di diritto latino (*municipia civium Latinorum*). Son questi i *Latini coloniarii* dei giureconsulti dell'Impero.

Ora, una delle differenze che passano tra le colonie latine e le romane in Italia, sta in ciò, che queste quasi tutte, ad eccezione p. e. delle antichissime Ostia ed Antium, erano spedite sulle coste della penisola a difesa di invasioni esterne e in parte anche per fini doganali, laddove le latine si fondavano nell'interno della penisola, oltre il Lazio, nelle regioni cioè dove a poco a poco si andava estendendo la conquista romana e che erano di nazionalità diversa dalla latino-romana. La qual cosa vuol dire, che ove più eran minacciati gl'interessi materiali di Roma e occorreva che fosse più valida e sicura la difesa, i Romani preferivano le colonie di propri cittadini ordinati militarmente, come erano appunto le colonie romane. Dove invece v'erano interessi per così dire più morali o nazionali da difendere, dove cioè occorreva che la definitiva soggezione di popoli italici per mezzo delle armi fosse preparata da una lenta latinizzazione di quei popoli, Roma si serviva di coloni Latini. I quali, da una parte introducendo tra quelli la lingua, le istituzioni, i culti, i costumi latini servivano a quello scopo meglio di ogni altro provvedimento; dall'altra, appunto perchè inviati in mezzo a popolazioni nemiche o di recente assoggettate, tanto più dovevano sentirsi legati a Roma e far propria la sua causa di dominio, quanto questo ogni dì più aumentava e quanto maggiormente essi volevano conservare la propria autonomia. Oltre a ciò, se i Romani avessero voluto raggiungere quel doppio intento, servendosi soltanto di propri cittadini come coloni, il nerbo della cittadinanza si sarebbe indebolito, spezzandosi in lontane regioni, e le forze militari rappresentate appunto da quella, avrebbero perduto il vantaggio di potersi riunire in un punto e in breve tempo.

Ciò spiega pure un'altra differenza, che nelle colonie romane d'ordinario non si spedivano se non poche centinaia di coloni, laddove nelle latine essi erano per lo più migliaia, ammettendovisi cittadini di altri Stati italici, alleati e non alleati di Roma. L'uso delle proprie leggi ed istituzioni, il diritto di batter monete, un'amministrazione interna libera da ogni ingerenza romana, il diritto di esilio, una proprietà privata immune dal tributo da pagarsi ai Romani, un territorio politico escluso dalle tribù o distretti amministrativi dello Stato, un diritto di cittadinanza propria, incompatibile con la romana; e insieme con ciò una reciprocità di diritto privato coi Romani, dei modi facili per acquistare la cittadinanza romana, perfino il diritto di votare, ristrettamente per altro, in alcuni comizi: ecco in che i coloni Latini eran pari agli altri alleati di Roma e in certi rispetti in una condizione più favorita. Essa non riservava a sè che una supremazia militare e internazionale; le colonie latine dovevano fornirle dei contigenti d'armati, e la pace, la guerra, i trattati di alleanza e di commercio non ispettavano che a lei. L'aver essa col tempo dovuto diminuire in parte questi privilegi nelle dodici colonie istituite dopo il 486 = 268 a. Cr., se mostra quanto fosse pericoloso questo sistema di alleanza, fa anche vedere che, perseverando i Romani in quello della colonizzazione latina, doverono trovarvi dei vantaggi, che non offriva quella propriamente romana (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 607 segg. Marquardt, Staatsverwalt. 1 p. 48 segg.).

coloniae peregrinorum.

Solevano talvolta i Romani spedire in città suddite provinciali dei coloni presi tra gli abitanti di altre simili ad esse, senza per questo mutare la condizione delle città medesime, le quali continuavano ad esser composte di stranieri (*peregrini*). Eran queste le *coloniae peregrino-*

rum. Un esempio ce ne è offerto dal caso di Agrigentum, nella Sicilia, città di cui la popolazione era stata fatta schiava o trucidata nel 454 = 300 a. Cr. (Liv. 26, 40, 13), e dove tre anni più tardi i Romani spedirono coloni raccolti da altri luoghi dell'isola, non riconoscendo però in essi la qualità di coloni Romani o Latini (Cic. in Verr. 2, 2, 50, 123: « cum Agrigentinorum duo genera sint, unum veterum, alterum *colonorum*, quos T. Manlius praetor ex senatus consulto de oppidis Siculorum deduxit Agrigentum, cautum est in Scipionis legibus » etc.). Qualcosa di simile dovè avvenire nelle città dell' Africa, Curubis e Hippo Diarrhytus, di cui la prima è detta *colonia Iulia* nelle lapidi (C. VIII 977. 980), laddove Plinio (nat. hist. 5, 4, 24) la chiama *oppidum liberum*, e l'altra parimenti si denomina *colonia Iulia* in quelle (C. VIII 1206), e nelle monete *Hippo libera* (Müller, Numism. de l'anc. Afrique 2, 167). Esse quindi sarebbero state colonizzate da Cesare, ma in guisa da non divenire colonie nè romane nè latine, bensì costituendosi a città autonome. A ogni modo, da questi scarsi esempi si vede come una tale specie di colonie fosse poco frequente e stabile. Ed è per questo che gli antichi (cf. Ascon. Cic. in Pis. p. 3 Orelli: « duo porro genera coloniarum earum, quae a p(opulo) R(omano) deductae sunt, fuerunt, [ut aliae civium Romanorum] itaque aliae Latinorum essent » cf. Madvig in Cic. de fin. 2, 8, 25) non riconoscevano che due specie di colonie, le romane e le latine.

Singolare è poi il caso della colonia Carteia, nella Spagna, fondata nel 583 = 171 a. Cr. Essa fu composta dei figli di soldati romani nati da matrimonio non giusto con donne spagnuole e quindi di diritto stranieri (*peregrini*), e insieme degli schiavi da essi liberati (*libertini*). Livio (43, 3) la dice *latina*, ma aggiunge che il senato nel decretarla le diè il

nome di *colonia libertinorum;* e ciò perchè i figli nati da matrimoni simili a quello, erano eguagliati ai figli dei liberti, benchè di diritto fossero peregrini (v. Mommsen, Staatsrecht p. 422 cf. p. XIII. Nitzsch, Die Gracchen p. 168. Voigt, Das ius naturale etc. 2 p. 355).

Tutto quanto si verrà qui esponendo, si riferisce principalmente alle colonie di cittadini Romani, benchè in qualche rispetto vi si possano comprendere anche quelle di cittadini Latini, come sarebbe riguardo all' assegnazione delle terre, al procedimento della fondazione e così via.

Colonizzazione, demanio, espropriazioni.

La colonizzazione quando è effettiva, — vedremo più sotto che ve ne era una anche fittizia, — è sempre accompagnata da un'assegnazione di terre ai coloni. Ma come quella non è che opera dello Stato, e d'altra parte è noto che questo guarentisce la proprietà privata (*ager privatus*), così obbietto di colonizzazione non possono essere che terre demaniali (*ager publicus*). Qui però occorre avvertire, che con la parola colonizzazione noi intendiamo quell'assegnazione di terre demaniali, la quale importava per gli assegnatari l'obbligo di trasferirsi stabilmente su quelle, essendovene pure una che non imponeva quest'obbligo, come in genere fu quella così detta *viritana* o individuale. Se non che, le terre demaniali non eran tutte della medesima condizione, perciò non tutte potevano essere soggette a un' assegnazione coloniaria. Così erano escluse da essa, oltre a quelle già date in piena proprietà ai privati (*ager publicus datus adsignatus*, *ager viritanus*), le terre demaniali concedute in semplice possesso od uso oneroso a città o borgate (*ager publicus civitatibus fruendus datus*, *ager publicus viasiis vicanis datus*), i pascoli ceduti a un complesso di privati a condizione di un annuo canone (*ager publicus compascuus*, *scripturarius*),

le terre lasciate in semplice possesso indefinito ai privati (*possessiones* o *ager occupatorius*), il suolo provinciale lasciato al medesimo modo agli antichi proprietari (*ager publicus stipendiariis datus adsignatus*), le terre date in fitto (*ager publicus a censoribus locatus* o *ager decumanus*) e quelle vendute ai privati, restando però il diritto di proprietà riservato allo Stato (*ager quaestorius* o *ager privatus vectigalisque*). [1] Sicchè in generale rimanevano disponibili, per l'assegnazione coloniaria, le terre di nuova conquista, secondo l'uso antichissimo di togliere ai popoli vinti almeno un terzo dei loro territori (Dionys. 2, 35; 50, 53. Liv. 8, 11. 12; 10, 1 etc.), il demanio di cui lo Stato non aveva ancora disposto in un modo definitivo e riteneva come fonte di entrate pubbliche, e quelle terre anche demaniali, che potevano essere state non assegnate a coloni in territori già colonizzati. Ove gli scrittori antichi accennano alla creazione di nuove colonie, spesso espressamente determinano, oltre al luogo preciso, anche la specie del demanio destinato all'assegnazione.

Ma col tempo, specialmente dall'età dei Gracchi, si cominciò col ricorrere pure ad altri mezzi, soprattutto a quello di servirsi in vari modi della proprietà privata. Così, a mo' d'esempio, per provvedere ai veterani di Mario, per la prima volta la legge Appuleia del 654 = 100 a. Cr. dispose, che si fondassero colonie con terre che lo Stato avrebbe dovuto acquistare dai privati (Auct. de vir. ill. 73 cf. Cic. de leg. agr. 2, 27, 73. Appian. bel. civ. 1, 29); ma la legge non andò in vigore. Con la legge Servilia del 691 = 63 a. Cr. si proponeva, che con la vendita di tutto il demanio posto in Italia e nelle provincie (Cic. de leg. agr. 2, 15, 38), si acquistas-

1) Vedi *Ager publicus populi Romani* e *Adsignatio* nel nostro Dizionario epigrafico etc.

sero colà da privati terre per fondarvi colonie (Cic. de leg. agr. 2, 25, 66); ma essa fu poscia ritirata dallo stesso autore. Una vendita volontaria delle proprie terre, sempre col medesimo scopo, fu offerta ai proprietari in Italia con la legge Iulia del 695 = 59 a. Cr., terre che si avrebbero dallo Stato dovuto pagare con le rendite delle nuove conquiste fatte da Pompeo nell'Asia (Dio Cass. 38, 1 cf. Appian. bell. civ. 3, 2). E in parte col medesimo mezzo si provvide pure alle colonie, che lo stesso Cesare fondò negli anni della sua dittatura (Dio Cass. 42, 54. Appian. bell. civ. 2, 94. Suet. Caes. 38 etc). Il primo però che volle andare molto più oltre su questa via, fu il dittatore Sulla, il quale ricorse per le sue colonie alla confiscazione di interi territori di città italiche (Appian. bell. civ. 1, 96 cf. Drumann, Geschichte Roms 2 p. 478); ed è probabile che egli ciò facesse, applicando a quelle città, che aveano preso parte alla guerra contro di lui, il principio del diritto di guerra, cioè considerandole siccome buona conquista. Più tardi il suo esempio fu seguíto dai Triumviri, i quali non solamente ricorsero anch'essi a proscrizioni e confiscazioni, ma costrinsero parecchie città italiche a cedere allo Stato tutti i loro territori, per inviarvi come coloni i 170,000 veterani rimasti dopo la battaglia di Philippi nel 711 = 43 a. Cr., e forse promettendo un prezzo, che ai proprietari non fu mai pagato (Appian. bell. civ. 4, 3. 86; 5, 5. 13. Dio Cass. 4, 87). Se poi essi così procedessero per violenza, ovvero perchè i pieni poteri loro conferiti dal popolo contenevano pure questo diritto, è cosa che non si può con certezza affermare (cf. Drumann, Geschichte Roms 1 p. 398). Certo è che un mezzo simile a questo fu del tutto abbandonato nell'Impero, siccome si vede soprattutto in Augusto, colui che fondò il maggior numero di colonie di veterani, anco-

ra prima che fosse proclamato imperatore, e poi. Finita la guerra di Sicilia nel 718 = 36 a. Cr., egli spedì coloni in Capua, assegnando loro delle terre tolte agli antichi coloni, ai quali in compenso diè un territorio in Creta (Dio Cass. 49, 14. Vell. 2, 81); e ai Neapolitani attribuì una rendita annua per le terre loro tolte e destinate a quel medesimo scopo (Plin. nat. hist. 18, 14). Nel 724 = 30 a. Cr. gli abitanti delle città italiche che aveano parteggiato per Antonio, furon da lui mandati siccome coloni fuori d'Italia, dividendo ai suoi veterani le terre che esse doverono cedere (Dio Cass. 51, 4); in altre città italiche indusse gli abitanti a vendere una parte delle loro terre. Acquistate furon pure da lui quelle che servirono per le colonizzazioni specialmente nell'Hispania e nella Gallia Narbonensis. Ecco ciò che egli stesso scrive in tal rispetto nel suo così detto testamento (Res gestae 1, 17): *dedu*[*xi in coloni*]*as aut remisi in municipia sua stipen*[*dis emeri*]*tis millia aliquant*[*um plura qu*]*am trecenta et iis omnibus agros a* [*me emptos*] *aut pecuniam pro p*[*raediis a*] *me dedi.* 3, 22: *Pecuniam* [*pro*] *agris, quos in consulatu meo quarto et postea consulibus M. Cr*[*asso e*]*t Cn. Lentulo Augure adsignavi militibus, solvi municipis. Ea* [*s*]*u*[*mma sest*]*ertium circiter sexsiens milliens fuit, quam* [*p*]*ro Italicis praed*[*is*] *numeravi, et ci*[*r*]*citer bis mill*[*ie*]*ns et sescentiens, quod pro agris provin*[*c*]*ialibus solvi* etc. cf. Dio Cass. 51, 3. 4. Hygin. de limit. p. 177. Mommsen, Res gestae divi Augusti p. 63 seg.).

Quanto alle terre demaniali tenute dai privati a titolo di semplice possesso, esse d'ordinario non furono obbietto di assegnazioni coloniarie, specialmente in Italia. La legge agraria di Tiberio Gracco del 621 = 133 a. Cr. soltanto in modo indiretto toccò le *possessiones*. Determinando essa la quantità di terre

che ogni cittadino poteva liberamente occupare, quello che rimaneva delle anteriori occupazioni ridusse di nuovo a demanio, e questo fu assegnato non a coloni (v. Marquardt, Staatsverwalt. 1 p. 106). Due volte si tentò un'assegnazione coloniaria di *possessiones*. L'una con le leggi Liviae del 631 = 123 a. Cr., che promettevano agli alleati Italici la cittadinanza romana, a patto che cedessero a Roma le terre da loro possedute (Liv. ep. 71. Appian. bel. civ. 1, 35. 36, Flor. 2, 5 etc.); l'altra con la legge Flavia del 694 = 60 a. Cr., la quale disponeva delle terre occupate indebitamente dai seguaci di Sulla, le così dette *possessiones Sullanae* (Cic. de leg. agr. 3, 3, 12; ad Att. 1, 19, 4. Dio Cass. 37, 49 seg.); ma così quelle che questa non andarono in vigore. — In generale, le colonizzazioni e le semplici assegnazioni dell' Impero si distinguono da quelle degli ultimi tempi della Repubblica principalmente in questo, che esse si limitarono al demanio e che non si ricorse all'espropriazione più o meno forzata della proprietà privata. E come poco a poco il demanio in Italia s'era venuto esaurendo, così soggetto alle assegnazioni fu allora tutto il suolo delle provincie, eccetto le terre già assegnate e divenute così o in altro modo proprietà privata. Nè i possessori di quel suolo, che ora apparteneva di diritto allo Stato, e per esso all'imperatore, ebbero alcun compenso per le terre loro tolte e date a coloni, tranne che talvolta per graziosa concessione del capo dello Stato. Dal luogo su riferito del testamento di Augusto si vede la somma che gli costarono i campi comperati dai provinciali per le sue colonie del 740 = 14 a. Cr. (cf. Dig. 6, 1, 15, 2; 21, 2, 11 pr.).

Colonizzazione e comune:

L'atto con cui lo Stato colonizzava un territorio, poteva compiersi in un doppio modo. L'uno, che ivi si fosse istituito coi coloni de-

dottivi un nuovo comune; l'altro, che questo non sorgesse.

colonizzazione senza nuovo comune;

La colonizzazione non seguita dalla creazione di un nuovo comune, si presenta in due forme ben distinte tra loro, specialmente circa il carattere dell'assegnazione che l'accompagnava. Poteva Roma, infatti, trapiantare come coloni un'intera popolazione da un luogo in un altro, sia con l'intento di punirla, sia con quello di provvedere alla difesa di nuove regioni conquistate o anche alla coltivazione di territori più o meno abbandonati, senza però che i coloni formassero un comune di diritto romano, latino o peregrino. Di cosiffatta colonizzazione la storia ci conserva, dei tempi relativamente più antichi, un solo esempio; ma certo il caso non dovè esser infrequente. Ed è quello dei così detti *Ligures Baebiani* (*et*) *Corneliani*, cioè di una popolazione della Liguria Apuana, così chiamata poscia dal proconsole M. Baebius Tamphilus, che insieme col collega P. Cornelius Cethegus, dopo averla soggiogata, trapiantò nel 574 = 180 a. Cr. nel già territorio di Taurasia, presso Benevento (Liv. 40, 38). Ora, non solamente questi Liguri, a cui nello stesso anno Q. Fulvius Flaccus aggiunse anche altri (Liv. 40, 41), non costituirono allora una colonia, ma le terre loro assegnate non furon date a titolo di proprietà nè romana, nè latina o peregrina, bensì rimasero *ager publicus populi Romani;* tanto vero che molto più tardi esse furono oggetto di nuove colonizzazioni (Liber colon. p. 235, 9 cf. Plin. nat. hist. 3, 11, 105). Qualcosa di simile avveniva in altri tempi anche nelle provincie. La colonizzazione della Dacia per opera di Traiano, a mo' d'esempio, in gran parte si effettuò, trapiantandosi genti prese tra le stesse popolazioni indigene, da un luogo in un altro (Eutrop. 8, 3); non per tanto, benchè colonie si appellassero le nuove città,

pure tali non erano tutte nel fatto. In questo caso l'assegnazione delle terre non avveniva per *centuriae*, come nelle vere colonie, ma per *iugera*, e i coloni erano semplici *incolae* e la città colonizzata rimaneva *oppidum* (cf. Rudorff, Gromat. inst. p. 328).

Ma più frequente era l'altro caso, nel quale la colonizzazione, pur non portando con sè l'istituzione d'un nuovo comune, era accompagnata da una normale assegnazione di terre, con lo scopo principale di rinvigorire popolazioni e città più o meno stremate e distrutte. Molte deduzioni di coloni fatte da Sulla in Italia, non ebbero altro fine se non quello di spargere dei presidii militari in molti municipii e renderli così più forti (cf. Cic. de leg. agr. 2, 28, 75). Questo fine della difesa e del rafforzamento della popolazione, che nella penisola si fece spesso sentire nell'età repubblicana e nell' imperiale, dopo Adriano valse maggiormente nelle provincie, dove molto più spesso ricorrono deduzioni di contadini e veterani in colonie già esistenti. Talvolta questa deduzione avea luogo nel territorio stesso di una colonia, ove eran rimaste intere centurie non assegnate nella prima colonizzazione (*vacuae centuriae* Sic. Flacc. de cond. agr. p. 163, 5), come p. e. fu con la colonia latina di Copia, fondata nel 561 = 193 a. Cr. (Liv. 35, 9 cf. 34, 53), e con l'altra di Augusta Emerita, che Augusto istituì, assegnando soltanto una parte del territorio (Dio Cass. 53, 26), e che più tardi ricevè nuovi coloni per la parte non assegnata (Tac. hist. 1, 78). Tal'altra, quando addirittura si voleva rinnovare un'antica colonia con una nuova deduzione, come fu p. e. con Valentia fondata già nel 515 = 239 a. Cr. (Vell. 1, 14) e rinnovata nel 565 = 189 a. Cr. (Liv. 34, 53; 35, 40), con Casilinum già istituita da Cesare e poi rinnovata da L. Antonio (Cic. Philipp. 2, 40, 102 cf. Sic. Flacc. de cond.

agr. p. 262, 9-19). Questa seconda forma di colonizzazione differisce dalla prima, in quanto che in essa avea luogo una vera fondazione nuova (*conditio*), con tutte le formalità che solevano accompagnare la divisione e la limitazione delle terre assegnate; ciò che non avveniva nella prima forma. Si può dire in generale, che nella Repubblica una nuova colonizzazione in colonia già esistente si facea, ove l'antica fosse già spenta o disciolta; nell'Impero, anche senza questo (cf. Rudorff, Gromat. inst. p. 409 segg. Mommsen, Hermes 18 p. 187).

colonizzazione con nuovo comune.

Ma, presa nel senso proprio della parola, colonizzare vuol dire fondare di pianta una colonia, e quindi istituire un nuovo comune. Questa condizione appare siccome una delle essenziali tra quelle indicate dagli stessi scrittori antichi nel definire la *colonia,* oltre all' altra, che essa sia emanazione dello Stato (Serv. ad Verg. Aen. 1, 12): « Sane veteres colonias ita definiunt. Colonia est coetus eorum hominum, qui universi deducti sunt in locum certum aedificiis munitum, quem certo iure obtinerent. Alii: colonia est, quae Graece ἀποικία vocatur: dicta autem est a colendo: est autem pars civium aut sociorum (cioè Latini e alleati Italici) missa, ubi rem publicam habeant ex consensu suae civitatis aut publico eius populi, unde profecti sunt, consilio. » (Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 135, 20): « Coloniae autem inde dictae sunt, quod Romani in ea municipia miserint colonos, vel ad ipsos priores municipiorum populos cohercendos, vel ad hostium incursus repellendos ». Ora, questo nuovo comune poteva sorgere nei due modi seguenti.

Il primo, in quanto che sul luogo, ove avveniva la colonizzazione, e prima punto abitato, si fondava insieme una nuova città. Fu questo il modo d'ordinario seguito in Italia, nelle colonizzazioni più antiche, come si vede p. e. in Ostia

(Liv. 1, 33) e in Signia (Dionys. 4, 63). Ma anche in età più tarda non ne mancano esempi, tra cui basta ricordare quelli di Carthago e Corinthus. Parecchie delle colonie fondate da Augusto nelle provincie, appartengono senza dubbio a tale specie (Hygin. de limit. const. p. 177, 8 segg.: « aeque divus Augustus in adsignata orbi terrarum pace exercitus, qui aut sub Antonio aut Lepido militaverant, pariter et suarum legionum milites colonos fecit, alios in Italia, alios in provinciis: quibusdam deletis hostium civitatibus novas urbes constituit, quosdam in veteribus oppidis deduxit et colonos nominavit » etc.). E siccome nuove si possono considerare p. e. Actium o Nicopolis e Patrae, la quale al tempo della colonizzazione di Augusto era presso che distrutta (Pausan. 7, 18, 5 cf. Dio Cass. 50, 13. Vell. 2, 84).

Il secondo, in quanto che dei coloni erano dedotti in luogo già abitato e costituito in comune, sia che questo fosse municipio, sia colonia, o città straniera. A questo modo, che fu il più frequente in ogni tempo, accennano appunto le definizioni della colonia or ora riferite. Qui però potevano avvenire tre cose distinte. L'una, che soltanto i coloni costituissero il vero comune, e gli abitanti del luogo, già *peregrini*, venissero dichiarati cittadini Romani senza diritti politici (*cives sine suffragio et iure honorum*) e messi quindi in una condizione inferiore a quella dei coloni, pur essendo dal comune di questi amministrati: condizione che del resto non fu duratura, giacchè col tempo i due elementi della popolazione finivano per fondersi insieme, disparendo così ogni disuguaglianza fra loro. Un esempio di tale fusione si ha in Emporiae, nella Spagna, dove i coloni dedotti da Cesare più tardi formarono un solo comune con gli antichi abitanti Graeci e Hispani, dopo che forse Augusto concesse a questi la piena cittadinanza romana (Liv.

34, 9). L'opinione che tale sia stata la sorte degli antichi abitanti, è quella che il Madvig (Opusc. p. 244-254) ha con ampie argomentazioni sostenuta, e che oggi generalmente è seguíta (cf. Marquardt, Staatsverwalt 1 p. 36 seg.). L'altra, che con la colonizzazione si dissolvesse l' antico ordinamento politico del luogo, e gli abitanti o fossero sottoposti ai coloni senza punto partecipare all'amministrazione del nuovo comune, come fu p. e. il caso di Camalodunum (Tac. ann. 14, 31) e in genere di molte colonie delle provincie, ovvero eguagliati a quelli e ammessi con certe restrizioni all'amministrazione, come avvenne in Himera e in Agrigentum (Cic. in Verr. 2, 2, 50, 123. 125). La terza cosa era, che nell'antica città colonizzata esistessero insieme due comuni, il precedente alla colonizzazione e il nuovo coloniario, per lo più distinti col nome di *municipium* l'uno, *colonia* l'altro (cf. Mommsen, Gromat. vet. p. 156 seg. cf. Hygin. de cond. agr. p. 117-120). Di questo caso si hanno non pochi esempi, come Arretium, Interamna Praetuttianorum, Pompeii, Puteoli in Italia, Apulum nella Dacia, Valentia nell'Hispania Tarraconensis, Thignica nell'Africa etc. Alquanto speciale è quello di Tarentum, dove accanto alla colonia romana dedottavi nel 632 = 121 a. Cr., rimase tuttavia l'antico comune greco (Cic. de fin. 1, 3, 7; pro Arch. 3, 5; Verr. 4, 60, 135. Strab. 6, 1, 2 p. 254 Plin. nat. hist. 3, 10, 99 cf. C. IX p. 21 seg.).

Augusto nel suo testamento ricorda di aver fondate 28 colonie in Italia: (Res gestae 5, 36): *Italia autem XXVIII* [*colo*]*nias, quae vivo me celeberrimae et frequentissimae fuerunt, me*[*is auspicis*] *deductas habet* cf. Suet. Aug. 46. Si discute ancora oggi per determinare quali queste colonie siano state [1]: nell'elenco delle

1) Ne tratta il Ciccotti nel nostro Dizionario epigrafico etc., sotto la parola *Augustus*.

colonie d'Italia che diamo in fine di questo scritto, sono indicate quelle che con maggiore probabilità si possono attribuire ad Augusto. Certo è, a ogni modo, che le sue colonizzazioni per la maggior parte furon dirette a rafforzare le popolazioni di antichi municipii e di colonie già prima di lui sorte.

Colonie senza colonizzazione.

Sino agli ultimi tempi della Repubblica, non vi furono colonie, di qualunque specie, senza una effettiva colonizzazione. La prima volta che ciò avvenne, vale a dire che una città straniera fosse messa nella condizione di colonia, e ne portasse il titolo, fu con la legge Pompeia del 665 = 89 a. Cr., la quale riordinando i comuni della Gallia Cispadana, li costituì in città a modo italico e diè loro la latinità delle dodici nuove colonie latine di Italia, per guisa che si dissero anch'esse *coloniae Latinae* (Ascon. in Cic. Pison. p. 3 Orelli). Quest'uso fu continuato anche nell'Impero, quando a città provinciali e ad intere provincie si concedeva quella stessa latinità. Qui però la finzione giuridica della colonizzazione non v'era, e quindi a quelle città non si diè il titolo di *coloniae*, bensì di *municipia* (v. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 625).

Che municipii di cittadini Romani, in Italia o nelle provincie, ottenessero nell'Impero e dall'imperatore il titolo di *coloniae*, è un fatto che dovè avvenire molto spesso, come appare dall'appellativo di parecchie colonie, tratto dal nome di imperatori, e da testimonianze manifeste degli antichi (Tac. ann. 14, 27. Gell. 16, 13, 4). Anche l'essere una stessa città chiamata insieme *colonia* e *municipium*, come or ora si dirà, trova in parte la sua spiegazione in questo fatto. E la ragione di esso sta in ciò, che col tempo le colonie acquistarono una preminenza onoraria sui municipii, i quali, come si è sopra osservato, nell'età repubblicana son posti sempre avanti

alle colonie; preminenza che si scorge soprattutto dal primo posto che esse occupano, rispetto a quelli, negli scrittori di cose agrarie (Frontin. de controv. p. 19, 4; 20, 18; 35, 13. Hygin. de cond. agr. p. 114, 2. Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 135, 2; 163, 27), e dalle parole di Gellio (16, 13, 3: « existimamusque meliore condicione esse colonias quam municipia »), che certamente non si riferiscono ai primi tempi dell' Impero. E infatti, che questa migliore condizione delle colonie sia cominciata dal tempo di Augusto, secondo che opina il Rudorff (Gromat. inst. p. 415 segg. cf. Marquardt, Staatsverwalt. 1 p. 89), è oppugnato dal Mommsen (Staatsrecht 3 p. 794 seg.), il quale crede invece che essa sorse molto più tardi, e osserva, che se nella legge agraria di Cesare (Bruns, Fontes p. 94) e in Plinio (nat. hist. 3, 3, 7) le colonie stanno sempre in primo luogo, ciò è, nel primo caso perchè scopo precipuo di quella legge era il fondare colonie; nel secondo, che nelle liste di città redatte al tempo di Augusto e usufruite da Plinio, si vollero mettere in maggior rilievo le colonie da quello istituite. Oltrechè è da notare, che ove Tacito (ann. 14, 27) ricorda il titolo di *colonia* dato da Nerone all'antico comune di Puteoli, quasi rimprovera di ciò il governo imperiale. E Adriano presso Gellio (16, 13, 4) si meraviglia, rispetto ad Italica nella Baetica e Utica nell'Africa, che questi e altri municipii chiedessero il titolo di *colonia:* « divus Hadrianus in oratione, quam de Italicensibus, unde ipse ortus fuit, in senatu habuit, peritissime disseruit mirarique se ostendit, quod et ipsi Italicenses et quaedam item alia municipia antiqua, in quibus Uticenses nominat, cum suis moribus legibusque uti possent, in ius coloniarum mutari gestiverint ».

Comuni detti insieme *colonia* e *municipium*.

Molto spesso occorre, soprattutto nelle iscrizioni, che una medesima città in alcune di esse è chiamata *colonia*, in altre *munici-*

pium, nello stesso modo che i suoi cittadini ora si dicono *coloni* ed ora *municipes*, ovvero son distinti in *veteres* e *novani* o simili; ciò che importa la medesima cosa. Non sempre, però, quando i cittadini di un comune si nominano *municipes*, vuol dire che quello sia stato nel fatto un *municipium*; imperocchè specialmente nell'Impero *municeps* si disse il cittadino di un comune in genere, talvolta in opposizione a *civis Romanus*, più spesso a *incola* o *inquilinus*. *Municipes* si dissero quindi sovente anche quelli appartenenti a una *colonia* (Gell. 16, 13, 2 cf. Dig. 50, 1, 1), come talvolta per brevità sotto la parola *municipia* s'intesero anche le *coloniae* (Suet. Nero 37). Tale p. e. dev'essere stato il caso di Auximum, nel Piceno, la quale fu *colonia* romana e tale è chiamata anche nelle iscrizioni, e pure in una di queste si dice *municipium* (C. IX 5825). Qui dunque escludiamo il caso che si abbia un semplice scambio dei due vocaboli, e ci fermiamo invece a quello, in cui le parole *colonia* e *municipium* sono usate nel senso loro proprio.

Ora, questo fatto poteva avere origine principalmente da tre cagioni diverse. 1) Dalla colonizzazione avvenuta in una città già costituita a municipio, per modo che a un tempo si aveano in essa due comuni distinti, l'antico *municipium* e la nuova *colonia*, come fu in Puteoli, Pompeii, Valentia e in altri luoghi. 2) Dal conferimento del titolo e del diritto di *colonia* a un municipio; ciò che di sopra si è visto non essere stato infrequente e avvenire specialmente nelle città, che sorgevano dagli accampamenti militari e che per lo più col tempo da *municipia* divenivano *coloniae*. 3) Dal passaggio che una *colonia* facea alla condizione di *municipium*. Di questo non si ha che un solo esempio, quello di Praeneste, la quale essendo *colonia*, impetrò da Tiberio di potersi chiamare

municipium (Gell. 16, 13, 5), non ostante che anche dopo nelle lapidi continuasse a dirsi *colonia*. Forse, come suppone il Mommsen (Staatsrecht 3 p. 794, 2), la richiesta dei Praenestini doveva significare una protesta contro la colonizzazione fattavi da Sulla e insieme la preghiera di una *restitutio in integrum*. A ogni modo, non è difficile che passaggi simili siano occorsi spesso, specialmente nei primi tempi dell'Impero, quando l'autonomia comunale avendo ancora un valore, qualche città italica preferiva che col titolo di *municipium* si ricordasse l'antica sua sovranità, anzichè la dipendenza da Roma, espressa in quello di *colonia*. Ma non più così fu più tardi, massime nelle città delle provincie, le quali si recavano ad onore il dirsi figlie e immagini di Roma. Sicchè non pare che il passaggio da una forma all'altra di comune, abbia avuta una importanza sostanziale e pratica, ma sia stato piuttosto un semplice mutamento di titolo; quantunque, secondo che si è osservato già innanzi, alcune differenze vi fossero pure nell'ordinamento interno dei municipii e delle colonie. Dagli esempi riferiti si vede, del resto, che il conferimento del titolo era nei poteri dell'imperatore.

Ecco in quali città ricorre il doppio titolo nelle iscrizioni:

Aeclanum (Italia, reg. II). — *Municipium* C. IX 1140. 1146; — *colonia* 670. 1006. 1111. 1123. 1126. 1151. 1156. 1160. 1161. 1180. 1187. 1188. 1230.

Aequum ? (Dalmatia). — *Colonia* C. III 1108. 1323. 1596. 2026. 4376; — *municipes* 2732.

Apulum (Dacia). — *Municipium* C. III 975. 976. 985. 986. 1051. 1082. 1083. 1132. 1141. 1211. 1433. 1486; — *colonia* 972-975. 982-984. 1001. 1016. 1079. 1084. 1104. 1114-1116. 1139. 1150. 1162. 1176.

1180-1182. 1198. 1207-1209. 1212 seg. 1217. 1321. 1481. 4372. 6262.

Aquileia (Italia, reg. X). — *Municipium* C. V 968, *municipes* 903; — *colonia* 331. 1005. 8267. SI. 1, 92; *coloni* C. V 1084. 1127. 7117, 6. 8659. SI. 1, 198. 211.

Aquincum (Pannonia infer.). — *Municipium* C. III 3347; — *colonia* 3354. 3362. 3368. 3382. 3402. 3436. 3438. 3456. 3467. 3492. 3497. 3522. 3527. 3533. 3581. 3620. 3626.

Arretium (Italia, reg. VII). — *Coloni Fid(entiores)* C. XI p. 336; — *Arretini veteres* C. XI 1849; *Arretini veteres, Arretini Fidentiores, Arretini Iulienses* (Plin. nat. hist. 3, 5, 52).

Auzia (Mauretania Caes.). — *Colonia* C. VIII 9014. 9020. 9023. 9044. 9048. 9062. 9063. 9068. 9069. EE. 5, 1299. 1300; — *municipium* 9046; *municeps* 9049.

Bovianum Undecimanorum (Italia, reg. IV). — *Colonia* C. IX 2564. 2565; *municipium* 2563.

Brigetio (Pannonia super.). — *Municipium* C. III 3355. 4281. 4294. 4322. 4323. 4330. 4334. 4336. 11007. 11045. 11046; — *colonia* 4335.

Calama (Numidia). — *Municipium* C. VIII 5328. 5373. 5376; *municipes* 5350. 5351. 5355; — *colonia* 5332. 5340. 5244. 5356.

Canusium (Italia, reg. II). — *Municipium* C. IX 342; *municipes* 343; — *colonia* 339. 344.

Carnuntum (Pannonia super.). — *Municipium* C. III 4495. 4554. XI 6358; — *colonia* C. III 4170. 4236. 4539. 4567.

Cetium (Noricum). — *Municipium* C. III 5658 (= 11799). 5663 (= 11806); — *colonia* 5652.

Cumae (Italia, reg. I). — *Colonia* C. X 3698, 25. 3703. 3704; — *municipium* 3711; *municipes* 3697 cf. comento.

Drobeta (Dacia). — *Colonia* C. III 1209. 1570. 1580. 2679; — *municipium* 1559. 1579. 1581 add.

Equizetum (Mauretania Sitif.). — *Colonia* C. VIII 9045; — *municipium* 10430.

Falerii (Italia, reg. VII). — *Municipium* C. XI 3083. 3103. 3112. 3115. 3125. 3155 a. WE. 2818; *municipes* C. XI 3116. 3121. 3127. 3147; — *colonia* 3089. 3091. 3092. 3093. 3094 cf. Liber colon. p. 217, 5. Plin. nat. hist. 3, 51. Hermes 18 p. 176.

Interamna Praetuttianorum (Italia, reg. V). — *Municipium et colonia* C. IX 5074; *municipes*, *coloni*, *incolae* 5075.

Lambaesis (Numidia). — *Colonia* C. VIII 2661. 2720. 2721. 10228. 10229. 10256. 10257. 10258. 10259; — *municipium* 2407. 2611. 2776. 4436. 4437.

Lemellefenses (Mauretania Sitif.). — *Coloni* C. VIII 8808; — *municipium* 8809.

Leptis Magna (Tripolitania). — *Colonia* C. VIII 10. 11; — *municipium* 8.

Lilybaeum (Sicilia). — *Municipium* C. X 7223; — *colonia* 7205. 7222. 7228. 7229. 7236. 7239.

Mediolanium (Italia, reg. XI). — *Municipium* C. V 5738. 5854. 5858. 6349. 6624. 6630; — *colonia* 5465. 5515. 5612. 5847. 5869. 5892.

Napoca (Dacia). — *Municipium* C. III 860. 1100. 6254; — *colonia* 827. 858. 862. 865. 867. 869. 963. 1141. 1653, 19. EE. 4, 134. 135.

Perusia (Italia, reg. VII). — *Municipium* C. XI 1941. 1944; *municipes* 1944; — *colonia* 1930.

Placentia (Italia, reg. VIII). — *Municipium* C. V 5847 ?; — *colonia* C. XI 123 cf. Plin. nat. hist. 15, 115. Tac. hist. 2, 19.

Praeneste (Italia, reg. I). — *Municipium* C.

XIV 2889. 2941. 3004; *colonia* 2898. 2899. 2921. 2922. 2937. 2946. 2972. 2991; *coloni et incolae*, *adventores* 2978. 2979.

Ricina (Italia, reg. V). — *Colonia* C. IX 5747. 5750. 5755; — *municipium* 5852; *municipes* 5748.

Septempeda (Italia, reg. V). — *Colonia* C. IX 5630; — *municipes et incolae* 5580.

Singidunum (Moesia super.). — *Colonia* C. III 1660; — *municipium* 6307.

Suessa Aurunca (Italia, reg. I). — *Colonia* C. X 4750. 4760. 4832. 4873; — *Suessani municipes* 4756.

Teate Marrucinorum (Italia, reg. IV). — *Municipium* C. IX 3012; *colonia* 3022.

Thamugadi (Numidia). — *Colonia et municipium* C. VIII 2392; — *colonia* EE. 3 p. 78; 5, 686. 690. 691. 693. 694. 696. 1129. 1269.

Thubursicum Bure (Africa procons.). — *Municipium* C. VIII 1426. 1427. 1439. EE. 5, 552; — *colonia* C. VIII 1430. 1432. 1437.

Thugga (Africa, procons.). — *Municipium* C. VIII 1484. 1800; — *colonia* 1487. EE. 5, 576 a. b.

Trea (Italia, reg. V). — *Municipium* C. IX 5653. 5832; — *colonia* 5654.

Tridentum (Italia, reg. X). — *Municipium* C. V 5050, 28; — *colonia* 5036.

Valentia (Hispania Tarrac.). — *Valentini veterani et veteres* C. II 3733-3737. 3739. 3741.

Vallis (Africa procons.). — *Municipium* C. VIII 1280. 1282. EE. 5, 525. 526; — *colonia* C. VIII 1274=1275. EE. 5, 1095.

Viminacium (Moesia super.). — *Municipium* C. III 1654. 1655. 6309; — *colonia* 1474.

Scopo e forma della colonizzazione:

Lo scopo precipuo delle colonizzazioni dei Romani fu sempre in sostanza il medesimo: esse servivano come stabili presidii militari alla difesa del territorio dello Stato, soprattutto nelle parti di nuova conquista. « Est operae pretium diligentiam maiorum recordari, qui colonias sic idoneis in locis contra suspicionem periculi collocarunt, ut esse non oppida Italiae, sed propugnacula viderentur imperii ». Questo che Cicerone dice delle antiche colonie d'Italia, fondate per difenderne le coste (de leg. agr. 2, 27, 73) e ripete altrove anche per qualcuna delle provincie, p. e. per Narbo nella Gallia (pro Font. 1, 3), è confermato anche da altre testimonianze: « Coloniae autem inde dictae sunt quod Romani in ea municipia miserint colonos, vel ad ipsos priores municipiorum populos cohercendos, vel ad hostium incursus repellendos » (Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 135, 20. cf. Cic. Philipp. 5, 10, 27. Liv. 1, 56, 3; 2, 34, 6; 4, 11, 3; 10, 10, 5. 21, 8. Dionys. 2, 35. 36; 3, 49; 5, 43. 60; 6, 32. 34; 7, 13. App. bel. civ. 1, 7. Dig. 50, 15, 1, 5 etc.). E si applica in generale alle colonie di ogni tempo, anche quando, a seconda delle condizioni politiche ed economiche di Roma, esse sopperivano insieme ad altre esigenze dello Stato. Quando, finita la guerra Annibalica, da una parte le numerose confiscazioni aumentarono il demanio, e dall'altra, con l'abbandono dei campi, innumerevoli cittadini eran caduti quasi in rovina, non v'è dubbio che le quindici colonie, tra romane e latine, dedotte negli anni della maggiore potenza di Scipione, ebbero di mira appunto il riparare a quei danni e nello stesso tempo il premiare i molti veterani. Ma egli è specialmente dall'età dei Gracchi che l'intento economico e sociale cominciò a prevalere sul militare, e la legislazione agraria, che allora veramente sorse ed ebbe poscia sì grande sviluppo, fu il maggiore strumento della colonizzazione, specialmente

in Italia. Da quel tempo, la maggior parte delle colonie e le assegnazioni tutte demaniali furono principalmente dirette a provvedere all'elemento più povero della cittadinanza romana, aumentata tanto più quanto maggiore era l' immigrazione dalle campagne, attratta dalle frumentazioni, e a un'ora al rialzamento dell'agricoltura in Italia.

Quelle, invece, fondate dal tempo di Mario e poscia anche nell'Impero, servirono piuttosto a due scopi preponderanti. L'uno, di provvedere ai veterani e rafforzare le popolazioni nei luoghi ove esse erano del tutto o in parte scemate (Isid. orig. 15, 2, 9: « urbes a propriis civibus conditae, civitates non coloniae, nuncupantur: colonia vero est, quae defectu indigenarum novis cultoribus adimpletur, unde et colonia a cultu agri est dicta ». Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 136, 7: « Graccus colonos dare municipiis, vel ad supplendum civium numerum, vel ut supra dictum est, ad cohercendos tumultus qui subinde movebantur » cf. Liv. 27,10: « in colonias atque in agrum bello captum stirpis augendae causa missos ». Eutrop. 8, 3 (parlando della Dacia): « ex toto orbe Romano infinitas eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas. Dacia enim diuturno bello Decebali viris fuerat exhausta ».) L'altro, che può dirsi piottusto politico e nazionale, era quello di attenuare, per quanto era compatibile con tutto l'ordinamento dello Stato, la grande separazione tra l'Italia, che di questo era il centro, e le provincie, diffondendo in esse, per mezzo delle colonie, la cittadinanza romana e a un tempo il romanesimo. Fu questo uno scopo che, appena tentato nella Repubblica, ebbe specialmente con le colonizzazioni di Cesare nella Gallia, uno sviluppo maggiore nell' Impero, mediante soprattutto quelle di Augusto, di Claudio e di Adriano. Una differenza sostanziale, almeno in questo rispetto, non v'era quindi tra le colonie d'I-

talia e quelle delle provincie; nè s'intende in che consista quella differenza formale, che vi trova il Karlowa (Röm. Rechtsgesch. 1 p. 309 seg.), quando afferma che colonia nell'antico senso era quella fondata in Italia, laddove la provinciale sarebbe stata soltanto *pro colonia*.

coloniae maritimae.

Ora, rispetto allo scopo della difesa, si ha una prima distinzione tra colonie romane propriamente dette, e colonie latine. Le prime, chiamate più particolarmente *maritimae* (Liv. 36, 3. Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 135, 23: « colonias autem omnes maritimas appellaverunt, vel quod mare in his deduceretur, vel, quod pluribus placet, maritimas appellari existimant ideo quod Italia ab Alpibus in mare porrigatur ac tribus lateribus exteras gentes intueatur .... in his ergo litoribus Romani colonos miserunt... qui oras Italiae tuerentur » cf. Dionys. 3, 44), eran quelle composte di cittadini Romani e che Roma inviava come presidio alla difesa delle coste d'Italia, sin dopo la seconda guerra Punica. E che esse sieno state dei veri presidii militari stabili, si vede soprattutto da due circostanze. La prima, che i coloni erano obbligati ad avere il loro domicilio fisso nella colonia, donde la immunità dal servizio militare in campo (*vacatio militiae*), di cui si è già ragionato (Liv. 27, 38; 36, 3). La seconda, che essi eran dedotti secondo l'ordinamento dell'*exercitus* censorio. Le colonie latine, per contrario, composte di cittadini Romani, che però inscritti come coloni perdevano la propria cittadinanza, divenendo *cives Latini* (Gai. 3, 56; 1, 131. Cic. pro Caec. 33, 98; pro domo 30, 78 etc.), e di alleati e stranieri in genere, eran fondate nell'interno della penisola, e propriamente fuori del Lazio, con lo scopo sia della difesa che della propagazione del romanesimo nelle regioni italiche, che erano di nazionalità diversa dalla latina.

coloniae militares.

Ma tra le stesse colonie romane v'è pure una distinzione, la quale insieme con lo scopo, riguarda anche la forma della deduzione, cioè tra colonie del tempo della Repubblica fino a Sulla, e quelle dedotte sotto la dittatura di lui e quella di Cesare, sotto il Triumvirato e poi da Augusto e in genere dell'Impero. Secondo Velleio (1, 15, 5), questa nuova specie sarebbe cominciata con la fondazione di Eporedia, nella Gallia Transpadana, nel 654 = 100 a. Cr.: « in Bagiennis Eporedia (deducta colonia est) Mario sextum Valerioque Flacco consulibus. Neque facile memoriae mandaverim, quae, nisi militaris, post hoc tempus deducta est ». Militari erano le une e le altre, nel senso proprio della parola e rispetto allo scopo. Nondimeno, le prime si dissero piuttosto *maritimae* per la ragione sudetta, e l'atto della fondazione era compiuto ad immagine del *lustrum* (Cic. de divin. 1, 45, 102), cioè i coloni eran dedotti sotto il *vexillum* (Cic. Philipp. 2, 40, 102; de leg. agr. 2, 32, 86), divisi per *centuriae* in *pedites* ed *equites* (Liv. 35, 4, 8. c. 39, 5; 37, 57, 8. Ascon. in Pison. p. 3). Le seconde si chiamarono *militares* (Vell. l. c.), forse perchè la deduzione avveniva per lo più in modo, che intere legioni eran dedotte come colonie (Tac. ann. 14, 27: « non enim, ut olim, universae legiones deducebantur cum tribunis et centurionibus et sui cuiusque ordinis militibus » etc. Hygin. de limit. p. 176, 9: « multis legionibus contigit bella feliciter transigere et ad laboriosam agri culturae requiem primo tirocinii gradu pervenire: nam cum signis et aquila et primis ordinibus ac tribunis deducebantur » etc. cf. Appian. bel. civ. 2, 120; 3, 81 etc.). In questa specie di colonie, inoltre, i corpi militari dedotti si solevano conservare nel loro ordinamento, perchè fossero apparecchiati a nuovo servizio sotto le armi, come si sa essere non di rado avvenuto con alcune legioni, p. e. la VII Claudia (cf. Do-

mazewski, Die Heere der Bürgerkriege p. 183). Così pure, nell'Impero, era uso che i veterani pretoriani fossero spediti in Italia, i legionari invece nelle provincie (cf. Rudorff, Gromat. inst. p. 365 seg.). Le lapidi ci conservano ricordi di questa forma di deduzione. Così una di Sarmizegetusa, nella Dacia (C. III 1443) ha: [*Ex*] *au*[*ctoritate imp*(*eratoris*) *Cae*]*saris divi Nerv*[*ae f*(*ilii*)] *Traiani Augusti condita colonia Dacica per* [*leg*(*ionem*)] *V M*(*acedonicam*) etc. Un'altra di Thamugadi, nella Numidia (C. VIII 2355 = 17842): *Imp*(*erator*) *Caesar divi Nervae f*(*ilius*) *Nerva Traianu*[*s Aug*(*ustus*)] *Germani*[*c*]*us* .... (a. 100) *co*[*l*(*oniam*)] *Marcianam Tr*[*ia*]*nam Th*[*amuga*]*di per leg*(*ionem*) *III Au*[*g*(*ustam*)] etc. Anche Patrae, nell'Achaia, fu da Augusto colonizzata con legionari (Strab. 8, 7, 5 p. 387), e come le sue monete hanno per emblema l'aquila legionaria coi numeri X e XII (Eckhel, 2, 257), del pari alcune iscrizioni accennano appunto a veterani delle due legioni, la X e la XII (C. III p. 95). Tupusuctu, nella Mauretania, si disse: *col*(*onia*) *Iulia Augusta legionis VII Tupusuctu* (C. VIII 8837), e Saldae, nella stessa provincia, *colonia Iulia Augusta Sald*(*itana*) *legionis VII immunis* (C. VIII 8931? 8933. Cagnat, Année épigr. 1889 n. 180). Un'iscrizione di Tuder, dove Augusto dedusse una colonia (Plin. nat. hist. 3, 113), è posta dai *coloni leg*(*ionis*) *XXXXI* (C. XI 4650). E così pure si spiegano i nomi che portano i coloni di alcune città, come p. e. dalla *legio II* si dissero *Secundani Iulio Firmo Arausione* quelli di Arausio (Notizie degli Scavi 1890 p. 286), e la città stessa si chiamò: *colonia Firma Iulia Secundanorum Arausio* (C. XII 3203 cf. 1238. 1242. Plin. nat. hist. 3, 36. Mela 2, 5, 75). Così Baeterrae, nella Gallia Narbonensis, si disse: *colonia v*(*ictrix ?*) *Iulia Septimanorum Baeterrae* (C. XII 4227. Mela 2, 75. 80. Plin. nat. hist.

3, 36), da una colonia fondatavi con veterani della legione VII.

Ma, oltre alla forma della deduzione, le colonie militari o meno antiche si distinsero dalle marittime anche per questo, che le prime eran fondate d'autorità del capo dello Stato, le seconde invece in forza d'una legge speciale; quelle eran dedotte da persone incaricate dallo stesso capo, queste da appositi magistrati; di che si ragionerà più oltre. Nondimeno in questo secondo rispetto vi furono pure delle eccezioni, in quanto che alcune colonie furono istituite da Cesare e M. Antonio per mezzo di commissari magistrati, al pari di quelli usati per le antiche.

Potere onde emana la colonia.

La colonizzazione fu a Roma, in ogni tempo, un atto dell'alta sovranità dello Stato, sia perchè soltanto il potere sovrano avea il diritto di assegnare terre demaniali a titolo di proprietà, ciò che era indispensabile in ogni fondazione di colonia; sia perchè questa essendo quasi sempre accompagnata dalla creazione di un nuovo comune, non v'era nello Stato altro potere che avesse diritto a ciò fare, se non il sovrano. E come questo nell'età repubblicana risiedeva nei comizi, così essi soltanto potevano decretare in tempi normali una colonizzazione. Quanto all'età monarchica, poichè in essa la sovranità era riposta nel re, non vi è dubbio che questi soltanto abbia avuto quel diritto; e la tradizione quasi esemplifica siffatta massima, mostrandoci la colonia di Ostia fondata da re Ancus Marcius, siccome di sua propria e piena autorità (Polyb. 6, 2, 9. Cic. de re pub. 2, 18, 33. Liv. 1, 33, 9. Dionys. 3, 44).

Nella Repubblica, adunque, ogni colonizzazione era preceduta da una *lex*, la quale poteva esser proposta dai consoli al popolo (Liv. 8, 16, 14; 9, 26. 28 etc.), ma d'ordinario era presentata dai tribuni alla plebe (Liv. 10, 21,

8; 32, 29, 5; 34, 53, 1; 35, 40, 5 cf. Cic. Philipp. 13, 15, 31; de leg. agr. 2, 7, 17). Fino al tempo dei Gracchi era uso costante, che il senato o pigliasse l'iniziativa e desse incarico ai tribuni della proposta, ovvero che procedesse d'accordo con questi (ll. cc.); nel qual caso spesso le fonti sogliono ricordare soltanto il senatoconsulto e non la legge (*iussu senatus* Vell. 1, 14 cf. Liv. 8, 16, 14; 9, 28, 8; 37, 46, 10; 43, 17, 1 etc.). Dopo quel tempo, però, sovente o il senato non era consultato o pure, ove esso fosse stato di contrario avviso, questo non era seguito dal magistrato. Nè è improbabile il caso opposto, cioè che si siano fondate colonie dal magistrato col semplice assentimento del senato, senza cioè una legge speciale, della quale almeno non è fatta menzione p. e. riguardo alle colonie di Carteia (Liv. 43, 3) e di Valentia (Liv. epit. 55), nella Spagna. A ogni modo, era la legge che stabiliva il luogo della deduzione, la quantità delle terre da assegnare, il numero dei coloni e il modo di raccoglierli, e quali e quanti commissari e con quali poteri si dovessero poscia eleggere per dedurre la colonia.

Quando però negli ultimi tempi della Repubblica la costituzione talvolta si sospendeva, ed eran creati magistrati supremi con poteri pieni e costituenti, allora la legge stessa che conferiva loro siffatti poteri, tra cui principalissimo il legislativo, implicitamente comprendeva anche quello di assegnare terre demaniali o fondare colonie di propria autorità. Tale fu il caso delle dittature *legibus scribendis et rei publicae constituendae* di Sulla e Cesare, tale quello del Triumvirato *rei publicae constituendae*, istituito dopo la morte di Cesare. Come, infatti, Sulla si appellò esplicitamente, nel fondare le sue colonie, alla legge Valeria del 672 = 82 a. Cr., che gli conferiva i pieni poteri (Cic. de leg. agr. 3, 2, 5. Appian. bell. civ. 1, 98. 99. Plut. Sull. 33); del pari si

doverono valere anche Cesare della legge per lui votata nel 705 e 706 = 49. 48 a. Cr. (Caes. bell. civ. 2, 21. Dio Cass. 41, 36 cf. Cic. ad Att. 9, 15. Appian. bell. civ. 2, 46), e i Triumviri della legge Titia del 711 = 43 a. Cr. (Appian. bell. civ. 4, 7 cf. Dio Cass. 47, 2). Certo è che nè per le colonie di Cesare, nè per quelle di questi ultimi vi è mai menzione di leggi comiziali speciali. E fu in forza di questo potere legislativo attribuito a tali magistrature, che esse poterono, nelle loro colonizzazioni, avere perfino la facoltà di espropriare delle proprietà private e farne obbietto di assegnazioni coloniarie.

Nell'Impero, invece, il diritto della colonizzazione spettava al principe, perchè egli solo avea il diritto di disporre della proprietà stabile dello Stato, egli solo quello di ordinare le città a comuni di diritto romano, latino o peregrino e l'altro connesso della guerra, della pace e delle alleanze (cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 889 seg. 995 seg.). Anche per le colonie imperiali, in vero, come per quelle dei magistrati con poteri pieni, manca ogni accenno a partecipazione dei comizi o del senato; anzi abbiano già veduto come l'imperatore esercitasse un potere analogo, quando conferiva la qualità di *colonia* a una città, senza farvi una effettiva colonizzazione. Non v'è in tutto l'Impero che un solo esempio di assegnazione di terre demaniali, per altro senza fondazione di colonia, fatta nell'antica forma di una vera *lex agraria*, ed è quello dell'imperatore Nerva (Dio Cass. 68, 2. Dig. 47, 21, 3, 1). Una prova indiretta di quel potere assoluto del principe, ci è data da alcune iscrizioni, nelle quali in vario modo si accenna a lui come autore della colonizzazione. Così *conditor coloniae* è chiamato Adriano rispetto alle colonie di Parium (C. III 374) e di Mursa (C. III 3279), Traiano, di Thamugadi (C. VIII 17841 cf. 17842), Pertinace, di Ricinia (C. IX 5747). cf. *Colonia condita ex auctoritate* (Traiani) C.

III 1443 (Sarmizegetusa). *Parens coloniae* è detto Augusto riguardo a Iader (Bull. d'arch. e storia Dalm. 1891 p. 33) e a Bononia (C. XI 720); *restitutor coloniae* Adriano rispetto ad Athenae (C. III 7282); *colonia conservata et aucta* si dice di Ostia in relazione ad Adriano stesso (C. XIV 95); *beneficiis eius aucta* di Carthago rispetto ad Antonino Pio (C. VIII 12517), e *colonia iussu C. Caesaris dict*(*atoris*) *ded*(*ucta*) di Urso, nella Spagna (C. II 5349 I 4, 31; III 5. 31).

Anche gli appellativi o titoli di molte colonie provano, come si vedrà più oltre, che esse furono istituite da imperatori.

Commissari per la deduzione:

Come rispetto al potere onde emana la colonizzazione, anche pei commissari incaricati della esecuzione della medesima, vi è differenza tra le colonie fondate fino alla dittatura di Sulla, e quelle dopo questo tempo e nell'Impero.

fino a Sulla:

Nel primo periodo fu norma costante, che la deduzione della colonia fosse affidata a speciali commissari con dignità di magistrati, vale a dire soprattutto eletti caso per caso dal popolo. Il Mommsen (Staatsrecht 2 p. 625. 627) crede poco probabile, che tale norma sia stata stabilita prima della metà del secolo V di Roma, e opina che in origine i magistrati supremi, i consoli, avessero avuto il diritto, siccome eredi del potere regio più o meno illimitato, di fondare colonie senza neppure la legge, che ne deliberasse la istituzione. Ammette però che, anche quando quella divenne indispensabile, per lungo tempo non si procedè alla elezione di commissari, ma probabilmente furono quei magistrati stessi incaricati della sua esecuzione. E ammette ciò, sia perchè una limitazione del loro potere quasi regio non avvenne che più tardi; sia perchè all'antichissimo diritto pubblico sono ignoti magistrati rivestiti di poteri da esercitarsi soltan-

to fuori di Roma, quali furono i nostri commissari; sia finalmente perchè collegi di magistrati composti a numero dispari (triumviri, quinqueviri etc.), quali sogliono esser quelli, non appaiono nella storia prima della metà del secolo V.

Si può tuttavia dubitare che ciò sia veramente stato, giacchè la tradizione ci offre, come si vede dalla lista seguente, più volte dei triumviri anteriori a quel secolo; nè v'ha ragione per non crederla fondata. Esaminando questi singoli casi si osserva, che allora costantemente è il senato il quale decreta la colonizzazione, e dopo aver fatto votare per mezzo di un magistrato la legge dai comizi, fa procedere in altra assemblea alla elezione dei triumviri. A quel tempo, i tribuni della plebe non ancora avean fatta propria la questione agraria, servendosene come arma d'opposizione al senato e facendo votare leggi contro il suo consentimento. Certo, allora il senato avrebbe potuto incaricare i magistrati supremi delle assegnazioni, senza arrecare offesa al potere del popolo. Ma appunto il vederlo non fare uso di questo diritto, anzi fare eleggere i triumviri, sembra essere una prova, che fin da quel tempo ogni legge agraria e coloniaria dovè essere eseguita da magistrati speciali. Oltrechè, nè è probabile che prima di istituirsi la pretura (387 = 367 a. Cr.) i due consoli abbiano potuto attendere a una operazione così lunga e che richiedeva una non breve assenza loro dalla città; nè si sa che essi si siano per ciò serviti di delegati.

Quello che forse si può affermare è, che da circa il secolo V comincia a mancare l'iniziativa del senato, e che le proposte di leggi per le assegnazioni coloniarie e non coloniarie dai magistrati supremi passarono quasi affatto nei tribuni della plebe. Il caso di quei Liguri, che nel 574 = 180 a. Cr. furono dai consoli trapiantati presso Bene-

ventum, non si può considerare come una vera eccezione alla regola, perchè qui non si tratta della fondazione d'una vera colonia; e d'altra parte, anzi, vediamo il senato non solamente imporre ai consoli il trapiantamento, ma i consoli stessi richiederlo di una commissione di *quinqueviri* per attuarlo (Liv. 40, 38). Del resto, che la elezione dei commissari fosse antecedentemente stabilita dalla legge che decretava la colonia, si vede dal caso analogo dell' assegnazione non coloniaria, di cui la legge soleva esser ricordata nei titoli dei commissari a ciò eletti (Cic. de leg. agr. 2, 12, 21: « tres viri lege Sempronia ». C. I² elog. XXV p. 199: *L. Livius M. f. C. n. Drusus.... Xvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) lege sua et eodem anno V vir a. d. a. lege Saufeia.* Lex Iulia agraria, Bruns Fontes p. 25: « curator qui hac lege erit »). Tanto pei commissari coloniari, quanto pei non coloniari, i comizi elettorali nei tempi più antichi erano presieduti da un console o da un pretore (Liv. 8, 16, 14; 9, 28, 8; 10, 21, 9; 34, 53, 2; 37, 46, 10 etc.); dal secolo VII in poi, dagli stessi tribuni della plebe, che aveano fatto la proposta di legge per la colonizzazione (Cic. de leg. agr. 2, 7, 16. 8, 20).

triumviri coloniae deducendae,

Nei primi tempi il collegio dei commissari soleva esser composto di tre persone, col titolo di *triumviri coloniae deducendae*, come si vede p. e. dai seguenti casi di fondazione di colonie latine e romane.

a. 287 = 467 a. Cr. — Antium Liv. 3, 1, 6.
a. 312 = 442 a. Cr. — Ardea Liv. 4, 11, 5.
a. 359 = 395 a. Cr. — Vitellia Liv. 5, 24, 4.
a. 371 = 383 a. Cr. — Nepete Liv. 6, 21, 4.
a. 412 = 342 a. Cr. — Interamna Liv. 9, 28, 8.
a. 420 = 334 a. Cr. — Cales Liv. 8, 16, 14.
a. 458 = 296 a. Cr. — Sinuessa e Minturnae Liv. 10, 21, 9.

a. 554 = 200 a. Cr. — Venusia Liv. 31, 49, 6.
a. 555 = 199 a. Cr. — Narnia Liv. 32, 2, 6.
a. 557 = 197 a. Cr. — Buxentum, Liternum, Salernum, Puteoli, Volturnum Liv. 32, 29, 4 cf. 34, 45.
a. 560 = 194 a. Cr. — Sipontum Liv. 34, 45, 3. Tra i triumviri v'era un M. Baebius, che forse è lo stesso ricordato nella legge agraria del 643 = 111 a. Cr. (C. I 200 lin. 43: [*ex lege*] *pl*(*ebeive scito*), *quod M. Baebius tr*(*ibunus*) *pl*(*ebis*), *IIIvir coloni*[*a*]*e deducend*[*a*]*e rogavit* etc.).
a. 561 = 193 a. Cr. — Copia Liv. 34, 53, 2.
a. 562 = 192 a. Cr. — Valentia Liv. 35, 40, 6 cf. 34, 53, 1.
a. 570 = 184 a. Cr. — Potentia e Pisaurum Liv. 39, 44, 10.
a. 571 = 183 a. Cr. — Saturnia Liv. 39, 55, 9.
a. 571 = 183 a. Cr. — Mutina e Parma Liv. 39, 5, 7 segg.
a. 573 = 181 a. Cr. — Aquileia C. I 538 = V 873: *L. Manlius L. f. Acidinus triu*(*m*)*vir Aquileiae coloniae deducendae* cf. Liv. 39, 55, 5; 40, 3, 1. 2.
a. 573 = 181 a. Cr. — Graviscae C. I² elog. XXXII p. 200 = C. VI 1283: [*P. Claudius Ap. f. P. n. Pulcher colono*]*s adscripsit Cales co*(*n*)*s*(*ul*) *cum* [*L. Porcio, IIIvi*]*r coloniam deduxit Graviscam* cf. Liv. 40, 29, 1. 2.
a. 632 = 122 a. Cr. — Carthago Liv. epit. 60. Appian. bell. civ. 1, 24. Alla legge Rubria proposta prima a tale scopo, accenna la legge agraria del 643 = 111 a. Cr. (C. I 200 lin. 61). — *Tresviri* furono anche eletti per l'esecuzione della legge agraria Servilia del 691 = 63 a. Cr. (Cic. de leg. agr. 2, 12, 21), e in generale sono ricordati pure nella legge Bantina (C. I 197 lin. 51), nella Aci-

lia repetundarum del 631 o 632 = 123. 122 a. Cr. (C. I 198 lin. 13. 16. 22) e nell'agraria del 643 = 111 a. Cr. (C. I 200 lin. 15).

Col tempo però si vide mano a mano aumentare il numero dei commissari. La qual cosa potè dipendere o dall'essere venuto in uso di formare delle sottocommissioni nel seno stesso dei commissari, o pure dallo sviluppo che prese la democrazia, la quale potè ravvisare forse una maggiore guarentigia nel numero maggiore dei commissari. E benchè questi siano ricordati più per semplici assegnazioni di terre demaniali, anzichè per vere fondazioni di nuove colonie, pure sarà opportuno il menzionarli qui, anche perchè alcune di quelle ebbero per iscopo delle colonizzazioni.

quinqueviri agris dandis adsignandis,

Per modo che accanto e dopo i *triumviri* si hanno pure commissioni composte di *quinqueviri agris dandis adsignandis.* — C. I² elog. XXX p. 199: *M. Livius M. f. C. n. Drusus pontifex, trib(unus) mil(itum), Xvir stlit(ibus) iudic(andis), tr(ibunus) pl(ebis), Xvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) lege sua, et eodem anno Vvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) lege Saufe[i]a in magistratu occisus est.* La legge Saufeia, altrimenti ignota, fu forse emanata da un collega di Druso nel tribunato occupato con lui nel 663 = 91 a. Cr.; nel quale anno ricorrono le sue leggi agrarie (Liv. epit. 71. Appian. bell. civ. 1, 36 etc.). C. VI 3826: *M. Valerius M. f. M.' [n.] Messalla pontife[x], tr(ibunus) mil(itum iterum), q(uaestor), pr(aetor) urb(anus), co(n)[s(ul)], Vvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) i(udicandis), interr[ex]* etc. Fu console dell'anno 693 = 61 a. Cr. (cf. Cic. ad Att. 2, 7, 4; de prov. cons. 17, 41). *Quinqueviri agro Pomptino dividendo* sono ricordati nell'anno 371 = 383 a. Cr. (Liv. 6, 21, 4), e simili per assegnazioni avvenute molto più tardi in Praeneste e Venafrum (Liber. colon. p.

236, 14; 239, 7). Cf. Cic. de leg. agr. 2, 7, 17: « toties legibus agrariis curatores constituti sunt triumviri, quinqueviri, decemviri » etc.

decemviri agris dandis adsignandis,

Un aumento ancora maggiore si ebbe nel collegio dei *decemviri agris dandis adsignandis*. La menzione più antica di simili magistrati ricorre nell'anno 553 = 201 a. Cr., quando per dividere ai veterani, che aveano combattuto in Africa sotto Scipione, i demani nel Samnium e nell'Apulia, si elesse appunto una commissione di 10 magistrati (Liv. 34, 4, 1 segg. cf. 31, 49, 5). È più che incerta la tradizione circa la legge agraria di Spurio Cassio del 268 = 486 a. Cr. e per la quale si sarebbero nominati anche dei decemviri (Dionys. 8, 76). Seguono quelli creati nel 581 = 173 a. Cr. per la divisione dell'agro Ligustino e Gallico (Liv. 42, 4, 4), e gli altri per la legge Servilia del 691 = 63 a. Cr. circa il demanio fuori d'Italia (Cic. de leg. agr. 2, 15, 38). Nelle lapidi essi ricorrono, oltre che nell'elogio di Livio Druso riferito sotto i *quinqueviri*, in un altro relativo a Cesare Strabone, che fu edile nel 664 = 90 a. Cr. (Cic. Brut. 89, 305): C. I² elog. XXVII p. 198: *C. Iulius L. f. Caesar Strabo aed(ilis) cur(ulis), tr(ibunus) mil(itum) bis, Xvir agr(is) dand(is) adtr(ibuendis), pontif(ex)*. S'ignora a quale legge agraria si riferisca tale commissione (cf. Cic. de leg. agr. 2, 7, 17).

quindecemviri agris dandis;

Ma in questo tempo almeno non si andò più oltre di un collegio di *quindecimviri agris dandis*. E se ne ha ricordo soltanto in Plinio (nat. hist. 7, 43, 139), in persona di L. Metellus, che fu console nel 503 = 251 a. Cr. e 507 = 247 a. Cr. (Polyb. 1, 39, 8. Oros. 4, 9. Zonar. 8, 14 p. 393; 8, 16 p. 397). — Meno tecnici di questi sono i titoli di *triumviri agrarii* (Liv. 27, 21, 10) e *curatores* (Lex Iulia agraria del 695 = 59 a. Cr. Bruns, Fontes p. 95 cf. Cic. de leg. agr. 2, 7, 17).

Un'eccezione alla regola, che i commissari non dovessero essere meno di tre e in generale fossero di numero dispari, si ha nella legge agraria del 643 = 111 a. Cr., la quale (C. I 200 lin. 57 seg.) ricorda dei *duoviri*, che furono incaricati della assegnazione delle terre demaniali, l'uno probabilmente in Africa, l'altro in Corinto.

dopo Sulla e nell'Impero:

Se in questo tempo si fece a meno, come si è detto, di una legge decretante la colonizzazione o la semplice assegnazione, tanto più non vi fu bisogno di magistrati esecutori, eletti dal popolo. Qui s'incontrano per vero tre procedimenti diversi. L'uno, che talvolta lo stesso magistrato supremo è autorizzato a compiere l'atto; l'altro, che non di rado esso fa eleggere dei commissari al modo antico, e il terzo che egli nomini direttamente dei suoi delegati, non rivestiti punto di dignità di magistrato, e in genere scelti tra le persone che godevano della sua fiducia. Di questi procedimenti, i due primi ricorrono nel periodo di transizione dalla Repubblica all'Impero, e il secondo si alterna col terzo, il quale è costante e normale nell'età imperiale.

Il primo esempio di consoli incaricati dal popolo della deduzione di colonie, fu dato con la legge Appuleia del 654 = 100 a. Cr., la quale conferì al console Mario il potere di dare esecuzione alle colonizzazioni da lui stesso ordinate (Cic. pro Balb. 8, 21. Liv. epit. 69 cf. Appian. bell. civ. 1, 29 etc.). La medesima cosa avvenne nel 711 = 43 a. Cr., quando il senato commise ai consoli di quell'anno che facessero delle assegnazioni in Italia (Cic. Philipp. 5, 19, 53. Dio Cass. 46, 29), e ai due proconsoli della Gallia di fondare la colonia di Lugudunum (Dio Cass. 46, 50. Senec. ep. 91, 14). Qui però manca la legge e vi si sostituisce il senatoconsulto. A questa colonizzazione si ri-

ferisce l'iscrizione di Formiae (C. X 6087): *L. Munatius L. f. L. n. L. pron(epos) Plancus co(n)s(ul* a. 712), *cens(or), imp(erator) iter(um),.. agros divisit in Italia Beneventi, in Gallia colonias deduxit Lugudunum et Rauricam.*

Di commissioni elette secondo l'antico uso, non si hanno in questo tempo che soltanto le due seguenti.

vigintiviri agris dividendis,

La prima era composta di *vigintiviri agris dividendis* e fu creata in forza della legge Iulia agraria, emanata nel primo consolato di Cesare, il 695 = 59 a. Cr., con la quale a 20,000 tra soldati e cittadini furon divisi i demani dell'*ager Campanus* e del *campus Stellatis*, oltre alle terre dei privati, volontariamente vendute a tale scopo allo Stato (Varro de re r. 1, 2, 10. Cic. ad Att. 2, 6, 2. 7, 3; 9, 2ª, 1. Vell. 2, 45, 2. Plin. nat. hist. 7, 52, 176. Suet. Aug. 4 cf. Caes. 20. Dio Cass. 38, 1. Liber. colon. p. 231, 8). Questa commissione fu così numerosa, perchè si divise in tante sottocommissioni quante erano le singole assegnazioni da farsi; e i *quinqueviri agris dandis adsignandis iudicandis* ricordati nell'elogio su riferito di Messalla, facean parte appunto di quella, e forse loro spettò soltanto la *iudicatio*, cioè il decidere le questioni di proprietà che potevano sorgere in quell'occasione.

septemviri agris dandis adsignandis.

La seconda era formata di *septemviri agris dandis adsignandis*, che son quelli creati per eseguire la legge agraria del tribuno L. Antonius nel 710 = 44 a. Cr., con la quale si ordinava la divisione di tutto l'*ager publicus* ancora esistente in Italia, comprese le paludi Pontine (Dio Cass. 45, 9), a favore di veterani e di cittadini (Cic. Philipp. 5, 7, 21. 13, 33; 6, 5, 14; 8, 9, 26 cf. Drumann, Geschichte Roms 1 p. 114).

Ma più frequente, e specialmente nell'Impero l'unico modo fu quello della delegazio-

ne diretta del capo dello Stato. Così vediamo Sulla mandare suo fratello Publio, allora forse neanche questore, a fondare la colonia Cornelia Veneria in Pompeii (Cic. pro Sull. 21, 62); e privati o ufficiali dell'esercito furon quelli delegati da Cesare sia per semplici assegnazioni (Cic. ad fam. 13, 4. 5. 7, 8; ad Att. 16, 16ᵃ, 5), sia anche per deduzione di colonie (Suet. Tib. 4 cf. Imhoof, Monn. grecques p. 253; Wien. numism. Zeitschrift 1884 p. 295). Al tempo del Triumvirato si riferisce p. e. il *praefectus legionis XXVI et VII Lucae ad agros dividendos* (C. VI 1460). — Gl'imperatori poi solevano servirsi di militari non d'alto grado e di persone che non occupavano eminenti cariche (v. p. e. Hygin. de cond. agr. p. 121), escludendo anzi quelle che avessero appartenuto all'ordine senatorio. A questa norma non fanno eccezione se non i *curatores restituendae Campaniae*, che Tito dopo la catastrofe di Pompei fece sorteggiare fra *consulares*, e che pare siano stati incaricati anche di assegnazioni (Suet. Tib. 8. Dio Cass. 66, 24), ed Herodes Atticus, console nel 143 d. Cr., il quale da Antonino Pio fu incaricato di fondare la colonia di Canusium, nell'Apulia (Philostrat. vit. soph. 2, 1, 5 p. 551). Anche Nerva per la sua legge agraria si rivolse a senatorii (Dio Cass. 68, 2. Plin. epist. 7, 31, 4), e una lapide frammentaria ce ne conserva memoria, benchè il nome della persona manchi (C. VI 1548): ... [*misso a*] *divo Nerva ad agros dividendos*, ... [*comiti imp*(*eratoris*)] *Caesaris Nervae Traiani Aug*(*usti*) etc. (cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 737 seg. 3 p. 995 seg.).

Elezione e poteri dei commissari.

Per la elezione a commissari della colonizzazione o della semplice assegnazione, in quanto e finchè essi ebbero dignità di magistrato, cioè in genere fino alla dittatura di Sulla, non si richiedevano condizioni particolari nei candida-

ti, tranne questa, che il magistrato proponente la legge speciale non potesse farsi eleggere commissario (Cic. de leg. agr. 2, 8, 21); benchè non manchi qualche eccezione a questa norma (Liv. 35, 9, 7 cf. C. I p. 95). Forse in alcuni casi poteva ottenersi la dispensa da tale divieto; e non è improbabile che ciò sia avvenuto in persona di *L. Livius .... Drusus .... Xvir a(gris) d(andis) a(dsignandis) lege sua* etc. (C. I² elog. XXX p. 199). Dagli esempii riferiti di sopra si vede, che in generale erano elegibili così dei giovani, appena entrati nella via delle magistrature, come adulti pervenuti fino al consolato. Infatti tra i *decemviri* creati per l'assegnazione dell'anno 553 = 201 a. Cr. si trovano quattro consolari, compreso un console in funzione, mentre un decemviro, T. Flaminius, che non ancora era stato questore (Liv. 31, 4), quasi nello stesso tempo fece parte di un'altra commissione simile (Plut. Flam. 1. Liv. 31, 49, 6). Così pure nel triumvirato del 570 = 184 a. Cr. entrò quel Q. Fulvius Nobilior (Liv. 39, 44, 10), allora giovanissimo, essendo ancora *praetextatus* nel 574 = 180 a. Cr. (Liv. 40, 42). A capo del *decemvirato* del 581 = 137 a. Cr. era M. Aemilius Lepidus, pontefice massimo e *princeps senatus* (Liv. 42, 4, 4). Questa mancanza di condizioni gerarchiche e quindi di età nei candidati, dipendeva dal fatto, che tali magistrature erano straordinarie. Per la medesima ragione esse non aveano un posto determinato nell'ordine gerarchico dei magistrati ordinari, e potevano essere cumulate con alcuni di questi (Cic. de leg. agr. 2, 13, 34), p. e. col consolato e il tribunato della plebe (Lex agraria del 643 = 111 a. Cr. C. I 200 lin. 43. Elogio di Livius Drusus su riferito. Plut. C. Gracch. 10. Appian. bell. civ. 1, 21), o col solo consolato (Liv. 33, 28, 2; 34, 45, 2; 39, 55, 9; 35, 9, 7 cf. 34; 53) e con la pretura (Liv. 32, 29, 4 cf. 33, 28, 2).

La elezione avveniva per lo più in comizi tributi (Cic. de leg. agr. 2, 7, 17), che fino al tempo dei Gracchi furono presieduti a tale scopo da consoli (Liv. 8, 16, 14; 9, 28, 8) o dal pretore urbano (Liv. 10, 21, 9; 34, 53, 2; 37, 46, 10), e dopo quel tempo dai tribuni della plebe (Cic. de leg. agr. 2, 7, 16. 8, 20), quegli stessi che allora solevano essere i proponenti di leggi agrarie. Una volta sola, con la legge Servilia del 691 = 63 a. Cr., si propose che la elezione si facesse in *comitia tributa laeviora*, cioè composti di sole 17 tribù invece di 35, come usava per la elezione del pontefice massimo (Cic. de leg. agr. 2, 7, 16. 17. 18; 2, 8, 21). Per ottenere poi l'investitura e il riconoscimento (*lex curiata*), i commissari non potevano da sè, dopo essere stati eletti, convocare i comizi curiati (Cic. de leg. agr. 2, 11, 28 cf. Mommsen, Staatsrecht 1 p. 193).

Di quali poteri fossero investiti i nostri commissari, era cosa che determinava la legge stessa, con la quale si decretava la colonizzazione. Come però da una parte in questa o in una semplice assegnazione di terre la loro attività era sempre la medesima, e dall'altra frequentissime divennero col tempo le nomine di tali commissioni, così si può credere essersi a poco a poco formata una specie di schema di attribuzioni generali, il quale serviva come di modello a ogni legge coloniaria. Così non poteva certamente in essa mancare l'attribuzione riguardante il modo di compiere la divisione delle terre e la misura delle singole parcelle da assegnare. E un esempio se ne ha nella legge agraria di Cesare del 695 = 59 a. Cr., detta anche lex Mamilia Roscia Peducea Alliena Fabia dai cinque commissari che la compilarono, e la quale doveva servire di guida alla deduzione delle colonie ordinate da Cesare (Mommsen, röm. Feldmesser 2 p. 223 segg. Rudorff p. 333 cf. Marquardt, Staatsv. 1 p. 115). Nè mancava

pure quella indispensabile, di ordinare il nuovo comune, cioè non solamente di dare ad esso uno statuto (*lex coloniae*), sia che si trattasse di colonia romana, sia latina; ma anche di iniziarvi la vita amministrativa, nominando p. e. i primi magistrati locali e sacerdoti e i primi decurioni o senatori (Lex colon. Iul. Genetivae C. II 5439 c. 66. 125. Cic. de leg. agr. 2, 35, 196). Anche il diritto di imporre multe per contravvenzioni o altri reati commessi relativamente alla fondazione della colonia, forse non mancò, benchè se ne abbia soltanto un esempio nella sudetta legge agraria di Cesare (Bruns, Fontes p. 94), la quale stabiliva che i commissari potessero multare per 5000 sesterzi ogni indebita rimozione dei termini divisori delle terre assegnate ai coloni.

Come tutte le leggi speciali, però, anche quelle che istituivano i nostri commissari contenevano talvolta delle disposizioni particolari circa le loro attribuzioni. Noi vediamo, infatti, con la legge Servilia del 691 = 63 a. Cr. rivestiti di insegne magistrali pari a quelle dei pretori, i *decemviri* da essa istituiti, per modo che loro spettavano littori e indennità di viaggio (Cic. de leg. agr. 2, 13, 32 cf. 1, 3, 9). Nella colonizzazione di Potentia e di Pisaurum nel 570 = 184 a. Cr., i commissari sono autorizzati a dare la cittadinanza romana a stranieri che s'inscrivevano come coloni (Cic. Brut. 20, 79). La medesima cosa dispose la legge Appuleia del 654 = 100 a. Cr. rispetto alle colonie da fondarsi da Mario, limitandosi però il numero degli stranieri a tre per ogni colonia (Cic. pro Balbo 21, 48). Così mentre prima del secolo VII i conflitti sorti fra lo Stato e i privati, quando questi impugnavano la qualità demaniale di alcune terre da assegnare, eran risolti dai censori o, in mancanza di essi, dai consoli o pretori (Liv. 4, 8, 2; 40, 51, 8. C. VI 919 cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 461), una legge di Tiberio Gracco, seguita a quella del 621 = 133 a. Cr., at-

tribuì tale *iudicatio* ai triumviri da questa istituiti (Liv. epit. 58), donde il titolo di *IIIviri agris iudicandis* che essi portano in alcuni cippi terminali (C. I 552-556). Essi ne furon privati quattro anni dopo (Appian. bell. civ. 1, 19 cf. Fest. p. 134); ma più tardi ne vediamo investiti altri commissarii, come Cesare Strabone *Xvir agr(is) dand(is) adtr(ibuendis) iud(icandis)*, che fu edile nei 664 = 90 a. Cr. (C. I² elog. XXVII p. 199), i *decemviri* istituiti dalla legge Servilia (Cic. de leg. agr. 2, 13, 34) e i *Vviri a(gris) d(andis) a(dsignandis) i(udicandis)*, che facean parte dei *vigintiviri* della legge di Cesare del 695 = 59 a. Cr. (C. VI 3826). Nell'esercizio di questo potere giudicante era competente ogni singolo commissario (Cic. de leg. agr. 2, 13, 34). Dipendeva poi dalle disposizioni della legge speciale il determinare, se il procedimento dovesse essere nella forma della *cognitio*, cioè senza concorso di giurati, ovvero della procedura civile, cioè con quel concorso. Forse giudicarono nel primo modo i *triumviri* della legge di Tiberio Gracco, nel secondo i *decemviri* della legge Servilia (Cic. de leg. agr. 2, 13 cf. Mommsen, Staatsrecht 2 p. 634).

Non ostante che in genere la durata di questi poteri cessasse col cessare del mandato conferito ai commissari, pure la legge speciale soleva stabilire un massimo, che nei primi tempi fu biennale (Liv. 34, 53, 2; 35, 9, 7) o triennale (Liv. 32, 29, 4 cf. 34, 45, 2. 53, 2 cf. 35, 40, 6), dalla fine del secolo VII, quinquennale (Cic. de leg. agr. 2, 13, 32). L'annuità non si ebbe che con la legge di Tiberio Gracco (Appian. bell. civ. 1, 9); e infatti i suoi *triumviri* sono dati fra i magistrati annui (Lex repetundarum C. I 198 lin. 13. 16. 22. Lex Bantina C. I 197 lin. 15). Essi furono aboliti con la lex Thoria del 635 o 636 = 119. 118 a. Cr. (Appian. bell. civ. 1, 27).

Da quanto si è fin qui esposto e da quello che

or ora diremo sulla divisione delle terre, si vede come le colonie siano state uno dei principali istituti politici dei Romani, di cui l'applicazione fu così frequente, da formare una specie di ordinamento consuetudinario stabile, rispetto ad alcune parti specialmente, come la legislazione, la formazione dei commissari esecutivi etc. V'erano però nelle singole colonizzazioni delle cose, che o non avean d'uopo di essere una volta per tutte determinate, ovvero che soltanto in casi particolari richiedevano delle norme speciali. Fra queste bisogna porre ciò che riguarda la condizione giuridica richiesta pei coloni e il modo della loro inscrizione o scelta; intorno a cui le fonti relative alla fondazione di ogni colonia per lo più tacciono, o solamente di rado vi accennano.

Condizione giuridica dei coloni.

Ora, riguardo alla qualità richiesta nei coloni, si può affermare essere stata regola generale, che essi dovessero essere cittadini Romani. E ciò non solamente perchè le colonie romane (eccetto naturalmente le latine) costituivano un vero comune dello Stato, e le terre assegnate ai coloni divenivano *agri privati ex iure Quiritium*, cioè proprie dei cittadini Romani; ma perchè esse eran pure, almeno nei primi tempi, veri presidii militari distaccati dall'*exercitus centuriatus*, cioè dal complesso dei cittadini censiti, e più tardi si fondarono insieme con questo scopo e con quello di provvedere alla parte proletaria della cittadinanza, sia questa la plebe propriamente detta, sia la massa dei veterani. L'esser poi *liberti* piuttosto che *ingenui*, non sembra essere stato un impedimento a divenir coloni; quantunque vi sia ragione per credere, che in generale i secondi siano stati preferiti ai primi, perchè è noto come i liberti non servissero nell'esercito e non pigliassero parte alle semplici assegnazioni delle terre demaniali. Ad ogni modo, se dei liberti furon talvolta man-

dati come coloni, ciò dovè avvenire in casi eccezionali e forse per colonie fuori d'Italia, come si ha nell'unico caso da noi conosciuto di quelli spediti da Cesare a colonizzare Corinthus (Strab. 8, 6, 23 p. 381: (Corinto) ἀνελήφθη πάλιν ὑπὸ Καίσαρος τοῦ θεοῦ...... ἐποίκους πέμψαντος τοῦ ἀπελευθερικοῦ γένους πλείστους cf. Suet. Caes. 42). E che Cesare facesse ciò anche altrove, è provato indirettamente dal fatto, che nella colonia Iulia Genetiva da lui fondata nella Spagna, lo statuto della medesima ammetteva che un liberto vi potesse essere nominato decurione (C. II 5439 c. 105), e dal vedersi nella colonia di Curubis, anche istituita da Cesare, un liberto divenire duumviro nel 709 = 45 a. Cr. (C. VIII 977) e in Cartagine un altro edile (C. X 6104); ciò che in generale non era permesso, almeno nei buoni tempi, in altri comuni romani (cf. Ephem. epigr. 2 p. 132). Un documento epigrafico greco, della prima metà del secolo VI di Roma, contenente due lettere di re Filippo V di Macedonia, l'alleato di Annibale, ai Larisei della Tessaglia (Hermes 17 p. 467 segg.), mostra come anche prima del tempo di Cesare non fosse sconosciuto l'uso di dedurre come coloni dei liberti, affermando il re che, con l'aumento continuo della cittadinanza romana per effetto delle manomissioni di schiavi, fu possibile a Roma di fondare circa 70 colonie. Il che secondo il Mommsen (ivi p. 481) va inteso nel senso, non già che i Romani avessero ricorso alle manomissioni con lo scopo di avere maggior numero di persone da spedire come coloni, nè che questi per la massima parte fossero stati forniti da liberti; ma che l'aumento dei cittadini avverandosi con questo mezzo, permise ad essi di poter fondare un numero sì grande di colonie.

Ma se le *coloniae civium Romanorum* eran composte per regola di cittadini Romani, non

era però assolutamente escluso che anche degli stranieri vi potessero essere ammessi, principalmente quelli che appartenevano a Stati, i quali erano in rapporti internazionali con Roma. Ciò rispetto agli alleati in genere è attestato in una delle definizioni, che gli antichi stessi ci han lasciato della colonia romana (Serv. Aen. 1, 12: « colonia est .... autem pars civium (Romanorum) aut sociorum missa, ubi rem publicam habeant » etc.); e riguardo ai Latini in ispecie è pure confermato dal fatto, che nell'assegnazione, per altro non coloniaria, dell'ager Ligustinus e Gallicus avvenuta nel 581 = 173 a. Cr. una commissione di decemviri divise « dena iugera in singulos (cives Romanos), sociis nominis Latini terna » (Liv. 42, 4, 4). E probabilmente ad essi o in generale ai soci Italici accenna spesso la legge agraria del 643 = 111 a. Cr. (C. I 200 lin. 55. 59. 60. 66. 68 cf. lin. 45), ove parla di assegnazioni fatte *colono* (cioè cittadino Romano) *eive quei in coloni numero scriptus est* (alleato). S'intende poi la preferenza data ai Latini, quando si considera che essi potevano, a cagione della reciprocità del *ius commercii*, possedere terre sul suolo e secondo il diritto romano. Se non che, la inscrizione del Latino o socio come colono non portava per necessità la conseguenza, che egli divenisse per questo *civis Romanus* (Liv. 34, 42, 5: « novum ius eo anno — 559 = 195 a. Cr. a Ferentinatibus temptatum, ut Latini qui in coloniam Romanam nomina dedissent, cives Romani essent. Puteolos Salernumque et Buxentum adscripti coloni qui nomina dederant [et] cum ob id se pro civibus Romanis ferrent, senatus iudicavit non esse eos cives Romanos »). L'ammissione in genere di stranieri, come eccezione, dovea dunque esser contenuta nella legge che decretava la colonia; e così del pari l'autorizzazione a conceder loro, in tutto o in parte, la cittadinanza romana.

Della qual cosa si hanno due esempi, l'uno della legge del 570 = 184 a. Cr. che istituì le colonie di Potentia e Pisaurum (Cic. Brut. 20, 79), l'altro della legge Appuleia del 654 = 100 a. Cr., la quale autorizzò Mario ad ammettere per ognuna delle sue colonie tre stranieri (Cic. pro Balb. 21, 48). Un esempio di stranieri non alleati di Roma, ammessi come coloni, si ha in Patrae, dove Augusto oltre ai veterani delle legioni X e XII, permise che fossero anche inscritti dei Greci dei vicini luoghi (Paus. 7, 18, 5).

Nelle *coloniae civium Latinorum*, per contrario, l'elemento composto di cittadini Romani rappresentava la minoranza, laddove la maggior parte dei coloni era formata di stranieri e specialmente di soci italici. E l'inscriversi in esse dei cittadini portava con sè la perdita della cittadinanza romana e l'acquisto della latina (Gai. 1, 31; 3, 56 cf. Cic. pro domo 30, 78; pro Caec. 30, 98. Boeth. in Cic. Topic. p. 302 Orelli).

Arruolamento dei coloni. Tra le istruzioni che la legge decretante la colonizzazione dava ai commissari esecutori, non dovea certo mancare quella riguardante il modo di arruolare i coloni, come si può anche dedurre dal fatto ora indicato della inscrizione di stranieri. Questo modo era per regola l'offerta di volontari, *nomen dare*, *adscribere* (Fest. epit. p. 14: « adscripti dicebantur, qui in colonias nomina dedissent, ut essent coloni » cf. Cic. de domo 3, 78; pro Caec. 30, 98. Liv. 1, 11, 4; 3, 1, 7; 4, 1, 7; 10, 21, 10 etc.). Quando però questi mancavano, si ricorreva alla leva, come fu p. e. con la colonia di Velitrae nel 262 = 492 a. Cr. (Dionys. 7, 13. Plut. Coriol. 13) e in altri casi ancora (Dionys. 7, 27; 9, 59). Ma in questa circostanza, come i commissari difettavano di imperio militare, così la leva era ordinata dai consoli (Liv. 37, 46, 10). È

naturale poi che, quando le colonie ebbero più lo scopo di provvedere al proletariato, i volontari non dovessero far difetto, anzi che fra loro si dovesse piuttostò fare una scelta. Nè altrimenti fu con le colonie formate di veterani e di interi corpi militari. Le lapidi ricordano talvolta la inscrizione nelle colonie, usando la formola tecnica *deducere in coloniam:* C. V 2501 (Ateste): *M. Billienus M. f. Rom*(*ilia*) *Actiacus legione XI proelio navali facto in coloniam deductus* etc. IX 4684 (Reate): *C. Iulio C. f. Longino domo Voltinia Philippis Macedonia veteranus leg*(*ionis*) *VIII Aug*(*ustae*) *deductus ab divo Augusto Vespasiano* etc. X 867 (Pompeii, = C. III Dipl. IX p. 1959): *Imp*(*erator*) *Caesar Vespasianus Aug*(*ustus*) .... *veteranis, qui militaverunt in classe Misenensi sub Sex. Lucilio Basso, qui sena et vicena stipendia aut plura meruerant et sunt deducti Paestum* etc. 3903 (Capua) ...... [*c*]*um L. An*[*tistius Campanus emeritis omnibu*]*s militiae stipe*[*ndiis cousecutus per gravissi*]*ma et periculo*[*si*]*ssima bella iudicia dei C*[*aesaris et divi Augusti*] *deductusque a*[*b hoc in coloniam* ...] *nostram* etc. Spesso s'incontrano pure le formole: *allectus in coloniam* (C. II 4249) o *decurio adlectus in coloniam* (C. II 4263)), *translatus in coloniam* (C. II 4277), *adsignatus colonus ex municipio* (C. III 1322), *sublectus in numerum colonorum* (Orelli-Henzen 6991); ma in questi casi non è sempre certo se si tratti piuttosto di conferimento di cittadinanza municipale (*adlectio*), che di inscrizione in una nuova colonia. 1)

Cittadinanza comunale dei coloni:

Uno degli effetti derivanti dalla inscrizione in una colonia, era quello che riguardava il nuovo rapporto comunale dei coloni. Quando in Italia, col tempo, l'ordinamento municipale si venne sempre più allargando, per modo

1) Vedi nel nostro Dizionario epigrafico etc. sotto la parola *Allectio* p. 416.

che lo Stato prese una forma federale di comuni o repubbliche autonomi, a lato al diritto di cittadinanza romana sorse anche l'altro di una cittadinanza locale o comunale (*origo*, *domus*), di fronte a cui quello divenne un vero diritto di nazionalità. E il rapporto che si stabilì tra l'uno e l'altro consistè in questo, che la cittadinanza comunale fu subordinata per guisa alla romana, che non vi potesse per regola esser cittadino Romano il quale non fosse insieme cittadino (*municeps*, *colonus*, *civis*) di un comune. La istituzione sorse senza dubbio come una conseguenza necessaria dell'autonomia stessa dei comuni, che nel divenir tali, da Stati sovrani quali furono prima, conservarono insieme con altre istituzioni patrie anche questa della cittadinanza propria, che si poteva in genere acquistare nei medesimi modi che si acquistava la romana. Ma essa fu formulata da Roma e posta in quella relazione di coordinamento alla romana, perchè soltanto così era possibile di applicare il principio, che il comune fosse organo amministrativo dello Stato, il quale per mezzo di esso e specialmente dei carichi locali (*munera*) si spogliava di parecchie funzioni. Ora, questa connessione tra le due cittadinanze si ottenne col mettere in rapporto i comuni coi distretti amministrativi dello Stato, le tribù. Ogni comune era inscritto in una tribù, e la tribù personale di ogni cittadino Romano, cioè il legame che l'univa allo Stato, non fu più quella in cui egli possedeva una proprietà fondiaria, come era stato un tempo, bensì la tribù stessa della sua patria, dell'*origo*.

Ma, se da prima la cittadinanza municipale si ammise soltanto per l'Italia e pei comuni di diritto romano (*municipia* e *coloniae civium Romanorum*), più tardi essa fu riconosciuta anche nelle provincie, e non solamente per i medesimi comuni che mano a mano vi si an-

davano aumentando pel conferimento della cittadinanza romana; ma anche per tutte le altre città di diritto latino, alleate o semplicemente straniere, come quelle che essendo incardinate nell'organamento dello Stato, si consideravano anch'esse siccome dei quasi comuni. Questo riconoscimento cominciò in Italia con le colonie di diritto latino, abolendosi l'antico principio di incompatibilità tra la cittadinanza romana e la latina, e riconoscendosi questa siccome pari a quella di un comune romano. E giacchè fino al tempo dei Gracchi quell'incompatibilità esisteva ancora, così si può credere che la nuova norma sia sorta a un dipresso circa l'età della guerra sociale (cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 642 seg.). Nè v'è ragione per non ammettere, che prima di questo tempo, quando in Italia v'erano altri Stati alleati più o meno nella condizione dei Latini, essa non sia stata pure a loro applicata. Quanto agli stessi alleati e in genere alle altre città straniere delle provincie, certo è che essa nell'Impero ebbe un valore generale. Per modo che allora un Latino, un alleato o uno straniero che avesse ottenuto personalmente la cittadinanza romana, conservava come comunale quella della sua patria, rimasta ancora nella condizione di città latina, alleata o straniera, e non essendo questa per conseguenza compresa in una tribù romana, a lui se ne conferiva una scelta ad arbitrio dallo Stato. 1)

Qual'era dunque la cittadinanza comunale dei coloni, o meglio quali mutamenti avvenivano in essa per effetto della deduzione in una colonia? Quantunque qui le fonti taccia-

1) Intorno a questa dottrina della cittadinanza municipale vedi la nostra monografia: *Il diritto di cittadinanza Romana* etc. negli Atti dell'Accademia dei Lincei Vol. I. Serie 3ª (1877) e Mommsen, Staatsrecht 3 p. 779 segg.; Hermes 19 p. 2 seg. 62 segg.

no, e solamente in parte siano di qualche sussidio le iscrizioni, pure non è del tutto impossibile il rispondere con qualche fondamento al quesito. È d'uopo però procedere col distinguere dei casi tra loro diversi.

Latino, alleato o straniero dedotto in colonia romana;

Si è già osservato innanzi (p. 61), che in genere gli stranieri e i Latini non di diritto, ma soltanto se la legge che decretava la colonia lo permetteva, acquistavano la cittadinanza romana. In questo caso, come per regola ogni deduzione di colonia importava la creazione di un nuovo comune, così essi a un tempo acquistavano anche la cittadinanza in questo. E poichè il comune o sorgeva col sorgere di una nuova tribù, ovvero era inscritto in una già esistente, così essa diveniva anche la tribù di quei coloni. I medesimi effetti avevan luogo, quando la colonizzazione era semplicemente diretta a rafforzare la popolazione di una antica colonia. Se poi la legge non conferiva la cittadinanza romana al Latino, all'alleato o allo straniero, ciò che per altro dovè avvenire molto di rado, perchè il fatto stesso della loro ammissione in una colonia di cittadini Romani era per sè una eccezione, allora essi mancavano necessariamente di tribù, ma certo non della cittadinanza comunale nella colonia stessa. E come è probabile che essi si siano trovati provvisoriamente nella medesima condizione degli antichi abitanti del luogo colonizzato, cioè di cittadini Romani senza diritti politici, così quando più tardi con quelli ricevevano la piena cittadinanza, erano anche inscritti nella tribù della colonia.

Romano dedotto in colonia latina;

Un tempo, fin nell'età dei Gracchi, quando vi era ancora incompatibilità tra la cittadinanza romana e la latina, il cittadino Romano con la deduzione perdeva la prima e quindi l'inscrizione nella tribù, e acquistava la cittadinanza latina nella colonia. Ma anche

allorchè più tardi quella incompatibilità scomparve, egli non ebbe una doppia cittadinanza, perchè questa non valse che pel cittadino Romano, il quale nel divenire colono in una colonia latina cessava di esser tale e diveniva *civis Latinus*. Potendo egli però in questa qualità ritenere o acquistare proprietà sul suolo romano, di fronte a Roma rimaneva siccome *municeps* (p. 15); e soltanto in questo caso si può dire che il Latino conservava l'antica cittadinanza romana, quasi fosse comunale.

Latino, alleato o straniero dedotto in colonia latina;

Par la ragione or ora detta, cioè che la doppia cittadinanza non era ammessa che in persona del cittadino Romano, è chiaro che i Latini, gli alleati e gli stranieri per effetto della deduzione perdevano la loro antica cittadinanza e acquistavano la latina della colonia; tranne che il Latino non faceva che semplicemente tramutarla da quella della colonia o municipio a cui apparteneva, in quella della colonia in cui era dedotto.

Romano dedotto in colonia romana.

Che un cittadino Romano potesse a un tempo avere la cittadinanza municipale in due o più comuni, è cosa di cui non si può dubitare, se si pon mente che quella cittadinanza si poteva conseguire, oltre che con la nascita in un comune, anche con l'esservi eletto (*allectio*), con l'esservi adottato da un cittadino del luogo (*adoptio*) e perfino col domiciliarvi (Dig. 50, 1, 1 pr. cf. Cod. Iust. 10, 39, 7). E che in uno di questi tre ultimi casi la nuova cittadinanza non distruggesse quella acquistata per nascita, è provato largamente dalle iscrizioni. Si potrebbe quindi supporre, che il cittadino Romano, non originario di Roma, ma di altro comune di diritto romano ovvero di uno Stato alleato o straniero, essendo mandato colono in una colonia *civium Romanorum*, conservasse l'antica cittadinanza di origine e pigliasse insieme anche quella della colonia. Nondimeno, pare che in-

vece egli perdesse l'antica e acquistasse soltanto la nuova coloniaria. La qual cosa è provata da parecchie iscrizioni, in cui si vedono per lo più veterani, che per effetto della deduzione in una colonia mutavano la tribù, lasciando quella in cui era inscritto il loro comune originario e pigliando l'altra della colonia; il che, come si è osservato sopra, è sempre indizio del mutamento della cittadinanza municipale. Così, per citare alcuni esempi, un L. Ennius Optatus, di patria incerta ma inscritta nella tribù *Scaptia*, dedotto colono in Dertona, prende la tribù di questa, la *Pomptina* (C. VI 2466). Un L. Licinius Lepidus, originario di Verona che era inscritta nella *Poblilia*, porta come tribù la *Claudia*, a cui apparteneva Savaria, ove fu dedotto colono (C. III 4188). C. Iulius Longinus, di Philippi nella Macedonia, dedotto da Vespasiano in Reate, muta la tribù *Voltinia* di quella città nella *Quirina* di questa (C. IX 4684). E uno invece originario di Reate, un T. Titius Felix, muta la *Quirina* nella *Pollia*, in cui era inscritta Pollentia, luogo di deduzione (C. V 7619). Un militare dedotto in Beneventum ha la tribù di questa, cioè la *Stellatina*, laddove avrebbe dovuto avere la *Poblilia* in cui si vede inscritto il padre, essendo originario di altro luogo (C. IX 1616). Un M. Valerius Capellianus, di Damania, dedotto nella colonia Caesaraugusta, ha la doppia tribù, l'*Aniensis* di questa città e la *Galeria* di quella (C. II 4249); ciò che è da attribuire piuttosto ad ignoranza, che all'essere egli rimasto cittadino anche nella sua patria. Certo, non mancano casi, in cui si vede non mutata la tribù per effetto di deduzione coloniaria (p. e. C. III 4057. IX 4682. 4685 etc.); ma essi sono troppo scarsi di fronte agli altri contrari, per venire a una conclusione opposta a quella enunciata, cioè che per regola la deduzione in una colonia era seguita

da un mutamento nel rapporto della cittadinanza municipale.

Divisione in genere del territorio coloniale.

Ogni colonizzazione effettiva era accompagnata da una divisione di terre demaniali fra i coloni, anche quella che non portava con sè la fondazione di una nuova città. Egli è che le colonie, oltre ad avere avuto per lo più lo scopo di provvedere insieme alla difesa delle nuove conquiste e alla parte povera della popolazione romana, costituivano d'ordinario dei nuovi comuni, e come tali anche in questo rispetto esse dovevano essere *quasi effigies parvae simulacraque populi Romani* (Gell. 16, 13). Il racconto della fondazione di Roma, riguardo alla divisione primitiva di tutto il territorio dello Stato, non è che l'esemplificazione leggendaria delle assegnazioni coloniarie dei tempi storici. Come Romolo divide per modo quel territorio, che una parte resti quale demanio dello Stato, un'altra sia destinata a dotazione dei templi, e la terza assegnata alle 30 curie e per esse ai singoli cittadini che le compongono, nella misura di due iugeri per ogni capo di famiglia (Dionys. 2, 7. 74. Plut. Rom. 27; Numa 16. Varro, de re r. 1, 10, 2. Fest. epit. p. 53. Plin. nat. hist. 18, 2, 7 cf. Cic. de re pub. 2, 14, 26. Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 153, 27 segg. etc.); così lo stesso avviene nella fondazione di una colonia. Anche il rito così detto etrusco o italico, secondo il quale si pongono le basi della nuova città: la presa degli auspici per parte del fondatore (*conditor*), vestito del *cinctus Gabinus* e col capo coperto della toga (Appian. bell. civ. 1, 24. Cic. de leg. agr. 2, 12, 31; Philipp. 2, 40, 102 etc.); il modo onde egli esegue il *sulcus primigenius*, con l'aratro tirato da un bue a destra e da una vacca a sinistra, determinando così il luogo ove debbono sorgere le mura e le porte della

città (Varro, de l. Lat. 5, 143. Serv. Aen. 5, 755. Isid. orig. 15, 2, 3. Fest. p. 302 cf. Plut. Rom. 11. Dionys. 1, 88. Dio Cass. 72, 15 etc.); l'ordine militare con cui i coloni sono condotti da Roma (Cic. de leg. agr. 2, 32, 86; Philipp. 2, 40, 102. Plut. C. Gracch. 11 cf. Appian. bell. civ. 2, 120; 3, 81 etc.); son tutte cerimonie, che dall'uso conservatosene fin nell'età imperiale, vengono attribuite anche al fondatore Romolo. Al pomerio della colonia, segnato mediante la *circumductio aratri*, accennano lo statuto della colonia Iulia Genetiva decretata da Cesare (C. II 5439 c. 73): *ne quis intra fines oppidi colon(iae)ve, qua aratro circumductum erit, hominem mortuom infert* etc., e un cippo terminale di Capua, relativo anch'esso a una colonizzazione di Cesare (C. X 3825): *Iussu imp(eratoris) Caesaris qua aratrum ductum est.* In che modo la città dovesse essere munita di mura, torri e vallo, e sorgere possibilmente nel centro del territorio coloniale; dove s'avessero da costruire il foro e i principali edifici pubblici e sacri, eran tutte cose stabilite appunto nella teoria del rito di fondazione (v. Nissen, Das Templum etc.).

Demanio della colonia.

Quella parte del territorio coloniale che non era essegnata in proprietà ai coloni, formava il demanio del nuovo comune ed era composta di agri coltivati, pascoli, selve, *subsiciva* e così via, come p. e. è in genere indicato nello statuto su detto della colonia Genetiva (C. II 5439 c. 82: *Qui agri quaeque silvae quaeq(ue) aedificia c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae), quibus publice utantur, data adtributa erunt* etc.). I primi, detti anche *agri fructuarii* (Cic. ad fam. 8, 9, 4), *agri vectigales* (Hygin. de cond. agr. p. 116, 5. Dig. 6, 3, 1), *loca publica* (Frontin. de contr. p. 20, 7. 21, 4. 55, 16), *praedia publica* (Dig. 19, 2, 53; 50, 8, 5. Gai. 3, 155

etc.), eran quelli specialmente che la colonia e in genere ogni municipio possedeva a titolo di proprietà privata, in quanto che, come dice Ulpiano (Dig. 50, 16, 15), « bona civitatis abusive publica dicta sunt; sola enim ea publica sunt, quae populi Romani sunt » cf. 50, 16, 16 (Gaio): « nam publica appellatio in compluribus causis ad populum Romanum respicit: civitates enim privatorum loco habentur »). I pascoli poi, parte eran dati in proprietà comune (*compascua communia*) a quei coloni, i cui fondi erano a quelli attigui, senza però che potessero tra loro dividerseli (Frontin. de controv. p. 15, 4 seg. 48, 22 segg. Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 152, 12 segg. Hygin. de limit. p. 201, 13. 202, 2), parte eran propri della colonia (*pascua publica*). E in questo caso o l'uso poteva spettare a tutti i coloni o essere riservato ai soli decurioni, cui era concesso il diritto di deliberarne la vendita, o pure essere attribuita in tal modo la proprietà alla persona stessa della colonia, che neppure un decreto dei decurioni potesse permetterne la vendita (Frontin. de controv. p. 54, 17 segg. Hygin. de limit. const. p. 197, 20 segg.). Le medesime disposizioni in generale valevano rispetto alle selve (Frontin. de controv. p. 54, 17-20. 55, 5. Hygin. de limit. const. p. 197, 20. 198, 2). Quanto ai *subsiciva*, essi eran composti di quella parte del territorio coloniale, che per la sua giacitura non essendo acconcia all'assegnazione ai coloni, rimaneva per regola in proprietà dello Stato; ma questo, quando non ne facea obbietto di una ulteriore assegnazione (Hygin. de limit. p. 111, 3 segg. M. Iuni Nipsi p. 295, 9 segg.), la concedeva o al comune ove era dedotta la colonia (Hygin. de cond. agr. p. 117, 24. 118, 4. Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 163, 5 segg.), ovvero alla colonia stessa, con o senza riceverne in corrispettivo un canone (Hygin. de cond. agr. p. 117, 21 segg.). Se poi niuna di

queste destinazioni avea luogo, allora lo Stato permetteva che i coloni occupassero i *subsiciva*, riserbandosi il diritto di riprenderli o pure di farsene pagare il prezzo (Frontin, de controv. agr. p. 52, 4 segg. 54, 1 segg. Liber colon. p. 211, 6 segg.). Un monumento epigrafico ci conserva il giudizio arbitrale, che Domiziano pronunziò in una controversia sorta circa il diritto su tali terre, tra le città di Falerio e Firmum (C. IX 5420). Fu lo stesso imperatore che con un editto conferì la proprietà delle medesime a tutti coloro che in Italia ancora ne aveano in semplice possesso (Suet. Domit. 9. Frontin. de controv. egr. p. 54, 11 segg.).

Facean parte anche del demanio locale quelle terre, che i commissari della colonia riservavano ad uso dei templi e in generale per sopperire ai bisogni del culto. Così Frontino (de cond. agr. p. 54, 20): « Est alia inscribtio quae diversa significatione videtur esse, in quo loco inscribitur *silva et pascua*, aut *fundus Septicianus*, *.coloniae Augustae Concordiae*. Haec inscribtio videtur ad personam coloniae ipsius pertinere, neque ullo modo abalienari posse a re publica. item siquid in tutelam aut templorum publicorum aut balneorum adiungitur ». E Siculo Flacco (de cond. agr. p. 157, 7): « Inscribuntur quaedam *excepta*, quae aut sibi reservavit auctor divisionis et assignationis, aut alii concessit. inscribuntur et *compascua*, quod est genus quasi subsecivorum, ... illud vero ... auctores divisionis assignationisque leges quasdam colonis describunt, ut qui agri delubris sepulchrisve publicisque solis ..... nec quicquam utilitatibus publicis derogaverunt » cf. Frontin. de controv. p. 20. 21. 23. Agen. Urb. p. 80 etc. Nè altrimenti avrebbero fatto i primi ordinatori dello Stato in Roma (Dionys. 2, 7; 3, 1. Liv. 1, 20. Appian. Mithr. 22). — Ci siamo fermati su queste parti del demanio coloniale, perchè

esse hanno un rapporto più diretto col territorio della colonia, in quanto che il medesimo prima di esser diviso, era demanio dello Stato. Ma le colonie, al pari dei municipii, aveano tutto un patrimonio, il quale a seconda dei luoghi poteva esser composto di miniere, cave, saline, laghi, piscine e simili, che talvolta solevano esser posti anche fuori il proprio territorio (v. Marquardt, Staatsverwalt. 2 p. 99 segg.).

Qualità delle terre assegnate.

S'intende che la parte maggiore del territorio coloniario, era quella destinata ai singoli coloni. Ma essa rappresenta anche la parte migliore del medesimo, in quanto che dall'assegnazione venivano escluse quelle terre, che per la loro natura paludosa, sassosa e in genere infruttifera, erano poco atte alla coltivazione (Varro, de l. L. 5, 40). L'accusa che Cicerone (de leg. agr. 2, 25, 67) muove al tribuno Rullo, autore della legge agraria Servilia del 691 = 63 a. Cr., di avere destinato all'assegnazione un suolo, *qui arari aut coli possit*, e non già *qui aratus aut cultus sit*, è l'affermazione di una norma generale, che si vede ripetuta più tardi anche dagli agrimensori. « Sed quacumque parte inscribis, sive ultra sive citra, sive dextra sive sinistra, mensura territorii usque fieri debet secundum legem divi Augusti *qua falx et arater ierit.* in forma generatim enotari debebit *loca culta et inculta*, *villae* » etc. (Hygin. de cond. agr. 112, 22 cf. p. 201, 7). « Item ex commentario Caesaris. quae centuriae in territoria incurrunt. ubi milex falx et aratrum ierit et acceptum quod itinere patet sumpserit, reliquum eius centuriae territorium sit » (Lib. colon. p. 246, 18). Insomma bisogna che « *solum utilem visum est* » (Front. de contr. agr. p. 51, 22), che gli *agri* siano *culti* (Hygin. de limit. p. 199, 13). Ciò però non importa che ai campi coltivati siano aggiunti anche dei boschi, per al-

tro in una proporzione minore (Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 163, 15. Hygin. de limit. p. 203, 14: « Hunc agrum secundum datam legem aut si placebit secundum divi Augusti adsignabimus eatenus *qua falx et arater ierit.* haec lex habet suam interpraetationem. quidam putant tantum cultum nominari: ut mihi videtur, utilem ait agrum adsignare oportere. hoc erit ne accipienti silvae universus modus adsignetur aut pascui. qui vero maiorem modum acceperit culti, optime secundum legem accipiet aliquid et silvae ad inplendum modum. ita fiet ut alii sibi iunctas silvas accipiant, alii in montibus ultra quartum forte vicinum » etc.). Non per ragione della loro qualità, ma per altre erano escluse dall'assegnazione anche alcune terre, tra cui specialmente quelle dette *fundi excepti* e *fundi concessi*. *Excepti* eran quelli, che lo Stato riserbava per sè o soleva donare a persone benemerite, senza che queste acquistassero alcun obbligo verso la colonia, e forse anche non rinunziando al diritto di riprenderle (Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 157, 7 seg. Hygin. de limit. const. p. 197, 10). *Concessi* poi erano quei fondi, che nella partizione tra i coloni rimanevano non assegnatí, e che o eran dati come demanio alla colonia, ovvero in semplice possesso ai coloni (Hygin. l. c. p. 197, 13).

Tecnica dell'assegnazione.

Le terre da assegnare eran misurate e limitate da agrimensori, e nelle colonizzazioni dell'Impero specialmente anche da centurioni seguíti da soldati (Hygin. de cond. agr. p. 121, 7. Lib. colon. p. 244. 251 cf. Dig. 39, 3, 23 pr.). La limitazione o partizione avea luogo in maniera, che per mezzo di due linee tirate, l'una dal settentrione al mezzogiorno (*cardo maximus*), l'altra da occidente ad oriente (*decumanus maximus*), tutto il territorio era diviso in quattro parti (*citra*, *ultra*, *dextra*, *sinistra*). Altre linee poi parallele alle

due principali, dette anche *cardines* e *decumani* o *limites* in quanto erano destinate a servire da vie, suddividevano le quattro parti in zone quadrate o *centuriae*, e le terre in esse comprese eran chiamate *agri intra clusi*, in opposizione a quelle che ne rimanevan fuori, *loca relicta et extra clusa*. Era questa la tecnica detta *centuriatio*. Ma gli agrimensori ne ricordano anche un'altra, la *scamnatio* o *strigatio* consistente in ciò, che si tracciavano delle linee chiamate *strigae* o *scamna*, le quali intersecandosi a distanze disuguali, non formavano dei quadrati, ma dei rettangoli. Ogni *centuria* in origine comprendeva 200 iugeri di terreno, essendo destinata, nell'antichissima divisione così detta romulea del suolo, a 100 cittadini, di cui ognuno riceveva in proprietà 2 iugeri (*heredium*). Ma nelle assegnazioni posteriori si ebbero pure, per ragioni pratiche, centurie talvolta più piccole, tal'altra più grandi, e specialmente di 210 iugeri; nel qual caso non sempre potevano riuscire di forma quadrata. Esse, del resto, non sempre erano in un rigoroso rapporto coi lotti o parcelle assegnati ai singoli coloni, giacchè spesso la centuria non si poteva suddividere esattamente in lotti della misura prestabilita; p. e. se ogni lotto dovea avere 70 iugeri, come fu in qualche assegnazione coloniaria, e la centuria ne avea 200, ad uno dei coloni mancavano 10 iugeri, che allora gli venivano assegnati in un'altra centuria. Il più importante documento che si abbia sulla *centuriatio*, è la pianta di Arausio, nella Gallia Narbonensis (C. XII 1244), a cui si può aggiuugere un cippo terminale dell'agro Campano (C. X 3860). Ma non poche traccie se ne riscontrano anche in Italia, specialmente sulla via Aemilia, che per le colonie di Parma, Mutina, Bononia etc. forma il *decumanus*, intersecato da *cardines*

che anche oggi sono rappresentati da vie a quelle perpendicolari. [1])

Quantità delle terre assegnate e sorteggio.

Ogni *centuria* o zona assegnabile era suddivisa in parcelle o lotti pei singoli coloni e detti *sortes* o anche *acceptae* (Röm. Feldmesser, Index). Ma come col tempo la centuria non fu sempre rigorosamente della medesima estensione di 200 iugeri, del pari la misura di ogni *sors* fu varia anch'essa. Qui la differenza si connette con due fatti: la trasformazione del primitivo diritto di proprietà fondiaria, e il mutarsi in parte del carattere delle colonie romane.

In origine, quella proprietà in Roma fu con ogni probabilità gentilizia, il che vuol dire collettiva e non individuale o privata: l'*ager gentilicius* era posseduto in comune da tutte le famiglie componenti la gente, alle quali era soltanto dato di coltivare per sè una parte. La proprietà personale forse non andò allora oltre la casa rurale e l'annesso orto. E fu questo che, composto di due iugeri di terreno, col nome di *heredium*, cioè di piena proprietà privata, fu obbietto delle assegnazioni più antiche o così dette romulee (Varro, de re r. 1, 10, 2: « bina iugera, quot a Romulo primum divisa dicebantur viritim, quae heredem sequerentur, heredium appellarunt: haec postea centum centuria ». Plin. nat. hist. 18, 2, 7: « bina tum iugera populo Romano satis erant nullique maiorem modum attribuit (Romulus) »). Esso si disse anche *hortus* (Plin. nat. hist. 19, 4, 50) e *praedium parvulum* (Fest. epit. p. 99). E poichè le assegnazioni coloniarie eran fatte in modo, che ogni 100

1) Questa tecnica è esposta brevemente dallo Schulten nel nostro Dizionario epigrafico etc., sotto la parola *Centuriatio;* ma molto più ampiamente, oltre che dal Rudorff nelle sue Gromatische Institutionen, dal Weber, Die römische Agrargeschichte etc. Stuttgart 1891 e dal Beaudouin, La limitation des fonds de terre etc. Paris 1894. Ad essi rimandiamo il lettore.

uomini (*centuria*) avessero 200 iugeri di terreno, così ne nacque il significato di *centuria* siccome misura di 200 iugeri (Varro, de l. L. 5, 35: « centuria primum a centum iugeribus dicta est, post duplicata retinuit nomen ». Fest. epit. p. 53: « centuriatus ager in ducena iugera distributus, quia Romulus centenis civibus ducena iugera tribuit » cf. Hygin. de limit p. 110, 4. Sicul. Flacc. de cond. agr. p. 153, 26. Colum. 5, 1, 7. Isid. orig. 15, 15, 7).

Col tempo però venne meno il carattere collettivo della proprietà fondiaria; e non è improbabile che la istituzione delle prime sedici tribù rustiche con nomi gentilizi, avvenuta nei primi anni della Repubblica, sia stata in connessione con questo fatto (Mommsen, Staatsrecht 3 p. 170). Certo è che le XII Tavole conoscono già una piena proprietà privata anche sulle terre. Nondimeno, nelle antiche colonie marittime d'Italia l'*heredium* si conservò per parecchio tempo nella sua antica forma. Infatti, il significato agrario della parola *centuria* siccome misura di 200 iugeri, non è che un derivato dell'altro militare originario quale compagnia di 100 uomini, ed esso non potè sorgere che appunto in seguito alle più antiche colonizzazioni, cioè deduzioni di cittadini Romani ordinati a centurie, a ciascuno dei quali era assegnato un orto di due iugeri o *heredium*. Le assegnazioni romulee a cento uomini non hanno senso; e anche qui si vede che la leggenda ha riferito a Romolo ciò che più tardi era uso nella fondazione delle colonie. Ora, se le assegnazioni coloniarie antiche non davano a ogni colono che appena due iugeri di terreno (ogni iugero era di 28800 piedi quadrati), e se allora il numero dei coloni dovè essere ristretto assai più che non fosse dopo; è chiaro che il rimanente del territorio della colonia dovè rimanere siccome proprietà collettiva della medesi-

ma. La qual cosa, come osserva il Mommsen (Staatsrecht 3 p. 776) è tanto più credibile, in quanto che era obbligo dei coloni, a cagione del servizio militare che prestavano nella colonia, di non abbandonare il domicilio nella medesima. Che se fin nel 425 = 329 a. Cr. troviamo l'assegnazione di 2 iugeri fatta ai coloni spediti in Tarracina (Liv. 8, 21, 11: « eodem anno Anxur trecenti in coloniam missi sunt: bina iugera agri acceperunt »), tanto più si deve supporre essere ciò avvenuto con le colonie anteriori ad essa di molto, come Ostia e Antium. Quando gli antichi ci ricordano altre assegnazioni di 2 iugeri, o s'intendono tali che non erano accompagnate da colonizzazione (Liv. 6, 36, 11; 8, 11, 14. Plut. Popl. 21. Iuven. 14, 163), ovvero di colonizzazioni fittizie, come quelle di Labici (Liv. 4, 47, 6) e di Satricum (Liv. 6, 16, 6); e nel primo caso i *bina iugera* non corrispondono all'antico *heredium*, perchè la proprietà era allora già trasformata.

Se non che, a poco a poco anche nelle assegnazioni coloniarie scomparve la distinzione tra l'*heredium* e il suolo collettivo della colonia. E ciò avvenne quando questa cominciò ad avere uno scopo più economico che militare, e fu maggiore il bisogno di provvedere anche alle sorti dell'agricoltura in Italia e insieme a quelle dei proletari. Allora i *bina iugera* furono abbandonati, e la misura delle terre assegnate fu varia seconda la qualità della colonia, cioè se romana o latina, come fu vario il numero dei coloni, che nelle latine era sempre maggiore che nelle romane. Così p. e. vediamo assegnati 15 iugeri ai *pedites* e 30 agli *equites* in Vibo (Liv. 35, 40, 6), 50 agli uni e 70 agli altri in Bononia (Liv. 37, 57, 8), 6 ai coloni di Potentia e Pisaurum (Liv. 39, 44, 10), 8 a quelli di Parma e 5 di Mutina (Liv. 39, 55, 7) e 5 anche ai coloni di Graviscae (Liv. 40, 29, 1). Negli ultimi tempi della Repubblica si fu ancora più larghi. I veterani di Mario

dedotti in Africa, ebbero 100 iugeri per ognuno (Auct. de vir. ill. 73), e in Volaterrae i Triumviri assegnarono ai veterani lotti di 25 e 50, 35 e 60 iugeri (Lib. colon. p. 214, 14). Nell'Impero la misura variò secondo il grado dei veterani (*secundum gradum militiae* Sicul. Flacc. p. 156, 10 cf. Hygin. p. 176, 13) e la fertilità del suolo (*secundum bonitatem agrorum* Sic. Flacc. p. 156, 15. Hygin. p. 169, 10. Lib. colon. p. 222, 13; 224, 12). I centurioni ricevevano metà più o il doppio delle terre assegnate ai militi (Sicul. Flacc. p. 156, 11-13 cf. Liv. 40, 34, 1).

Il nome stesso di *sortes* dato alle parcelle e alle centurie, mostra che la divisione, ad evitare malcontenti e liti, si faceva d'ordinario per sorte (Hygin. de limit. p. 113, 15: « haec sortitio ideo necessaria est, nequis queri possit se ante debuisse sortem tollere, et meliorem fortasse potuisse incidere agri modum, aut sit dissertatio quis ante sortem tollere debeat, cum omnes in aequo sint » cf. p. 199 seg.). E che il metodo sia abbastanza antico, si può vedere da ciò, che ad esso accennano la legge agraria del 643 = 111 a. Cr. (C. I 200 lin. 15 seg.) e Cicerone (ad fam. 11, 20). Si cominciava dallo stabilire fra quanti coloni si dovesse dividere ogni centuria, e a seconda della misura di ogni lotto essi eran formati in gruppi di tre (*conternationes*) o di dieci (*decuriae*). Quindi per sorte prima i coloni erano distribuiti nei gruppi, poscia nello stesso modo si procedeva a stabilire l'ordine con cui ogni gruppo dovea estrarre la centuria e finalmente l'estrazione della centuria stessa (Hygin. de limit. const. p. 199, 11. 200, 14. 113, 1. 2. 10-18 cf. Rudorff, Gromat. inst. p. 367 segg.).

Proprietà sulle terre assegnate.

Le terre assegnate ai coloni divenivano, tranne le eccezioni che or ora saranno indicate, di loro piena proprietà privata (*ager*

privatus ex iure Quiritium). È questo l'effetto dell'atto, con cui lo Stato si spoglia di ogni diritto sulle terre demaniali, e lo trasferisce ai coloni e in genere a coloro cui esse sono assegnate, siccome è espresso nella formola tecnica *dare adsignare* o semplicemente *dare, adsignare, adtribuere, dividere*. La stessa tradizione leggendaria attribuisce l'origine della proprietà privata sul suolo alle prime assegnazioni, che sarebbero state fatte nell'età monarchica, come quella di Romolo (Varro, de re r. 1, 10, 2. Dionys. 2, 7. Plin. nat. hist. 18, 2, 7. Plut. Rom. 27), di Numa (Dionys. 2, 72 cf. 74. Cic. de re pub. 2, 14, 26), di Tullo Ostilio (Dionys. 3, 1), di Anco Marcio (Cic. de re pub. 2, 18, 33), di Servio Tullio (Liv. 1, 46, 1. Dionys. 4, 13 cf. 9, 10, 1. Zonar. 7, 9). Nè le assegnazioni posteriori, coloniarie o non coloniarie, ebbero un diverso effetto. L'*ager publicus datus adsignatus*, infatti, ha tutti i caratteri che determinano il concetto della vera proprietà privata, caratteri che mancano nell'*ager publicus* o demanio e che esprimono appunto il passaggio che questo fa, per l'assegnazione, da un subbietto giuridico all'altro, dallo Stato al privato. Esso è *limitatus*, cioè ha confini che lo separano dall'*ager publicus*, che è invece *arcifinius* (Frontin. de agr. qual. p. 2, 1. 19; p. 5, 5. 22. Agenn. de contr. agr. p. 72, 14. Hygin. de limit. p. 199, 10). È parte integrale del patrimonio del cittadino Romano, quindi *censui censendo* e perciò capace del *ius civile* (Fest. epit. p. 58: « censui censendo agri proprie appellantur, qui et emi et venire iure civili possunt ». Cic. pro Flacc. 32, 79: « at haec praedia in censu dedicavisti .... quaero, sintne ista praedia censui censendo? habeant ius civile? sitne necne mancipii? ». Legge agraria del 643 = 111 a. Cr. (C. I 200 = Bruns, Fontes p. 73) lin. 8: *censorque queicomque erit fa[c]ito, utei is ager .... quei e[x hace lege privatus factus est, ita*,

utei ceteri agri .... in censum referatur »]). E appunto perchè tale, appunto perchè condizione per l'esercizio dei diritti politici e pel servizio militare, l'*ager publicus datus adsignatus* è inscritto in uno dei distretti territoriali e amministrativi dello Stato (*tribus*), secondo i quali quei diritti sono accertati ed esercitati (Cic. pro Flacc. 32, 80).

La cessione dello Stato era innanzi tutto irrevocabile. Certo, non mancano esempi di leggi agrarie, che per varie ragioni non vennero eseguite; non se ne conoscono però tali, pei quali possa dirsi che assegnazioni demaniali già avvenute, siano state revocate. Delle due leggi agrarie di L. Antonius e M. Antonius, promulgate immediatamente dopo la morte di Cesare, la prima fu nell'anno seguente, 711 = 43 a. Cr., dichiarata nulla dal senato, ma non pertanto eseguita (Cic. Philipp. 5, 7, 20 cf. 6, 5, 13); l'altra fu sorrogata nello stesso anno da una nuova legge del console Vibio Pansa (Cic. Philipp. 5, 4, 10. 19, 53; 10, 8, 17; 13, 15, 31), perchè non si volle nuocere ai veterani che ne aveano goduto. Se, a ogni modo, una revocazione fosse stata possibile, essa avrebbe avuto tutto il carattere di una vera espropriazione. E in ciò principalmente sta la differenza tra le terre assegnate e quelle date in semplice possesso, sulle quali ultime si vide spesso lo Stato esercitare il suo diritto di proprietà e farne obbietto di assegnazioni o altro uso.

La cessione, inoltre, era illimitata e incondizionata, lo Stato cioè rinunciava a ogni diritto sulle terre assegnate, ed esse divenivano *ager optimo iure privato*, come è detto nella legge Servilia del 691 = 63 a. Cr. (Cic. de leg. agr. 3, 2, 7: *Quae post Marium et Carbonem consules agri*, *aedificia*, *lacus*, *stagna*, *loca*, *possessiones publice data*, *adsignata*, *vendita*, *concessa sunt*, *ea omnia eo iure sint*, *ut quae*

optimo iure privata sunt cf. de harusp. resp. 7, 14). La pienezza della proprietà si manifesta poi principalmente nei tre rapporti, della successione ereditaria e testamentaria, della commerciabilità e della immunità da ogni imposta stabile fondiaria, della quale ultima diremo qui appresso Il luogo di Varrone su riferito (de re r. 1, 10, 2), dove accennando ai *bina iugera* assegnati da Romolo, li chiama *heredium*, in quanto *heredem sequerentur*, è confermato fra l'altro dalla legge agraria del 643 = 111 a. Cr., la quale equipara all'*ager patritus* o *avitus* (cf. Cic. de leg. agr. 3, 2, 7. 8) quella parte del demanio che lo Stato dava ai privati in cambio di terre da essi ceduti a lui per farne obbietto di assegnazioni: C. I 200 (= Bruns, Fontes p. 77) lin. 28: [*Quei ager pro agro patrito ex publico in privatum commutatus est*, ... *pr*(*aetor*) *consolve quanti agri patriti publicani publicum L. Caecilio Cn. Dom*]*itio cens*(*oribus*) *redemptum habe*[*n*]*t*, *censoribus*, *queiquomque post hac facteis erunt*, *ei faciu*[*nto id publicum*, *sei*] *volent*, *tantidem pro patrito redemptum habeant p*(*ro*) *p*(*atrito*) *supsignent* cf. lin. 23. La stessa legge (lin. 23) accenna pure alla successione ereditaria, del pari che alla testamentaria e all'*emtio venditio*. Come in Roma, la successione anche nelle colonie era regolata secondo le norme dell' agnazione e della gentilità. La *divisio parentum inter liberos* mediante *termini comportionales*, quale si ha negli agrimensori (Frontin. p. 40, 5-12 cf. Liber colon. p. 211, 18-20; 213, 10-13), è anch'essa una prova della testamentaria. La commerciabilità è pure attestata dalla legge agraria del 643 = 111 a. Cr. (lin. 15. 16. 23), e indirettamente confermata sia dal fatto, che i latifondi in Italia si aumentarono anche per la vendita che delle loro *sortes* faceano gli assegnatari, sia dall'avere alcune leggi vietata questa vendita, appunto per impedire l'estendersi ancora più di

quelli. Di esse per altro non si conoscono che tre. La legge Sempronia di Ti. Gracchus del 621 = 133 a. Cr. (Appian. bell. civ. 1, 10), la Cornelia del 673 = 81 a. Cr. (Cic. de leg. agr. 2, 28, 78) e la Iulia del 695 = 59 a. Cr.; quest'ultima però con la condizione, che la vendita non si potesse fare prima dei 20 anni dall'assegnazione avvenuta (Appian. bell. civ. 3, 2). Ma l'esigenza del diritto prevalse su quella dell'economia pubblica; e come il divieto posto dalla legge Sempronia fu tolto dalla legge agraria del 633 = 121 a. Cr. (Appian. bell. civ. 1, 27) e implicitamente da quella del 643 = 111 a. Cr. (lin. 15), del pari la Cornelia non valse ad impedire, che i veterani da essa beneficati poco dopo vendessero le loro terre.

Un'eccezione alla norma generale sul diritto di proprietà, si ha nelle stesse *coloniae civium Romanorum* delle provincie, specialmente in quelle dell'Impero. Affermatosi col tempo il principio, come più sotto si dirà, che il suolo fuori d'Italia ovvero della provincia è proprietà demaniale, e trattane la conseguenza più politico-economica che strettamente giuridica, cioè che lo Stato non venda o doni ai privati in proprietà parte di esso, si ebbero questi due principali effetti. L'uno, che nelle provincie, soprattutto nell'età repubblicana in cui più rigorosamente si osservò quella massima, le colonie romane furon rare, come p. e. Narbo nella Gallia, fondata nel 636 = 118 a. Cr. (Vell. 1, 15 cf. Cic. Brut. 43, 160) e Carthago che, dedotta nel 631 = 123 a. Cr. (Plut. C. Gracch. 10. 11. 14. Appian. bell. civ. 1, 24. Vell. 1, 15 etc.), fu però abolita due anni dopo (Appian. bell. Pun. 136. Flor. 2, 3. Oros. 5, 11): Valentia nella Spagna, fondata nel 616 = 138 a. Cr. (Liv. epit. 55), è dubbio se in origine sia stata latina piuttosto che romana. L'altro effetto fu, che, ove per eccezione se ne istituirono, le terre assegnate furon date a semplice titolo di posses-

so ereditario perpetuo, tale da riservare allo Stato il diritto di proprietà sulle medesime. Una prova indiretta se ne ha in ciò, che nell'Impero non di rado per eccezione si conferì ad alcune colonie provinciali appunto quel diritto di proprietà secondo il sistema italico; eccezione che non avrebbe avuto ragion d'essere, se non fosse anche a quel tempo valso il principio opposto. Certo l'imperatore, a cui lo Stato avea conferita la proprietà del suolo, specialmente delle sue provincie, poteva, nel dedurvi delle colonie, rinunziare a quella in favore dei coloni; e non è improbabile che in alcuni casi ciò sia avvenuto. Ma per le ragioni dette, e anche perchè nelle provincie senatorie dovea essere più rispettato il principio che il suolo appartiene allo Stato, più frequente dovè essere la riserva di questo diritto (Mommsen, Staatsrecht 2 p. 997 cf. 1088; 3 p. 733 segg.). Fu poi particolare delle colonizzazioni dell'Impero questo, che talvolta in tempi posteriori la concessione delle terre, fatta ai confini del medesimo, era congiunta con la condizione, che l'obbligo del servizio militare fosse ereditario nei discendenti dei coloni, e che essi non potessero venderle ad altri che non fossero militari (Lamprid. Alex. 58. Vopisc. Prob. 16 cf. Rudorff, Gromat. inst. p. 371).

Tributo e immunità:

La differenza che si è ora notata, rispetto alla proprietà sulle terre assegnate, tra le *coloniae civium Romanorum* d'Italia e quelle delle provincie, si osserva pure riguardo al tributo dovuto allo Stato. Questa seconda differenza non è anzi che un corollario della prima, in quanto che il concetto fondamentale della imposta diretta è intimamente connesso con quello del diritto di proprietà sul suolo, e dalla loro connessione vien fuori il principio giuridico, che l' *ager privatus ex iure Quiritium* è per sè immune dal tributo,

laddove vi è soggetto l'*ager publicus populi Romani*.

Con l'estendersi poco a poco della cittadinanza romana nella penisola si ebbe, tra gli altri, questo effetto, che il suolo italico essendo compreso nei distretti territoriali e amministrativi dello Stato, le *tribus*, divenne quasi tutto *ager privatus*, tranne naturalmente quelle terre demaniali, che andarono sempre più scemando per le assegnazioni semplici o coloniarie; per modo che circa lo scorcio dell'età repubblicana poco o nulla rimaneva più di esse. La legge Antonia del 710 = 44 a. Cr. de colonis in agris deducendis, potè appena disporre degli ultimi avanzi del demanio in Italia, l'*ager Campanus* e l'*ager Leontinus*, a favore dei veterani del console M. Antonio (Cic. Philipp. 2, 17, 43. 39, 101; 3, 9, 22; 8, 8, 26. Dio Cass. 45, 30; 46, 8). Siccome di proprietà privata, il suolo italico non era dunque soggetto all'imposta fondiaria; nè tale era il *tributum ex censu* o *tributum civium Romanorum*. Esso non era, infatti, punto stabile ed ordinario, come fu quello nelle provincie e anche in Italia nei tardi tempi dell'Impero, ricorrendo, al pari della leva, quando le risorse dello Stato pei bisogni della guerra mancavano. E come lo Stato assumeva l'obbligo di restituirlo a guerra finita, così esso ha piuttosto il carattere di un prestito forzoso che veniva imposto, nei primi tempi, sulla proprietà fondiaria, più tardi anche sull'intero patrimonio dei cittadini Romani; prestito che per altro dalla fine del secolo VI fino al tempo di Diocleziano non fu neppure più riscosso in Italia (Mommsen, Staatsrecht 3 p. 227 segg. 1124 seg. Marquardt, Staatsverwalt. 2 p. 162 segg.).

nelle colonie d'Italia,

Ora, se il territorio assegnato ai coloni in Italia diveniva *ager privatus*, è chiaro che esso nello stesso modo che si rendeva im-

mune dall'imposta fondiaria (cf. Cic. Philipp. 2, 39, 101), era soggetto soltanto al *tributum ex censu*. Nè questa massima fu in sostanza abbandonata per effetto della legge agraria di Tiberio Gracco del 621 = 133 a. Cr., la quale stabilì l'obbligo negli assegnatari delle terre demaniali di pagare allo Stato un tenue canone annuo o *vectigal* (Appian. bell. civ. 1, 10. Plut. C. Gracch. 9). E se esso fu confermato più tardi dalla legge Thoria del 635 o 636 = 119. 118 a. Cr. (Appian. bell. civ. 1, 27), venne poscia abolito da quella del 643 = 111 a. Cr. (C. I 200 = Bruns, Fontes p. 75 seg. lin. 19 seg.). La proprietà nascente da siffatta assegnazione condizionata, era in fondo privata come ogni altra, e soltanto nella forma implicava una specie di diritto dello Stato sulle terre. A ogni modo, l'immunità cessò in Italia, quando Diocleziano estendendo ad essa la qualità stessa delle provincie oltre mare, estese anche ai comuni italici e quindi alle colonie l'imposta fondaria già prima pagata da quelle (Mommsen, Staatsrecht 2 p. 460; 3 p. 229; C. I p. 88. 98. Marquardt, Staatsverwalt. 2 p. 224 segg.).

Ma, poichè le *coloniae civium Latinorum* non erano in condizione diversa dagli altri Stati autonomi e alleati d'Italia, nei quali si rispettava dai Romani la proprietà privata secondo il proprio diritto, e quindi le terre demaniali assegnate ai coloni divenivano anche esse *ager privatus*; così esse erano immuni non solamente dal *tributum ex censu*, ma anche da qualunque altro imposto da Roma. Al primo eran soggette soltanto quelle terre, che un colono Latino, per effetto della comunanza con Roma del *ius commercii*, per avventura possedeva sul territorio romano. L'imposta del 1 per mille, che nell'anno 550 = 204 a. Cr. Roma impose alle dodici colonie del nuovo diritto latino, le quali s'eran rifiutate a

darle, siccome alleate, il loro contingente militare (Liv. 29, 15, 9), oltre che non è certo se siasi continuato a pagare da allora fino a che vi furon colonie latine in Italia, mostra che questa fu una eccezione alla norma generale della loro immunità, e quasi una punizione o un equivalente all'obbligo di fornire quel contingente.

-nelle colonie delle provincie.

Nelle provincie le *coloniae civium Romanorum* non furon soggette al *tributum ex censu*, bensì all'imposta fondiaria, detta secondo i diversi rapporti *stipendium, tributum soli*, *vectigal*. La qual cosa non è tanto in modo diretto attestata dalle fonti, quanto indirettamente dimostrata da ciò, che alcune di esse nell'Impero goderono per favore l'immunità da tale tributo, e che il suolo provinciale era considerato siccome demanio dello Stato. La proprietà privata del suolo e il tributo fondiario sono due concetti, che nella coscienza giuridica dei Romani, almeno nell'età classica, si escludono a vicenda. Che quella proprietà poi si possedesse *ex iure Quiritium*, come si è veduto essere stato in Italia, ovvero per diritto peregrino, come era fuori di essa, non facea differenza nell' applicazione di questo principio. Così è che i popoli alleati, tanto un tempo in Italia, quanto più tardi nelle provincie, per regola furono sempre immuni di ogni tributo verso Roma, perchè questa riconosceva in essi l'autonomia, cioè l'impero del proprio diritto (*suis legibus uti*), e per conseguenza la proprietà del suolo secondo il medesimo (Mommsen, Staatsrecht 3 p. 681-685).

Non altrettanto però avveniva rispetto alle città suddite o altrimenti provinciali. Qui due circostanze, strettamente connesse fra loro, concorrevano a rendere tributario il suolo. Da una parte, l'essersi negato il diritto di proprietà privata sul suolo agli

antichi proprietari e affermato in luogo di esso quello dello Stato o Roma; ciò che avvenne con la legge di C. Gracco del 631-32 = 123-122 a. Cr. riguardo alla nuova provincia dell'Asia, e che si applicò non solamente alle provincie costituite dopo, ma anche a quelle fondate prima di quell'anno (Cic. Verr. l. 2, 3, 7; 3, 6, 12. Appian. bell. civ. 5, 4. Gai. 2, 7 etc.). Dall'altra, l'essersi i Romani sostituiti, verso le popolazioni da loro assoggettate, agli antichi dominatori nel diritto che questi aveano esercitato prima dell'occupazione sui loro territori, e specialmente in quello del tributo, riscuotendolo da prima come contribuzione di guerra, poscia in forza del diritto di proprietà proclamata dalla legge sudetta. Ora, col dichiarare demaniale il suolo provinciale, lo Stato certo non negò a sè medesimo il diritto di poterne disporre mediante assegnazioni coloniarie a cittadini Romani, e quindi renderlo di proprietà privata. Ma nella pratica, sia per ragioni economiche che politiche, cioè tanto per conservare alla cittadinanza d'Italia il suo privilegio nazionale, quanto per non rinunziare al profitto del tributo, si affermò il principio opposto, cioè che nelle provincie il suolo non potesse esser dato in proprietà quiritaria ai coloni, bensì siccome una quasi proprietà posseduta a titolo perpetuo, come quella dei sudditi provinciali, e quindi soggetta al tributo (Mommsen, Staatsrecht 3 p. 728 segg. 733-737). E fu anche per queste ragioni che le *coloniae civium Latinorum* delle provincie, cioè del tempo dell'Impero, benchè appartenenti alla categoria delle città alleate, furono anch'esse tributarie, a quanto pare. Ciò spiega pure perchè nell'età repubblicana, in cui dopo i Gracchi si tenne più fermo al principio sudetto, non si fondarono colonie romane fuori d'Italia, tranne Narbo nella Gallia che fu tributaria. A ogni modo, tributarie furon quelle fondate nelle provincie sotto Cesa-

re e i primi imperatori, non potendosi altrimenti comprendere come alcune di esse più tardi ricevessero da altri imperatori l'immunità. La quale si presenta sotto due forme, quella della *immunitas* propriamente detta, e l'altra del *ius Italicum*.

Colonia immunis.

C. II 1663 (Tucci): *Pietati Aug(ustae) L. Lucretius Fulvianus flamen col(oniarum) immunium provinciae Baetic(ae), pontifex perpetuus* etc. Le *coloniae immunes* qui ricordate sono le quattro della Baetica, provincia del senato, menzionate da Plinio (nat. hist. 3, 1, 12), cioè Tucci, Iptuci, Ucubi e Genetiva. — C. VIII 8931 (Saldae): *Divo Galerio Maximiano colon(ia) Iul(ia) Au[g(usta) Sald(antium)] (Septimanorum) immunis* (cf. 8933), nella Mauretania Sitifensis (cf. Plin. nat. hist. 5, 2, 20), provincia imperiale. La immunità riguardava, come la parola stessa del resto dimostra, soltanto la esenzione dal tributo. Che essa poi potesse conferirsi a colonie delle provincie così imperiali che senatorie, appare dai due esempi su riferiti e dagli altri che si hanno nell'elenco seguente. Paragonati però i casi della immunità con quelli del diritto italico, si vede che i secondi erano molto più frequenti dei primi. E la differenza tra l'una forma e l'altra appare dal luogo di Agennius Urbicus (Röm. Feldmesser p. 62, 19 segg. cf. 35, 13 segg.), che riferiamo secondo le correzioni che al testo fa il Mommsen (Staatsrecht 3 p. 807, 3): « Prima enim condicio possidendi haec est ac per Italiam, ubi nullus aiugerum tributarius, sed aut colonicus aut municipalis aut alicuius castelli aut conciliabuli aut saltus privati, ac si ad provincias respiciamus, habent agros colonicos quidem iuris, habent et colonicos stipendiarii qui sunt in communem, habentem et colonis stipendiarios, habent autem provinciae et municipales agros aut civitatium peregrinarum ». Da esso dunque si vede, che il suolo nelle colonie delle provincie era o di diritto italico,

o immune o stipendiario, cioè tributario, laddove nei municipii e nelle città suddite era soltanto stipendiario.

Colonia iuris Italici.

Il titolo di *colonia iuris Italici* non ricorre fin qui in alcuna iscrizione: quella ove si credeva di leggerlo (Orelli 3041 = C. III 4576), non ha *c(ivis) R(omanus) iur(is) Italici*, bensì *c(ivium) R(omanorum) [t]ur(ma) Italici*). Si ha bensì nelle fonti del diritto (Dig 50, 15. Cod. Theod. 14, 13. Cod. Iust. 11, 21) e in Plinio (nat. hist. 3, 3, 19. 24. 25), ove son ricordate parecchie colonie che ne godevano, e da cui si scorge pure che la concessione era fatta dall'imperatore, forse soltanto a quelle che erano nelle sue provincie. Di municipii provinciali, a cui il diritto italico sia stato pure conferito, non si hanno che due soli esempi, quello di Stobi nella Macedonia (Dig. 50, 15, 8, 8 cf. Mionnet 1, 489. 296; 3, 116, 726-731), e l'altro di Coela nel Chersoneso Tracico (Eckhel 2, 50). La ragione del titolo è chiara. Come nelle colonie romane d'Italia esisteva la piena proprietà privata del suolo, per modo che i coloni potevano liberamente disporre delle terre loro assegnate ed erano immuni per questo dal tributo, e invece nelle colonie delle provincie quel diritto e questo privilegio mancavano; così quando si volevan porre alcune di queste seconde in una condizione favorevole, non si poteva meglio farlo che agguagliandole alle colonie d'Italia. Il *ius Italicum* comprendeva quindi il diritto della proprietà quiritaria del suolo e la immunità così dal tributo fondiario, come dal *tributum capitis*, che soleva essere con quello congiunto (cf. Cod. Theod. 11, 20, 6 pr. Cod. Iust. 11, 52, 1). A quel diritto accennano le parole di Gaio (2, 27): « provincialis soli nexum non e[sse].... significationem solum Italicum mancipii est, provinciale nec mancipii est » (cf. 1, 20: « praedia... quae... mancipii sunt, qualia

sunt Italica » etc.); alla immunità quelle del giureconsulto Paolo (Dig. 50, 15, 8, 7): « divus Vespasianus Caesarienses colonos fecit non adiecto ut et iuris Italici essent, sed tributum his remisit capitis; sed divus Titus etiam solum immune factum interpretatus est » (cf. Dig. 50, 15, 8, 5: « divus Antoninus Antiochenses colonos fecit salvis tributis » etc.). Diverso da questo *ius Italicum* delle colonie provinciali, è quello che si concedeva ad alcuni distretti provinciali più prossimi all'Italia, e che consisteva nella concessione ai medesimi del *commercium*, cioè il vicendevole diritto, nei Romani di acquistare proprietà quiritaria sul suolo di quelli, e negli abitanti dei medesimi, sul suolo romano.

Nell'elenco seguente si comprendono le colonie che ebbero o la semplice immunità o il *ius Italicum*, ponendosi fra esse quelle che sappiamo avere avuto questo diritto, perchè le loro monete e qualche lapide portano l'insegna di una statua di Marsyas, propria di tali colonie.

Acci — Hispania Tarraconensis — prov. imperiale: Plin. nat. hist. 3, 3, 25.

Alexandreia Troas — Asia — prov. senatoria: Dig. 50, 15, 7. 8, 9. Moneta di Marsyas Eckhel 2 p. 482.

Antiochia di Pisidia — Galatia — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 8, 10.

Apulum — Dacia — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 1. 8, 9.

Barcino — Hispania Tarraconensis — prov. imperiale: *immunis* Dig. 50, 15, 8 pr.

Berytus — Syria — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 7. 8, 3. Moneta di Marsyas Eckhel 3 p. 355.

Bostra — Arabia — prov. imperiale: Moneta di Marsyas Eckhel 3 p. 501.

Caesaraugusta — Hispania Tarraconensis — prov. imperiale: *immunis* Plin. nat. hist. 3, 3, 24.

Caesarea in Palaestina — Syria — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 8, 7 cf. 50, 15, 1, 6.

Capitolias — Syria — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 8, 7.

Carthago — Africa — prov. senatoria: Dig. 50, 15, 8, 11.

Cassandria — Macedonia — prov. senatoria: Dig. 50, 15, 8, 8.

Colonia Agrippina — Germania inferior — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 8, 2.

Constantinopolis — Thracia — prov. imperiale: Cod. Theod. 14, 13. Cod. Iust. 11, 21.

Damascus — Syria — prov. imperiale: Moneta di Marsyas Eckhel 3 p. 332.

Deultus — Thracia — prov. imperiale: Moneta di Marsyas Eckhel 2 p. 32.

Dium — Macedonia — prov. senatoria: Dig. 50, 15, 8, 8.

Dyrrachium — Macedonia — prov. senatoria: Dig. 50, 15, 7. 8, 8.

Emerita — Lusitania — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 8 pr.

Genetiva — Baetica — prov. senatoria: Plin. nat. hist. 3, 1, 12. C. II 1663.

Heliupolis — Syria — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 1, 2.

Hemesa — Syria — prov. imperiale: Dig. 50. 15, 4. 8, 6.

Ilici — Hispania Tarraconensis — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 8 pr. cf. Plin. nat. hist. 3, 3, 19.

Iptuci — Baetica — prov. senatoria: Plin. nat. hist. 3, 1, 12. C. II 1663.

Laodicea — Syria — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 8, 3. Moneta di Marsyas Eckhel 3 p. 321.

Leptis Magna — Africa — prov. senatoria: Dig. 50, 15, 8, 11.

Libisosa — Hispania Tarraconensis — prov. imperiale: Plin. nat. hist. 3, 3, 25.

Lugdunum — Gallia Lugdunensis — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 8, 1.

Napoca — Dacia — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 1. 8, 9.

Neapolis in Samaria — Syria — prov. imperiale: Moneta di Marsyas Eckhel 3 p. 348.

Palmyra — Syria — prov. imperiale: Moneta di Marsyas.

Parium — Asia — prov. senatoria: Dig. 50, 15, 8, 9. Moneta di Marsyas Mionnet S. 5, 393. 689.

Pax — Lusitania — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 8 pr.

Philippi — Macedonia — prov. senatoria: Dig. 50, 15, 6. 8, 8.

Potaissa — Dacia — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 1, 8. 9.

Saldae — Mauretania Sitifensis — prov. imperiale: C. VIII 8931. 8933: *immunis.*

Sarmizegetusa — Dacia — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 1, 8. 9.

Sidon — Syria — prov. imperiale: Moneta di Marsyas Eckhel 3 p. 371.

Thamugadi — Africa — prov. senatoria: C. VIII 17841: *Marsyan s*(*ua*) *p*(*ecunia*) *f*(*ecit*) etc.

Tucci — Baetica — prov. senatoria: Plin. nat. hist. 3, 1, 12. C. II 1663.

Tyrus — Syria — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 1, 2. 8, 4. Moneta di Marsyas Eckhel 3 p. 391.

Valentia — Hispania Tarraconensis — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 8 pr.

Ucubi — Baetica — prov. senatoria: Plin. nat. hist. 3, 1, 12. C. II 1663.

Verecunda — Africa — prov. senatoria: C. VIII 4219: *statuam Marsyae.... sua pecunia fecit et dedicavit.*

Vienna — Gallia Narbonensis — prov. senatoria: Dig. 50, 15, 8, 1.

Utica — Africa — prov. senatoria: Dig. 50, 15, 8, 11.

Zerne — Dacia — prov. imperiale: Dig. 50, 15, 1, 8. 9.

Da ciò si vede quanto più numerose fossero le concessioni del *ius Italicum* in paragone di quelle della *immunitas*, e come le prime fossero assai più frequenti nelle provincie imperiali che nelle senatorie; del che facilmente si capisce la ragione.

Predicati delle colonie.

L'uso di dare alle colonie degli appellativi, si riscontra tanto nell'età repubblicana, quanto nell'imperiale, però con alcune differenze. Così quelli tratti dal nome di divinità, frequenti nella Repubblica, scompaion dopo, e soltanto di rado s'incontrano nelle colonie che hanno insieme il predicato di *Iulia*. I predicati personali cominciano ad apparire con le *coloniae militares* propriamente dette, cioè alla fine della Repubblica, e diventano frequentissimi nell'Impero; imperocchè allora le colonizzazioni non furon più un atto impersonale, emanazione del potere sovrano dei comizi, ma personale dei capi dello Stato, siano questi i dittatori Sulla e Cesare e i Triumviri, siano gl'imperatori. Nè ciò era prima possibile, perchè i commissari esecutori della colonia erano costituiti in collegi di più persone, e non vi sarebbe stata ragione e modo di dare alle colonie da loro dedotte il nome di uno piuttosto che di un altro di essi, ovvero di tutti, specialmente quando il collegio era composto di più di tre. Nell'Impero, invece, il vero autore della colonia era l'imperatore; essa quindi pigliava il nome di lui, quale che fosse stato l'ordinatore della medesima. Anche il doppio predicato non si usò nella Repubblica, ma cominciò da Augusto, ed era effetto della doppia colonizzazione, che avea luogo nella stessa città per opera di due imperatori. E in generale gli appellativi tratti dal nome

di essi, o soltanto dal gentilizio (p. e. *Aelia*, *Aurelia*) o anche dal cognome (p. e. *Albina*, *Hadriana*), si riferiscono così ad effettive colonizzazioni, come a fittizie, cioè quando ad una città si conferiva semplicemente il titolo di *colonia*. Fra essi però quelli che offrono una certa difficoltà quanto all'attribuire l'origine della colonia, sono quelli, così frequenti, di *Iulia* e *Augusta*. Il Mommsen osserva (Hermes 18 p. 183 segg.), che il predicato *Iulia* non può attribuirsi con probabilità alle colonie fondate da Cesare in Italia in qualità di console e in forza della legge del 695 = 59 a. Cr., perchè non ancora egli avea allora quel potere dittatoriale, che permetteva al fondatore di dare il proprio nome alle sue colonie. Nè la tradizione conferma la supposizione, che si siano dette *Iuliae* le colonie fondate dal Triumvirato, appunto dal nome di Cesare che ne facea parte: esse avrebbero dovuto chiamarsi o tutte *Antoniae Iuliae*, o alcune *Antoniae* ed altre *Iuliae*, essendo stato Lepido, come è noto, di buon'ora messo da parte nel Triumvirato. *Iuliae* si dissero del pari le colonie fondate da Ottaviano, per lo più quelle dall'anno 723 = 31 a. Cr., dopo la battaglia d'Azio, al 727 = 27 a. Cr. in cui egli prese il titolo di Augusto; ma non è certo che dopo quest'anno quel titolo sia scomparso dalle sue colonie. È anche possibile, che sotto Tiberio e Caligola il predicato *Iulia* si sia dato pure a città, a cui essi conferirono il titolo di *colonia;* di simili conferimenti non si hanno però prove. — Quanto al predicato *Augusta*, le colonie che lo portano si possono, alcune con sicurezza, altre con probabilità riferire al fondatore dell'Impero. Ma vi sono colonie che hanno anche il doppio nome di *Iulia Augusta*, il quale potrebbe così essere stato dato nell'atto stesso della fondazione, indicando il fondatore col gentilizio e col titolo imperiale, come accennare a una doppia deduzione di coloni. Ora,

benchè nella maggior parte dei casi sia da ammettersi piuttosto la seconda che la prima ipotesi, perchè nei primi tempi si vede il semplice nome del fondatore esser dato alla colonia; pure non è escluso che lo stesso Augusto più tardi e anche altri imperatori abbiano dato, nell'atto della fondazione, un doppio nome alle loro colonie. Così p. e. la *colonia Aelia Hadriana Augusta Formiarum* molto probabilmente ebbe tutti questi nomi dal fondatore Adriano, e certamente Verona si disse da Gallieno *colonia Augusta Verona nova Gallieniana.*

Nell'elenco che segue son raccolti tutti i predicati che ricorrono nelle iscrizioni e che sono per lo più comuni a parecchie colonie.

Alexandriana, Aelia, Antoniniana, Augusta, Aurelia.

Caesarangusta, Caesarea, Caesarina, Capitolina, Civica, Claritas, Classica, Claudia, Clodia Albina, Commoda, Concordia, Copia, Cornelia.

Dacica, Decumanorum.

Emerita, Equestris.

Faventia, Felix, Fida, Firma, Flavia, Florentia, Frugifera.

Gallieniana, Gemella, Genetiva.

Hadriana, Helvia, Herculanea, Herculia, Honoris et Virtutis.

Iulia, Iuvenalis.

Licinia, Livia.

Mariana, Martia, Martialis, Meminorum, Mercurialis, Minervia.

Neronensis, Nerviana, Nobilis?, Numidica.

Octavanorum.

Pacata o Pacensis, Paterna, Patricia, Pax, Pertinax, Pia, Pollentia.

Romula.

Sarnensis, Secundanorum, Septimanorum, Septimia, Septimia Severa, Sextanorum.

Traiana, Triumphalis.

Valeria, Veneria, Veteranorum, Vibia, Victricensis, Victrix, Ulpia.

Insegne delle colonie.

Non sono che le monete e rare iscrizioni, le quali ci offrono insegne proprie e caratteristiche delle colonie. Esse sono di tre tipi diversi. Il primo tipo consiste nella rappresentazione di un uomo togato e col capo coperto, il quale sferza un paio di buoi attaccati all'aratro, e, come è chiaro, si riferisce al rito di sopra esposto circa la fondazione della colonia (cf. Varro, de l. L. 5, 143. Serv. Aen. Vergil. 5, 755. Dio Cass. 72, 15 etc.). Il secondo si riconosce dalle insegne militari, sia semplicemente, sia col nome della legione dedotta, e talvolta anche congiunte col tipo precedente (cf. Tac. ann. 14, 27. Hygin. de limit. p. 176). Il terzo rappresenta la statua di un Sileno nudo, con l'otre sulla spalla, comunemente detto Marsyas (Serv. Aen. 3, 20; 4, 58). Una statua simile esisteva sul foro Romano, già al tempo di Sulla (cf. Jordan, Top. I 2 p. 264. 303), trasportata probabilmente dalla Grecia e in origine senza che le fosse attribuito un significato particolare, ma che col tempo pare abbia avuto quello di un emblema di Roma. Come tale le colonie romane delle provincie, e propriamente quelle fornite del *ius Italicum*, solevano tenerne una simile, anche esposta sul loro foro, in certo modo siccome simbolo della loro condizione privilegiata, in opposizione alle altre colonie e città provinciali, a cui Roma non riconosceva, come si è detto innanzi, il diritto di proprietà privata sul suolo. Tre iscrizioni di tali colonie africane si riferiscono a questo tipo. L'una di Thamugadi (C. VIII 17841), dedicata *pro salute et victoriae Traiani* siccome *conditor coloniae*, e infine ha: *Marsyan s*(*ua*) *p*(*ecunia*) *f*(*ecit*). La seconda è di Verecunda (C. VIII 4219): *statuam Marsyae .... sua pecunia fecit et dedicavit* etc., dedicata *pro salute et incolumitate dd. nn. Valeriani et Gallieni*

Augg. La terza, di luogo ignoto (C. VIII 16417), dedicata *pro salute .... Commodi*, ha: *statuam quoque in foro Mar*[*sya*]*e* etc. (cf. Eckhel 4 p. 488 segg. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 809 segg.).

Colonie romane e latine d'Italia. 1)

Le colonie di diritto latino, fondate già dalla confederazione omonima, poscia da questa insieme con Roma quando divenne sua alleata, e da Roma soltanto, dopo l'anno 365 = 389 a. Cr., scomparvero in Italia dopo la guerra sociale, divenendo *municipia civium Romanorum*, al pari degli altri alleati italici, per effetto della lex Iulia de civitate del 664 = 90 a. Cr. e della Plautia Papiria dell'anno seguente (Appian. bell. civ. 1, 49. Cic. pro Balb. 8, 21; pro Arch. 4, 7. Gell. 4, 4, 3. Vell. 21, 16 etc.). Se non che, anche dopo questo tempo e specialmente nell'Impero, non pochi di questi municipii ricevettero anch'essi colonizzazioni di cittadini Romani, composte principalmente di veterani. Nel nostro elenco queste posteriori colonizzazioni sono riferite dopo la prima latina.

Le colonie di diritto romano durarono, invece, fin tutto il tempo dell'Impero; e di esse alcune poche furono accompagnate dalla fondazione di nuove città, la maggior parte eran dedotte o in territori di città non ancora costituite a comuni romani, ovvero in quelli di tali comuni. Anche per queste il nostro elenco indicherà le colonizzazioni posteriori, sia in colonie già esistenti, sia in municipii.

Regio I (Latium et Campania).

Latini.

Sotto Ancus Marcius. — Ostia (tribù Voturia e Palatina). — Polyb. 6, 2, 9. Cic. de re pub. 2, 18, 33. Liv. 1, 33; 27, 38. Dionys.

1) Col segno dell' * sono date nel seguente elenco le colonie latine, con parentesi [ ] le città erroneamente credute colonie in genere.

3, 44 cf. Schwegler, röm. Gesch. 1 p. 600, 5. Dessau, C. XIV p. 3 segg. Mommsen, Staatsrecht 3 p.

a. 336 = 418 a. Cr. — [Labici]. — Livio (4, 47, 6) racconta che i Romani vi dedussero una colonia composta di 1500 coloni. Sembra però che vi sia stata una semplice assegnazione di terre demaniali, perchè nè Velleio, nè Livio stesso ricordano la città fra le colonie latine; e che non sia stata colonia romana, appare da Cicerone (pro Planc. 9, 23), che la chiama *municipium*. Cf. Mommsen, röm. Gesch. 1 p. 348. Dessau, C. XIV p. 275.

a. 359 = 395 a. Cr. — * Vitellia. — Fondata molto probabilmente nel 359 = 395 a. Cr. (Liv. 5, 24 cf. Suet. Vitell. 1), fu nel 361 = 393 a. Cr. distrutta (Liv. 5, 29, 3). Cf. Mommsen, Münzwesen p. 311.

Sotto Sulla. — Praeneste (Menenia). — Colonia dedotta da Sulla, dopo che ebbe espugnata l'antica città nel 672 = 82 a. Cr. (cf. Cic. in Cat. 1, 3, 8; de leg. agr. 2, 28, 78. Strab. 5, 3, 11. Flor. 3, 21, 27). Sotto Tiberio chiese e ottenne di chiamarsi *municipium* (Gell. 16, 13), pur continuando a dirsi *colonia* fin nel secolo III. Cf. Dessau, C. XIV p. 289 seg.

» » . — [Aricia]. — Sarebbe stata colonizzata da Sulla (Lib. colon. p. 230, 10 cf. Liv. ep. 8); è però chiamata *municipium* più correttamente da Cicerone (Philipp. 3, 6, 15), Valerio Massimo (8, 2, 4) e dalle iscrizioni. Cf. Dessau, C. XIV p. 203.

» » . — [Bovillae]. — Come la precedente sarebbe anche colonia di Sulla (Lib. colon. p. 231, 11); ma fu piuttosto *municipium*, essendo così chiamata in una iscrizione (C. XIV 2407) ed avendo avuto a magistrati *quattuorviri* e non *duoviri*. Cf. Dessau, C. XIV p. 230.

» » . — [Castrimoenium]. — Attribuita a Sulla (Lib. colon. p. 223, 3); ma tutte le iscrizioni la chiamano *municipium*. Cf. Dessau, C. XIV p. 239.

» » . — [Gabii]. — Attribuita a Sulla (Lib. colon. p. 234, 15); *municipium* nelle lapidi. Cf. Dessau, C. XIV p. 278.

» » . — [Tusculum]. — Attribuita a Sulla (Lib. colon. p. 238, 11); indubbiamente fu sempre *municipium*, come appare anche dalle lapidi.

Rutuli.

a. 312 = 442 a. Cr. — * Ardea. — Liv. 4, 11. Diod. 12, 34. Indubbiamente divenne poscia colonia romana, come appare da due lapidi, una dell'età degli Antonini (C. VIII 7044), l'altra del 223 (C. X 6764). Per errore è attribuita (Lib. colon. p. 231, 1) ad Adriano; per una iscrizione però che dà un *duovir* (C. X 6766), e sembra appartenere ai primi tempi dell'Impero, il Mommsen la ritiene più antica e forse del tempo di Sulla (Hermes 18 p. 165).

Hernici.

Sotto Sulla?. — [Capitulum]. — Attribuita a Sulla (Lib. colon. p. 232, 20), ma forse non fu *colonia*, perchè retta da *praetores*, che non sono magistrati coloniari romani.

Volsci.

Età monarchica. — * Signia. — Attribuita dalla leggenda a Tarquinio il Superbo (Liv. 1, 56 cf. Dionys. 4, 63), se pure non si tratti di una semplice castrametazione. Indubbiamente vi fu deduzione di coloni latini nel 259 = 495 a. Cr. (Liv. 2, 21; 8, 3, 9; 27, 10, 7). Dopo la guerra sociale divenne municipio, e tale rimase dopo (Plin. nat. hist. 3, 5, 64), non ostante che il Liber coloniarum (p. 237, 20) la dica *colonia* dei Triumviri.

» » . — * [Cora].

» » . — * [Suessa Pometia]. — Ricordandole Livio (2, 16) come colonie latine già esistenti nell'anno 251 = 503 a. Cr., sarebbero dell'età monarchica. Ma è più probabile che si tratti di colonie fondate dalla federazione latina, non da Roma, soprattutto per questo, che esse non sono nominate fra le 30 colonie latine nella guerra Annabilica, dovendosi leggere *Sora* e non *Cora* nel luogo di Livio 29, 15. Cf. Mommsen, C. X p. 645 cf. 560.

a. 260 = 494 a. Cr. — * Velitrae. — Liv. 2, 30. 31. Dionys. 6, 42. 43. Nuovi coloni latini vi furono dedotti nel 662 = 492 a. Cr. (Liv. 2, 34. Diony. 7, 12. 13) e nel 350 = 404 a. Cr. (Diod. 14, 34). È probabile che cessasse di essere colonia, divenendo municipio romano senza suffragio, probabilmente dopo la sua defezione nel 361 = 393 a. Cr. (Diod. 14, 102), e restando in quella condizione fino alla guerra sociale. — Una deduzione di coloni romani vi ebbe luogo più tardi, come si vede dalle lapidi; ma l'attribuzione all'imperatore Claudio (Lib. colon. p. 230), non merita fede. Cf. Mommsen, C. X p. 651 seg.

a. 262 = 492 a. Cr. — * Norba. — Liv. 2, 34. Dionys. 7, 13.

a. 361 = 393 a. Cr. — * Circeii. — Leggendaria è l'attribuzione a Tarquinio il Superbo (Liv. 1, 56 cf. 2, 39. Dionys, 4, 63 cf. 8, 14); probabile invece è che sia stata fondata nel 361 = 393 a. Cr. (Diod. 14, 102).

a. 369 = 395 a. Cr. — * Satricum. — L'anno della fondazione è dato da Livio (6, 16 cf. 6, 8); però allora non fu, secondo lo storico dice, colonia romana, bensì latina, perchè essa appare tra le 30 città della confederazione latina (Dionys. 5, 61). Distrutta nel 373 = 381 a. Cr. (Liv. 6, 22), fu restaurata nel 406 = 348 a. Cr. (Liv. 7, 27); e in questa occasione o più tardi ebbe la cittadinanza romana, perchè era in

questa condizione quando fu presa e distrutta nel 435 = 319 a. Cr. dopo essersi unita ai Sanniti contro i Romani (Liv. 9, 12, 16; 26, 33). Cf. Mommsen, Münzwesen p. 313.

a. 372 = 382 a. Cr. — * Setia. — Vell. 1, 14 cf. Liv. 6, 21. — Nuovi coloni vi furono dedotti nel 375 = 379 a. Cr. (Liv. 6, 30). Essendo ricordata però come città latina in epoca anteriore alla deduzione (Dionys. 5, 6), è probabile che quì sia confusa con Signia. Colonia dei Triumviri è detta nel Liber coloniarum (p. 237, 23), invece dopo la guerra sociale e durante l'Impero fu *municipium*, e soltanto in epoca tarda ebbe il titolo di *colonia* (C. X 6465). Cf. Mommsen, C. X p. 640.

a. 416 = 338 a. Cr. — Antium (Quirina). — Erroneamente è data come colonia latina fondata già nel 287 = 467 a. Cr. (Liv. 3, 1. Dionys. 9, 59, 60), e piuttosto bisogna intendere sotto tale notizia, che la città entrò a far parte della lega latina, e coi Latini infatti combattè contro i Romani nella guerra del 413 = 341 a. Cr. (Liv. 8, 1. 12-14). Finita la guerra, ebbe luogo la deduzione di coloni romani, a cui presero parte anche degli Antiates volontariamente (Liv. 8, 14, 8. Plin. nat. hist. 3, 5, 57. Lib. colon. p. 229). Nel 437 = 317 a. Cr. ottenne anche di poter reggersi con magistrati propri, laddove prima, come Ostia, era stata governata da Roma (Liv. 9, 20). — Una nuova deduzione di veterani vi fece Nerone (Tac. ann. 14, 27. Suet. Nero 9. C. X 6672). Cf. Mommsen, Staatsrecht 3 p. 778. C. X p. 660.

a. 425 = 329 a. Cr. — Tarracina (Oufentina). — Liv. 8, 21; 27, 38; 36, 3. Soltanto Velleio (1, 14) la pone nel 427 = 327 a. Cr. cf. Hygin. de limit. p. 179. Lib. colon. p. 238. Cf. Mommsen, C. I. Lat. X p. 624.

a. 426 = 328 a. Cr. — * Fregellae. — Liv. 8, 22. Fu distrutta nel 629 = 125 a. Cr.

(Liv. epit. 60. Obseq. 30. Strab. 5, 3, 10. Auct. ad Herenn. 4, 15, 22). Cf. Mommsen, C. I. Lat. X p. 546 seg.

a. 441 = 313 a. Cr. — * Pontiae. — Liv. 9, 28 cf. 27, 10. Diod. 19, 101.

a. 442 = 312 a. Cr. — * Interamna Lirenas. — Liv. 9, 28 cf. 10, 36; 27, 9. Diod. 19, 105. Vell. 1, 14. Non ha fondamento la notizia (Lib. colon. p. 234, 18), che i Triumviri vi deducessero una colonia romana. Cf. Mommsen, C. X p. 525.

a. 451 = 303 a. Cr. — * Sora. — Liv. 10, 1. Vell. 1, 14. Erroneamente Livio (9, 23. 24) narra che nel 439 = 315 a. Cr. vi stavano coloni, mentre invece si tratta di guarnigione (Diod. 19, 72). — Negli ultimi tempi della Repubblica vi fu dedotta una colonia romana composta di veterani della quarta legione di Cesare, che più tardi nelle guerre civili, richiamata in servizio da Ottaviano prese perciò il nome di *legio IV Sorana* (C. X 5713). In una iscrizione (C. X 5711) è chiamata *colonia Iulia Pra*....... Per errore è attribuita ad Augusto (Lib. colon. p. 237, 17). Cf. Mommsen, C. X p. 560. Domazewski, Neue Heidelberger Iahrbücher 4 p. 183.

a. 630 = 124 a. Cr. — Fabrateria nova (Tromentina). — Forse fu questa Fabrateria, e non la Fabrateria vetus, quella in cui nell'anno sudetto Velleio (1, 15, 4) dice essere stata dedotta una colonia romana, perchè essa sostituì Fregellae, che nell'anno precedente era stata distrutta. Anche il Liber coloniarum (p. 234) parla di una deduzione in Fabrateria, ma non dice in quale delle due.

Sotto i Triumviri ?. — Aquinum (Oufentina). — Triumvirale sarebbe secondo il Liber coloniarum (p. 229, 13), ciò che può essere possibile. *Colonia* è chiamata nelle iscrizioni, in Plinio (nat. hist. 3, 5, 73) e in Tacito (hist. 1, 88; 2, 63). Cf. Mommsen, C. X p. 530.

» » ? — Casinum (Teretina). — *Colonia* è detta nelle lapidi e nel Liber coloniarum (p. 231), non ostante che Plinio non la dia come tale (nat. hist. 3, 5, 63). Forse fu dedotta dai Triumviri. Cf. Mommsen, C. X p. 510.

» » . — Ulubrae (Pomptina). — È attribuita ai Triumviri dal Liber coloniarum (p. 239, 1), però circa la condizione di colonia non v'è altra prova che quella di essere retta, come in genere erano le colonie, da *duoviri*. Cf. Mommsen, C. X p. 642.

Sotto Adriano. — Formiae (Aemilia). — Il Liber coloniarum (p. 234, 11) l'attribuisce ai Triumviri; ma dev'essere di Adriano, perchè Plinio non la dà come colonia (nat. hist. 3, 5, 59), e perchè in una lapide (C. X 6079) è detta *colonia Aelia Hadriana Augusta Formiae*. Cf. Mommsen, C. X p. 603.

Età incerta. — Frusino (Oufentina). — *Colonia* è detta in una iscrizione (C. X 5662) e ha *duoviri*. Il Liber coloniarum (p. 233) dice: *ager eius veteranis est adsignatus;* ma s'ignora il tempo.

» » . — Privernum (Oufentina). — *Colonia* è chiamata nel Liber coloniarum (p. 236); dalle iscrizioni non appare se non questo, che nel secolo IV era colonia. Cf. Mommsen, C. X p. 637.

Aurunci.

a. 420 = 334 a. Cr. — * Cales. — Liv. 8, 16. Vell. 1, 14. — Nel secolo III d. Cr. ritorna ad essere *colonia*, però romana, ma ignorasi da chi dedotta (C. VI 1419). Cf. Mommsen, C. X p. 451.

a. 441 = 313 a. Cr. — * Suessa Aurunca. — Liv. 9, 28. Vell. 1, 14. — Divenne poscia colonia romana sotto i Triumviri, donde l'appellativo di *colonia Iulia Felix classica Suessa* (C. X 4832). Anche Plinio la dà fra le colo-

nie (nat. hist. 3, 5, 63); sull'assegnazione delle terre v. Frontinus, de agr. qual. p. 3, 2 cf. p. 15, 79. Lib. colon. p. 237. Cf. Mommsen, C. X p. 465.

a. 458 = 296 a. Cr. — Minturnae (Teretina). — Liv. 10, 21. Vell. 1, 14 cf. Cic. pro Planc. 10, 26. Dionys. 1, 9. Plin. nat. hist. 3, 5, 59. Ptol. 3, 1, 63. — Augusto vi inviò nuovi coloni (Hygin. de lim. const. p. 177 cf. Sicul. Flacc. de condic. agr. p. 160, 25. Lib. colon. p. 235). Cf. Mommsen, C. X p. 595.

a. 459 = 295 a. Cr. — Sinuessa (Teretina?). — Vell. 1, 14. Liv. 10, 21 cf. 22, 14, 3. — Più tardi, nell'Impero, probabilmente vi fu una nuova colonizzazione, chiamandosi *Flavia* in una lapide (C. X 4735). Lib. colon. p. 237: *ager eius ...... militibus est adsignatus*. Cf. Mommsen, C. X p. 463 seg.

Sidicini.

Sotto Augusto. — Venafrum (Teretina). — *Colonia Augusta Iulia* o anche semplicemente *Iulia* nelle lapidi (C. X 4894. 4875); quindi molto probabilmente fondata da Augusto. Anche Plinio (nat. hist. 3, 5, 63) la chiama *colonia*, e il Liber coloniarum (p. 239, 7) dice che fu dedotta da *quinqueviri*, il che potrebbe far credere a una colonizzazione anteriore. Cf. Mommsen, C. X p. 477; Hermes 18 p. 174, 1.

Sotto Claudio. — Teanum. — Che sia stata dedotta da Claudio, si ha da due lapidi, ove è detta *colonia Claudia Firma Teanum* (C. X 4781. 4799). E poichè non appare l'appellativo di *Iulia* o *Augusta*, e prima di Claudio essendo stata retta da *quattuorviri* era quindi municipio, così non si può prestar fede alla notizia (Lib. colon. p. 238, 6), secondo la quale sarebbe stata dedotta da Augusto; benchè Plinio, il quale segue la corografia Au-

gustea, la chiami colonia (nat. hist. 3, 5, 63). Cf. Mommsen, C. X p. 471.

Campania.

a. 560 = 194 a. Cr. — Liternum. — Liv. 34, 45. — Secondo il Liber coloniarum (p. 235, 1) vi sarebbe stata una nuova deduzione coloniaria di Augusto; il che è poco credibile, sapendosi che era al tempo di Tiberio *ignobilis ac deserta palus* (Val. Maxim. 5, 3, 2). Cf. Mommsen, C. X p. 356.

a. 557 = 197 a. Cr. — Puteoli (Palatina). — Liv. 32, 29; 34, 45 cf. 42, 5. Vell. 1, 15. Strab. 5, 4, 6 p. 245. La lex parieti faciundo, locale (C. X 1781), dell'anno 649 = 105 a. Cr. è datata: *ab colonia deducta anno XC.* — Secondo il Liber coloniarum (p. 236, 11) una nuova colonizzazione vi sarebbe stata fatta da Augusto, e infatti in una lapide è detta *colonia Puteolana Augusta* (C. VIII 7959). Questo appellativo potè forse esserle dato quando Nerone vi dedusse nuovi coloni e si chiamò *colonia Claudia Neronensis Puteolana* (C. IV 2152), o *colonia Neronensis Claudia Augusta* (C. X 5369). Dopo la *damnatio memoriae* di Nerone, si disse *colonia Flavia Augusta*. Cf. Mommsen, C. X p. 182.

a. 560 = 194 a. Cr. — Salernum — Liv. 32, 29; 34, 45. Vell. 1, 15.

» » . — Volturnum. — Liv. 32, 29; 34, 45. Varro, de l. L. 5, 29. — Una nuova deduzione di Augusto (Lib. colon. p. 232, 4) non è credibile per la medesima ragione che si è addotta per la prossima Liternum. Cf. Mommsen, C. X p. 357.

Sotto Sulla ?. — Abella (Galeria). — Era già colonia, come si vede da una lapide (C. X 1210), nei primi tempi dell'Impero. Cf. Mommsen, C. X p. 136.

Sotto Sulla. — Nola (Falerna). — L'appellativo di *Felix* (C. X 1244), l'accenno a *veteres* Nolani in una lapide posteriore (C. X

1273), e forse anche quello ai *limites Sullani* (Lib. colon. p. 236, 3), fanno credere che una prima colonizzazione vi sia avvenuta sotto Sulla. — Una seconda sotto Augusto è attestata dal predicato *Augusta* che porta insieme con quella di *Felix* (C. l. c.) nel Liber coloniarum (l. c.), — dove però si accenna anche a una terza deduzione sotto Vespasiano. Cf. Mommsen, C. X p. 142; Hermes 18 p. 185.

» » . — Pompeii (Menenia). — Cic. pro Sulla 21. Fu l'unica colonia Sullana, che anche in tempi posteriori nelle lapidi conservò il nome di *colonia Veneria Cornelia*. Cicerone (l. c.) accenna pure ai *veteres Pompeiani*, cioè gli antichi abitanti in opposizione ai coloni (cf. p. 30). Cf. Mommsen, C. X p. 89 seg.

» » . — Suessula. — Sullana appare dal Liber coloniarum (p. 237, 5), e fu retta da *duoviri*. Cf. Mommsen, C. X p. 363.

» » . — Urbana. — Per colonia di Sulla è data da Plinio (nat. hist. 14, 6, 68), dalle cui parole si vede anche, come dopo che Capua fu ricostituita a comune, essa vi venne incorporata. Mommsen, C. X p. 460.

Sotto Cesare. — Capua (Falerna). — Nell'assegnazione dell'*ager Campanus* avvenuta per la legge Iulia nel 695 59 a. Cr., vi fu dedotta una colonia (Caes. bell. civ. 1, 14. Suet. Caes. 81. Lib. colon. p. 231, 7 etc.). A tale colonizzazione si riferisce il titolo di *colonia Iulia Felix*. — Dopo la morte di Cesare, Antonio vi dedusse, come a Calatia, di nuovo una colonia, in virtù dei pretesi *acta Caesaris* (Cic. Philipp. 2, 39, 40). — Altri coloni vi furon mandati nel 718 = 36 a. Cr. da Augusto (Vell. 2, 81. Plin. nat. hist. 18, 11, 114 etc.). Ma come in quell'anno Ottaviano non era ancora *Augustus*, così l'appellativo di *Augusta* (C. X 3832 cf. 3867) non può riferirsi a questa deduzione, bensì a una posteriore anche

di Augusto, ovvero all'avere avuto al città da lui questo semplice titolo onorifico. — Anche Nerone vi spedì coloni nel 57 d. Cr. (Tac. ann. 13, 31). — In una lapide del tempo di Diocleziano (C. X 3867), si chiama *colonia Concordia Iulia Valeria Felix*, titolo di cui *Valeria* si riferisce a Diocleziano, e *Concordia* forse è in rapporto a Massimiano. Cf. Mommsen, C. X p. 368. v. **Capua** p. 102 segg.

» » . — Calatia,

» » . — Casilinum. — Furono dedotte insieme con la colonia di Capua (cf. Cic. Philipp. 2, 40, 102; ad Att. 16, 8, 1. Vell. 2, 61. App. bell. civ. 3, 40 cf. Liv. ep. 117), e bentosto nell'età imperiale furon attribuite a Capua.

Sotto i Triumviri. — [Asetium]. — Il Liber coloniarum (p. 230, 13) dice che la colonia, in Campania, fu dedotta dai Triumviri; però il nome della città non ricorre in altri luoghi, e forse è corrotto. Cf. Mommsen, Hermes 18 p. 175.

» » . — Nuceria Alfaterna (Menenia?). — Secondo Appiano (bell. civ. 4, 3) fu colonia triumvirale, e a ciò si riferiscono i *limites Iuliani* del Liber coloniarum (p. 235, 20), dove però erroneamente si parla di una deduzione di Augusto. — Nuovi coloni vi furon mandati nell'anno 57 d. Cr. (Tac. ann. 13, 31). Più volte è chiamata *colonia* (Senec. nat. quaest. 6, 1, 2. Ptol. 3, 1, 69. Tac. ann. 14, 17. C. X 1090). Cf. Mommsen, C. X p. 124; Hermes 18 p. 171.

Sotto Augusto. — Cumae (Claudia?). — Come colonia di Augusto è data nel Liber coloniarum (p. 232, 10), e infatti è chiamata *colonia Iulia* in una lapide locale (C. X 3703 cf. 3704. 3698), laddove nei primi anni dell'Impero sembra essere stata ancora *municipium*, come appare da fistole acquarie (C. X 3711). Cf. Mommsen, C. X p. 351; Hermes 18 p. 181.

» » . — [Acerrae]. — Erroneamente il Liber coloniarum (p. 229, 21) la dà come colonia di Augusto, in quanto che si vede dalle lapidi essere stata retta da *quattuorviri*. Cf. Mommsen, C. X p. 362.

» » . — [Atella]. — Nulla conferma la notizia (Lib. colon. p. 230, 1), che sia stata colonia Augustea.

Sotto Claudio ?. — Misenum (Claudia). — La menzione più antica di un ordinamento comunale si ha in una iscrizione dell'anno 143 d. Cr. (C. VI 2379ᵃ II, 20); e poichè la città si vede inscritta nella tribù Claudia, è possibile che una colonizzazione vi sia stata sotto l'imperatore Claudio: *colonia* è detta in due lapidi (C. X 3674. 3678). Cf. Mommsen, C. X p. 317.

Sotto Caracalla. — Neapolis (Maecia). — Una iscrizione locale dedicata ad Alessandro Severo (EE. 8, 871) la chiama colonia *Aurelia Augusta Antoniniana Felix*; quindi è molto probabile che sotto Caracalla abbia avuto il titolo di *colonia*. Cf. De Petra, Napoli colonia romana in Atti della reale Accad. di Napoli XVI p. 57 segg.

Regio II (Apulia et Calabria).

Hirpini.

a. 441 = 313 a. Cr. — * Saticula. — Fest. p. 340. Vell. 1, 14 cf. Liv. 9, 22.

a. 486 = 268 a. Cr. — * Beneventum. — Vell. 1, 14. Liv. ep. 15. Polyb. 3, 90, 8. Eutrop. 2, 16. — Una colonizzazione romana vi fu spedita dai Triumviri (App. bell. civ. 4, 3 cf. Lib. colon. p. 231. 7. Plin. nat. hist. 3, 11, 105), e all'assegnazione delle terre accenna una lapide di Formiae (C. X 6087): *agros divisit* (*L. Munatius Plancus*) *in Italia Beneventi*. — Il suo nome più completo di *colonia Iulia Concordia Augusta Felix* (C. IX 2165), accenna col predicato di *Augusta* ad u-

na posteriore colonizzazione romana Augustea, e secondo il Liber coloniarum (l. c.) ve ne sarebbe stata un' altra sotto Nerone. Cf. Mommsen, C. IX p. 136.

Sotto Sulla?. — Abellinum (Galeria). — Una lapide locale (C. X 1117) la chiama *colonia Veneria Livia* (?) *Augusta Alexandriana*. A giudicare dal predicato *Veneria*, può riferirsi la colonizzazione a Sulla; ma non è escluso che possa anche attribuirsi ad Augusto, col quale han rapporto l'appellativo *Augusta*, e, se è accertato, quello di *Livia*. — Dal nome *Alexandriana* si vede che sotto Alessandro Severo vi dovè essere una rinnovazione del titolo. Cf. Mommsen, C. X p. 127; Hermes 18 p. 164. 185.

Sotto i Triumviri. — [Ligures Baebiani]. — Non è sicura la notizia, che i Triumviri vi abbiano dedotto una colonia (Lib. colon. p. 235, 9): i *quattuorviri* che vi si vedono nelle lapidi, accennano piuttosto alla sua condizione di municipio. Cf. Mommsen, C. IX p. 125.

2) Sotto Adriano? — Aeclanum (Cornelia). — Era colonia al tempo di Adriano, laddove prima certamente fu municipio, vedendosi a capo di esso prima *quattuorviri* e poi *duoviri*. E che sia stata dedotta proprio da quell'imperatore, si può inferire da un frammento epigrafico, in cui sembra potersi leggere [*colonia*] *Aelia* [*Augusta Ae*]*cla*[*n*]*um* (C. IX 1111). Cf. Mommsen, C. IX p. 99.

Apulia.

a. 440 = 314 a. Cr. — * Luceria. — Liv. 9, 25; secondo Diodoro (19, 72) sarebbe stata invece fondata nel 439 = 315 e Velleio (1, 14) nel 429 = 325 a. Cr. — Divenuta municipio romano dopo la guerra sociale, rimase tale anche nella prima età dell'Impero, dandoci le iscrizioni del tempo come magistrati dei

quattuorviri. Ma come Plinio (nat. hist. 3, 11, 104) e lapidi del secolo III la chiamano *colonia*, e d'altra parte i magistrati si mutano in *duoviri*, così è da conchiudere col Mommsen, che sotto Vespasiano o poco più tardi dovè divenire colonia. Cf. Mommsen, C. IX p. 74; Hermes 18 p. 194.

a. 463 = 291 a. Cr. — * Venusia. — Dionys. 17/8, 5 [16, 17]. Vell. 1, 14 cf. Horat. sat. 2, 1, 34. — Fu la sola delle colonie latine che ebbe 20,000 coloni. Nuovi coloni Latini vi furono dedotti nel 554 = 200 a. Cr. (Liv. 31, 49). — Sotto il Triumvirato, nell'anno 711 = 43 a. Cr. vi fu dedotta una colonia romana (App. bell. civ. 4, 3 cf. Horat. epist. 2, 2, 50. Plin. nat. hist. 3, 11, 104. Lib. colon. p. 210, 7). Cf. Mommsen, C. IX p. 44.

a. 560 = 194 a. Cr. — Sipontum. — Liv. 34, 45. — Otto anni dopo furono aumentati i coloni (Liv. 39, 23). Cf. Mommsen, C. IX p. 65.

Sotto Antonino Pio. — Canusium (Oufentina). — Divenne colonia sotto questo imperatore, come si vede dal nome che prese di [*col*]*onia Aurelia* [*Au*]*g*(*usta*) *Pia* (C. IX 344). Cf. Mommsen, C. IX p. 35.

Età incerta. — Aece. — Una iscrizione posta a Settimio Severo (C. IX 950) la chiama [*col. Au*]*gusta Apu*[*la*]. Cf. Mommsen, C. IX p. 85.

Calabria.

a. 508 = 246 a. Cr. — * Brundisium. — Secondo Livio (epit. 19) fu fondata in quest'anno, secondo Velleio (1, 14) nell'anno seguente. Cf. Mommsen, C. IX p. 8.

a. 632 = 123 a. Cr. — Tarentum (Claudia?). — Fu fondata col nome di Neptunia (Vell. 1, 15. Strab. 6, 314 p. 281 cf. Lib. colon. p. 211. Plin. nat. hist. 3, 10, 99). — Sotto Nerone vi fu una colonizzazione romana di veterani (Tac. ann. 14, 37). Cf.

Mommsen, C. IX p. 21; Berichte der sächs. Gesellschaft 1849 p. 49 segg.

Età incerta. — Lupiae (Camilia). — Una lapide di Puteoli (C. X 1795) la chiama *colonia* (cf. Lib. colon. p. 211). Cf. Mommsen, C. IX p. 5.

Regio III (Bruttii et Lucania).

Lucania.

a. 481 = 273 a. Cr. — * Paestum. — Liv. epit. 14. Vell. 1, 14. — Nei primi tempi dell'Impero le lapidi e le monete la mostrano colonia romana; il che sarà da riferirsi a Sulla o ai Triumviri. Cf. Mommsen, C. X p. 52.

a. 560 = 194 a. Cr. — Buxentum (Pomptina). — Liv. 34, 45. Vell. 1, 15. — Nuova colonizzazione vi fu spedita nel 568 = 186 a. Cr. (Liv. 39, 23). Cf. Mommsen, C. X p. 51.

Sotto Sulla ?. — Grumentum (Pomptina). — È detta *colonia* in una sola iscrizione locale (C. X 228); ma poichè in un'altra, forse anche anteriore ad Augusto (C. X 221), ricorrono *praetores duumviri*, è probabile che la colonizzazione sia avvenuta sotto Sulla o i Triumviri. Cf. Mommsen, C. X p. 27.

Bruttii.

a. 560 = 194 a. Cr. — Croton (Cornelia). — Liv. 34, 45 cf. Dionys. 1, 26.

» » . — Tempsa. — Liv. 34, 45.

a. 561 = 193 a. Cr. — * Copia Thurii. — Liv. 34, 53; 35, 9. Cf. Mommsen, C. X p. 17.

a. 562 = 192 a. Cr. — * Vibo Valentia. — Liv. 35, 40 cf. 34, 53. Secondo Velleio (1, 14, 8) sarebbe stata invece fondata già nel 515 = 239 a. Cr. — Una colonia romana decretata dai Triumviri (App. bell. civ. 4, 3. 86. 91. 99. 103), non vi fu mai spedita. Cf. Mommsen, C. X p. 7.

a. 632 = 122 a. Cr. — Minervia Scolacium. — Vell. 1, 15, 4. — Che sia stata colonia romana e non latina, si vede da ciò, che era

sulle coste e fu fondata nell'età dei Gracchi, nella quale Roma non dedusse colonie latine. — Una nuova colonizzazione sotto Nerva si attesta dal cognome di *Minervia Augusta* in una lapide locale (C. X 103). Cf. Mommsen, C. X p. 12.

Sotto Augusto ?. — Consentia. — Il Liber coloniarum (p. 209, 16) la dà come colonia d'Augusto; manca però ogni prova epigrafica, non avendosi nessuna iscrizione del luogo.

Regio IV (Samnium).

Samnites.

a. 491 = 263 a. Cr. — * Aesernia. — Liv. epit. 16. Vell. 1, 14. — Per errore il Liber coloniarum (p. 233, 14) dice che una colonia romana vi fu dedotta *lege Iulia*, laddove si sa che rimase sempre municipio. Cf. Mommsen, C. IX p. 245.

Sotto Sulla ?. — Allifae (Teretina). — Tutte le iscrizioni la mostrano colonia, quale al più tardi dovè divenire sotto Augusto. Ma il Liber coloniarum (p. 231, 3) l'attribuisce ai Triumviri; nè è escluso che possa essere di Sulla. Cf. Mommsen, C. IX p. 214; Hermes 18 p. 164. 175.

» » . — Telesia (Falerna). — Dal predicato *Herculanea* delle lapidi, appare che non potè esser colonia in tempo posteriore ad Augusto, essendo i predicati di divinità propria dell'età della Repubblica o dei primi tempi dell'Impero. Il Liber coloniarum (p. 238, 3) l'attribuisce ai Triumviri; ma è più probabile che sia di Sulla, perchè fu retta da *praetores duumviri*, e anche perchè una lapide ad essi relativa appartiene all'età repubblicana (C. IX 2235). Cf. Mommsen, C. IX p. 205; Hermes 18 p. 167.

Sotto i Triumviri. — Bovianum vetus (Voltinia). — La condizione di colonia ci è data

dalla presenza dei *duoviri*. E può essere esatta la notizia (Lib. colon. p. 231, 8), che sia stata fondata dai Triumviri. Cf. Mommsen, C. IX p. 257; Hermes 18 p. 176. 193.

Sotto Vespasiano. — Bovianum Undecimanorum (Voltinia). -- Da una iscrizione (C. IX 2563) si vede che sotto Cesare era ancora *municipium*. Più tardi, altre lapidi la mostrano colonia con *duoviri;* e che questa sia stata dedotta da Vespasiano, si può inferire dalla circostanza che ha un predicato dedotto da un corpo militare (Undecimanorum, cioè legionis XI Claudia), di cui un centurione al tempo di Vespasiano vi esercitò il duovirato. Cf. Mommsen, C. IX p. 239; Hermes 18 p. 193.

Marrucini.

Età incerta. — Teate (Arnensis). — Una sola iscrizione locale (C. IX 3022) la chiama *colonia*, mentre è indubitato che prima era stata *municipium*. Manca però ogni altra notizia. Cf. Mommsen, C. IX p. 282.

Aequi:

a. 451 = 303 a. Cr. — * Alba Fucens. — Liv. 10, 1. Vell. 1, 14. App. Hann. 39. Cf. Mommsen, C. IX p. 370.

a. 456 = 298 a. Cr. — * Carsioli. — Liv. 10, 13. — Forse nel secolo III dell'Impero divenne colonia romana, secondo un'iscrizione (C. IX 4067), che la chiama tale. Cf. Mommsen, C. IX p. 382.

Regio V (Picenum).

a. 464-468 = 290 — 286 a. Cr. — * Hadria. — Liv. epit. 11. — Una colonizzazione romana vi ebbe poscia luogo nell'età di Sulla o d'Augusto, portando la città il titolo di *Veneria; colonia* è pure chiamata da Plinio (nat. hist. 3, 13, 110). Cf. Mommsen, C. IX p. 480.

» » . — Castrum novum (Papiria?). — Livio (epit. 11) narra di colonie spedite tra l'anno 464 e 468 u. c. in Castrum, Sena ed Hadria; Velleio (1, 14) di colonie fondate a Firmum e Castrum circa il 490 = 264 a. Cr.; ma s'ignora se si tratti di Castrum del Picenum o di quello dell'Etruria. — Non pare che vi sia stata altra colonizzazione romana, non ostante l'*ager lege Augustiana adsignatus* (Lib. colon. p. 209, 16). Cf. Mommsen, C. IX p. 491.

a. 490 = 264 a. Cr. — * Firmum. — Vell. 1, 14. — Una colonizzazione romana vi ebbe luogo più tardi, come si vede da Plinio (nat. hist. 3, 111 cf. Hermes 18 p. 192, 1) e dalle iscrizioni, che la chiamano *colonia*. E fu molto probabilmente dedotta dai Triumviri (cf. Lib. colon. p. 226, 2), perchè da un decreto di Domiziano (C. IX 5420) appare che essa dovè esistere già prima di Falerio, cioè prima d'Augusto (v. più sotto), essendosi alcune sue terre aggiudicate a questa città. Cf. Mommsen, C. IX p. 508.

a. 570 = 184 a. Cr. — Potentia (Velina). — Liv. 39, 44 cf. Vell. 1, 15.

a. 597 = 157 a. Cr. — Auximum (Velina). — Vell. 1, 15. — È probabile però che la deduzione sia avvenuta alquanto prima, giacchè quello che si narra rispetto alla città sotto gli anni 580 e 582 = 174 e 172 a. Cr. (Liv. 41, 21, 12. 27, 10; 42, 20, 6) può convenire alla sua condizione di colonia. Cf. Mommsen, C. IX p. 559.

Sotto i Triumviri. — Ancona (Lemonia). — App. bell. civ. 5, 23.

Sotto i Triumviri?. — Urbs Salvia (Velina). — Secondo il Liber coloniarum (p. 226, 7) sarebbe stata dedotta dai Triumviri; certamente le iscrizioni più antiche che la mostrano colonia, rimontano al tempo di Traiano. Nondimeno fu retta da *quattuorviri* e non *duoviri*. Cf. Mommsen, C. IX p. 526.

Sotto Sulla ?. — Interamnia Praetuttiorum (Velina). — Una iscrizione al più tardi del tempo d'Augusto (C. IX 5074) mostra che insieme v'erano un *municipium* e una *colonia*, cosa che, come si è notato di sopra, (p. 30), non è insolita come conseguenza di colonizzazioni in municipii già esistenti. Dall'esempio analogo di Pompeii, ove Sulla spedì coloni, si può forse argomentare che egli sia stato anche l'autore di questa in Interamnia. Cf. Mommsen, C. IX p. 485; Hermes 18 p. 166.

Sotto Augusto. — Falerio (Velina). — Che sia stata colonia, si sa dalle lapidi, e che Augusto ve l'abbia dedotta, si ricava da un decreto di Domiziano (C. IX 5420), in cui si accenna a una epistola di Augusto riguardo ai *subsiciva*, che furono obbietto di contesa tra questa colonia e Firmum. Cf. Mommsen, C. IX p. 517.

Sotto Augusto ?. — Cupra maritima (Velina ?). — Il Liber coloniarum (p. 226, 13) ha: *ager lege Augustiana adsignatus*. Vi si trovano *duoviri*. Cf. Mommsen, C. IX p. 502.

» » . — [Truentum]. — Il Liber coloniarum (p. 226, 13) ha la stessa indicazione per la città precedente; certamente però Truentum era municipio (cf. C. X 6446). Cf. Mommsen, C. IX p. 492.

Sotto Pertinace. — Ricina (Velina). — Dal predicato che porta nelle iscrizioni di *colonia Helvia* (C. IX 5747) e *colonia Helvia Pertinax* (5745), di cui la prima è dedicata a Settimio Severo chiamatovi *conditor suus*, si deduce che due volte, sotto quegli imperatori, ebbe colonizzazioni o il titolo onorifico di colonia. Prima di quel tempo era probabilmente *municipium*, non ostante che avesse a capo dei *duoviri*. Cf. Mommsen, C. IX p. 547.

Età incerta. — Asculum Picenum (Fabia). — Era colonia secondo Plinio (nat. hist. 3, 13, 112) e Frontino (de controv. p. 18, 11), non

che le iscrizioni; ma s'ignora il tempo della colonizzazione. Cf. Mommsen, C. IX p. 494.

» » . — Septempeda (Velina). — Che sia stata colonia appare da una iscrizione (C. IX 5630) e dall'aver avuto *duoviri*. Cf. Mommsen, C. IX p, 533.

Regio VI (Umbria).

a. 455 299 a. Cr. — * Narnia. — Liv. 10, 10 cf. 27, 9, 7.

a. 471 = 283 a. Cr. — Sena Gallica. — Polyb. 2, 19, 12. Liv. epit. 11.

a. 507 = 247 a. Cr. — Aesis (Pollia). — La fondazione cadrebbe nell'anno indicato, se sotto l'*Aesulum* di Velleio (1, 14) si dovesse intendere questa città. A ogni modo, due iscrizioni dell'età degli Antonini (C. IX 5831. 5832) ci mostrano che ancora allora era colonia. Cf. Mommsen, Hermes 18 p. 197.

a. 513 = 241 a. Cr. — * Spoletium. — Vell. 1, 14. Liv. epit. 20 cf. Cic. pro Balb. 21, 48.

a. 570 = 184 a. Cr. — Pisaurum (Camilia). — Liv. 39, 44. Vell. 1, 15, 2. Hieron. ad Ol. 160, 2. — Una seconda colonizzazione vi ebbe luogo sotto i Triumviri (Plut. M. Anton. 60). Nelle lapidi si chiama *colonia Iulia Felix*.

Sotto i Triumviri ?. — Tuder (Clustumina). — È chiamata in una lapide *colonia Iulia Fida* (C. XI 4646), e da un'altra (4650 cf. 4654) si vede che vi furono dedotti veterani della *legio XXXXI*. Quindi potè esser dedotta o dai Triumviri dopo la battaglia di Philippi, o da Ottaviano dopo quella di Azio; ma è più probabile la prima cosa, anche perchè il Liber coloniarum (p. 214, 3) l'assegna ai Triumviri. Cf. Bormann, C. XI p. 678. Mommsen, Hermes 18 p. 182. Domazewski, Neue Heidel. Iahrbücher IV p. 187 seg.

» » . — Fanum Fortunae (Pollia). — Anche questa, che si chiama *colonia Iulia*

nelle iscrizioni e in Vitruvio (5, 1, 6 cf. Plin. nat. hist. 3, 113). potrà riferirsi ai Triumviri o ad Augusto. Cf. Bormann, C. XI p. 924.

» » . — Hispellum (Lemonia). — *Colonia Iulia* è detta nelle lapidi (cf. Plin. nat. hist. 3, 113), e può appartenere così ai Triumviri che ad Augusto. Cf. Bormann, C. XI p. 766.

Età incerta. — Ocriculum (Arnensis). — La condizione di *municipium* è accertata; però una iscrizione di Praeneste (C. XIV 2941) ce la mostra *colonia*.

Regio VII (Etruria).

a. 371 = 383 a. Cr. — * Nepet. — Liv. 6, 21, 4. Secondo Velleio (1, 14, 2) sarebbe stata fondata nel 381 = 373 a. Cr. cf. Liv. 27, 9, 7; 29, 15. — A torto il Liber coloniarum (p. 217, 15) la pone fra le colonie romane. Cf. Bormann, C. XI p. 481.

» » . — * Sutrium. — Vell. 1, 14 cf. Liv. 27, 9; 29, 15. — È detta *colonia coniuncta Iulia* (C. XI 3254. Lib. colon. p. 217, 17 cf. Plin. nat. 3, 51), ed è probabile che una colonizzazione romana vi sia stata fatta dai Triumviri. Cf. Bormann, C. XI p. 489.

a. 464-468 = 290-286 a. Cr. — Castrum novum. — Secondo Livio (epit. 11) in uno di quegli anni fu dedotta una colonia a *Castrum*, secondo Velleio nel 490 = 264 a. Cr.; ma è dubbio se essi si riferiscano a questo o al Castrum del Piceno. A ogni modo, il Castrum novum ricordato più tardi da Livio (36, 3) fra le colonie marittime, sembra esser questo. Nell'età posteriore si chiamò *colonia Iulia* (C. XI 3576-3578) e come manca nell'elenco di Plinio, cioè fra quelle fondate da Augusto, è molto probabile che si debba attribuire a Cesare. Cf. Bormann, C. XI p. 530.

a. 481 = 273 a. Cr. — * Cosa. — Liv. epit. 14 cf. 27, 10, 8. Vell. 1, 14. Plin. nat.

hist. 3, 5, 15. — Nuovi coloni Latini vi furono inviati nel 558 = 196 a. Cr. (Liv. 33, 24, 8). Cf. Bormann, C. XI p. 415.

a. 507 = 247 a. Cr. — Alsium. — Vell. 1, 14, 8 cf. Liv. 27, 38. Cf. Bormann, C. XI p. 547.

a. 509 = 245 a. Cr. — Fregenae. — Vell. 1, 14, 8 cf. Liv. 36, 3, 6. Una lapide (C. XI 3727) nomina *coloni*. Cf. Bormann, C. XI p. 549.

Prima del 563 = 191 a. Cr. — Pyrgi. — Livio (36, 3, 6) la ricorda sotto quest'anno fra le colonie marittime allora esistenti. Cf. Bormann, C. XI p. 546.

a. 571 = 183 a. Cr. — Saturnia (Sabatina). — Liv. 39, 55. Cf. Bormann, C. XI p. 419.

a. 573 = 181 a. Cr. — Graviscae (Stellatina). — Liv. 40, 29. Vell. 1, 15. C. I² elog. XXXII p. 200. — Una ulteriore colonizzazione sotto Augusto (Lib. colon. p. 220, 1) non è confermata da altre prove. Cf. Bormann, C. XI p. 511.

a. 574 = 180 a. Cr. — [* Luca.] — A giudizio del Bormann (C. XI p. 295) la *colonia Latina*, per la quale secondo Livio (40, 43) sarebbe stato offerto in quell'anno ai Romani parte dell'agro Pisano, sarebbe Luca, che in Velleio (1, 15) appare dedotta nel 577 = 177 a. Cr., mentre in quest'anno Livio parla di una colonia romana fondata a Luna. Il Mommsen inveve (C. I n. 539) crede che in tutti questi passi si parli soltanto di Luna e che la parola *Latina* di Livio (l. c.) sia una corruzione di *Luna*. Se però l'opinione del Bormann dovesse accettarsi, rimarrebbe sempre la difficoltà, che le fonti parlano di un diritto delle dodici colonie latine, a cominciare da quella di Ariminum, e che furono le ultime fondate in Italia, le quali così diventerebbero tredici. — Una colonia romana vi fu dedotta o dai Triumviri o da Augusto, secondo la iscrizione C. VI

1460 (cf. Plin. nat. hist. 3, 5, 50). Cf. Bormann, C. XI p. 295.

a. 577 = 177 a. Cr. — Luna (Galeria). — v. Luca.

Sotto Sulla. — Arretium (Pomptina). — In punizione di essere stato il centro dei Mariani nella guerra che essi ebbero con Sulla, questi tolse ad Arretium la cittadinanza romana e ne divise le terre ai suoi veterani (Cic. pro Caec. 33, 97; ad Att. 1, 19, 4; pro Mur. 24, 49). — Degli *Arretini veteres*, *Arretini Iulienses* e *Arretini Fidentiores* ricordati più tardi (Plin. nat. hist. 3, 52 cf. C. XI 1849), i *veteres* saranno stati gli antichi abitanti, i *Fidentiores* i coloni Sullani, e i *Iulienses* probabilmente i nuovi coloni inviati da Cesare. L'affermazione del Liber coloniarum (p. 215, 3), che Augusto vi abbia dedotti altri coloni, non ha fondamento. Cf. Bormann, C. XI p. 336.

» » . — Faesulae (Scaptia). — Che Sulla vi abbia dedotta una colonia, si ha da Cicerone (in Cat. 3, 6, 14 cf. 2, 9, 20; pro Mur. 24, 49), Sallustio (Catil. 24. 27. 28. 30) e da Granio Liciniano sotto l'anno 676 = 78 a. Cr. (p. 42-44). Cf. Bormann, C. XI p. 298.

Sotto Sulla ?. — Florentia (Scaptia). — Che sia stata colonia è attestato dalle iscrizioni (NS. 1890 p. 109. C. XI 1617) e da Tacito (ann. 1, 79), all'anno 15 d. Cr. Manca però nell'elenco di Plinio, e quindi non dovrebbe essere Augustea. Il Liber coloniarum (p. 213, 6) l'attribuisce ai Triumviri, ma si può anche ammettere una deduzione di Sulla, per quanto Floro (2, 9) l'annoveri, circa l'età Sullana, tra i municipii. Cf. Bormann, C. XI p. 306.

Sotto i Triumviri. — Lucus Feroniae (Voltinia). — *Colonia Iulia Felix* è detta in una lapide locale (C. XI 3938), e sarà da attribuire ai

Triumviri o ad Ottaviano, perchè Plinio la nomina (nat. hist. 3, 51 cf. Ptol. 3, 1, 43 (47)). Cf. Bormann, C. XI p. 570.

» » . — Pisae (Galeria). — È detta *colonia Obsequens Iulia* in una iscrizione (C. XI 1420, 36). Sembra anch'essa dei Triumviri o di Ottaviano, perchè nominata da Plinio (nat. hist. 3, 5, 50 cf. Ptol. 3, 1, 43 (48)). Cf. Bormann, C. XI p. 273.

» » . — Rusellae. — È detta *colonia* in una fistola acquaria (C. XI 2618); e poichè anche Plinio (nat. hist. 3, 51) così la chiama, è probabile che sia da attribuirsi ai Triumviri o ad Ottaviano. Cf. Bormann, C. XI p. 414.

» » . — Saena (Oufentina). — *Colonia Sena Iulia* (cf. Tab. Peuting. 4, 3). Come la precedente (cf. Tac. hist. 4, 45). Cf. Bormann, C. XI p. 332.

» » . — [Falerii (Horatia)]. — Il Liber coloniarum (p. 217, 5) la dice *colonia Iunonia* dedotta dai Triumviri, e siccome colonia appare anche in Plinio (nat. hist. 3, 51); ma tutte le testimonianze epigrafiche la dànno per municipio; sicchè quelle due affermazioni debbono essere errate. — Fu soltanto sotto Gallieno che ebbe conferito il diritto di colonia (C. XI 3089. 3091. 3092. 3093. 3094). Cf. Bormann, C. XI p. 465. Mommsen, Hermes 18 p. 176.

» » . — [Volaterrae (Sabatina)]. — La legge di Sulla, con cui alla città venne tolta la cittadinanza e il territorio reso demanio (Cic. pro domo 30, 79; pro Caec. 7, 18 etc.), non ebbe effetto, e quindi allora non vi fu colonizzazione. Sembra che Cesare però vi avesse fatto delle assegnazioni di terre, e ciò può aver dato luogo all'erronea notizia (Lib. colon. p. 214, 10), che i Triumviri vi avessero fondata una vera colonia. A ogni modo, non vi son prove che la città da municipio sia mai divenuta colonia. Cf. Bormann, C. XI p. 324.

Età incerta. — Perusia (Tromentina). — Dopo che Augusto l'ebbe riedificata (Dio Cass. 48, 14), prese il nome di *Augusta Perusia*, senza però che divenisse colonia, perchè non è così indicata in Plinio, e le iscrizioni la mostrano municipio. Fu soltanto sotto Treboniano Gallo che ebbe il diritto e titolo di colonia, col nome di *colonia Vibia Augusta* (C. XI 1926 segg.). Cf. Bormann, C. XI p. 352.

Regio VIII (Aemilia).

a. 486 = 268 a. Cr. — * Ariminum. — Vell. 1, 14 cf. Liv. epit. 15. Eutrop. 2, 16. — Una colonizzazione romana fu decretata nel 711 = 43 a. Cr. dai Triumviri (App. bell. civ. 5, 33). E come più tardi, dopo il 727 = 27 a. Cr. prese il nome di *colonia Augusta* (C. XI 408. 414), così è da ritenere che Augusto o vi abbia mandati altri coloni, o che, nel caso che i Triumviri non ve ne avessero dedotti, allora vi sia stata una prima colonizzazione. Cf. Bormann, C. XI p. 76. Mommsen, Hermes 18 p. 170.

a. 536 = 218 a. Cr. — * Placentia. — Ascon. in Cic. Pison. p. 302. Polyb. 3, 40. Liv. epit. 20 cf. 21, 25; 27, 10. Vell. 1, 14, 8. — Una nuova colonizzazione latina vi ebbe luogo nel 564 = 190 a. Cr. (Liv. 37, 47). — Colonia romana divenne sotto i Triumviri o Ottaviano (Plin. nat. hist. 3, 15, 115. Tac. hist. 2, 19). In una iscrizione, che sembra appartenere ai primi anni dell'Impero, un suo magistrato è detto *quattuorvir*, *duumvir;* ciò che può riferirsi al periodo di transizione da municipio a colonia. Cf. Bormann, C. XI p. 242.

a. 565 = 189 a. Cr. — * Bononia. — Vell. 1, 15. Liv. 37, 57. — Poichè è chiamata colonia da Plinio (nat. hist. 3, 15, 119), la nuova colonizzazione romana è da attribuirsi o ai Triumviri o ad Ottaviano, e una doppia degli uni e dell'altro sembra indicata in Dione Cas-

sio (50, 6), il quale pare che dalla clientela dei Bononiensi verso gli Antonii, inferisca appunto una deduzione triumvirale. Cf. Bormann, C. XI p. 133. Mommsen, Hermes 18 p. 172.

a. 571 = 183 a. Cr. — Mutina (Pollia). — Liv. 39, 55.

» » . — Parma (Pollia). — Liv. 39, 55. — Una nuova colonizzazione vi fu fatta da Augusto, onde il nome di *colonia Iulia Augusta* (C. XI 1059 cf. Ravenn. 4, 33. Plin. nat. hist. 3, 15, 115). Cf. Bormann, C. XI p. 188.

Sotto i Triumviri. — Brixellum (Arnensis). — È ricordata da Plinio come colonia (nat. hist. 3, 15, 115); quindi può essere così dei Triumviri come di Ottaviano. Cf. Bormann, C. XI p. 182.

Età incerta. — Regium Lepidum (Pollia). — È detta colonia da Tolomeo (3, 1, 46), e come non è citata da Plinio, dev'essere posteriore ad Augusto. Cf. Bormann, C. XI p. 171.

Regio IX (Liguria).

Età repubblicana. — Dertona (Pomptina). — Velleio (1, 15, 5) ignora l'anno della deduzione coloniaria, parlandone insieme con le colonie istituite tra il 631 = 123 a. Cr. e 636 = 118 a. Cr. — *Iulia Dertona* è detta in una iscrizione di Roma (C. VI 1636); ed essendo anche nominata in Plinio (nat. hist. 3, 5, 49), una seconda colonizzazione dovè avervi luogo per opera dei Triumviri o di Ottaviano. Cf. Mommsen, C. V p. 831.

Età incerta. — Libarna (Maecia). — Una iscrizione di età non certa (C. V 7428) la chiama *colonia*.

Regio X (Venetia et Histria).

a. 536 = 218 a. Cr. — * Cremona. — Ascon. in Cic. Pison. p. 302. Polyb. 3, 40. Liv. epit. 20. Vell. 1, 14, 8 cf. Tac. hist. 3, 35. — Altri coloni Latini vi furono dedotti nel-

l'anno 564 = 190 a. Cr. (Liv. 37, 46. 47). — Una colonizzazione romana vi ebbe luogo sotto i Triumviri (Prob. in Verg. egl. p. 6 Keil cf. Plin. nat. hist. 3, 19, 130. Tac. hist. 3, 19. 32. Ptol. 3, 1, 31. Frontin. de limit. p. 30, 19. Hygin. de limit. const. p. 70, 19). Cf. Mommsen, C. V p. 413.

a. 573 = 181 a. Cr. — * Aquileia. — Liv. 40, 34. Vell. 1, 15. C. V 873. — Nuovi coloni Latini vi furon dedotti nel 585 = 169 a. Cr. (Liv. 43, 17). — Dalle iscrizioni appare che divenne colonia romana nell'Impero; Plinio (nat. hist. 3, 1, 29 cf. Ptol. 3, 18, 126) la dà come colonia, e benchè sia possibile che tale sia stata al suo tempo, è più probabile che egli parli della colonia latina. Cf. Mommsen, C. V p. 83; Hermes 18 p. 195.

Sotto i Triumviri. — Tergeste (Popinia). — È detta colonia in Plinio (nat. hist. 3, 18, 127) e in Tolomeo (3, 1, 27), e dalle lapidi si vede che era retta da *duumviri*. Che sia divenuta tale sotto i Triumviri, si deduce da una iscrizione (C. V 525), la quale ricorda che nel 721 = 33 a. Cr. vi furono costruite le mura e le torri. Cf. Mommsen, C. V p. 53.

Sotto i Triumviri o Ottaviano. — Concordia (Claudia). — *Colonia Iulia* è detta nelle lapidi, e *colonia* in Plinio (nat. hist. 3, 18, 126 cf. Ptol. 3, 1, 29. Front. ad amic. 2. 7). Cf. Mommsen, C. V p. 178.

» » . — Parentium (Lemonia). — *Colonia Iulia* è chiamata in una lapide (C. V 335); e benchè Plinio (nat. hist. 3, 19, 129) la dica *oppidum civium Romanorum*, pure per l'appellativo *Iulia* sarà da riferire ai Triumviri o ad Ottaviano. Cf. Mommsen, C. V p. 35.

» » . — Pola (Camilia ?). — *Colonia Pietas Iulia* la dice Plinio (nat. hist. 3, 19, 129), *colonia Iulia Pollentia Herculanea* nelle iscrizioni. Cf. Mommsen, C. V p. 3.

Sotto Augusto. — Ateste (Romilia). — *Colonia* è chiamata da Plinio (nat. hist. 3, 19, 130) e in una lapide (C. V 1201), dalla quale appare anche che la deduzione di coloni ebbe luogo dopo la battaglia d'Azio, e che allora l'antica città conservò il suo ordinamento a comune, ricevendo però il titolo e il diritto di colonia. Cf. Mommsen, C. V p. 240.

» » . — Brixia (Fabia). — Nelle lapidi è detta *colonia civica Augusta* e *colonia* in Plinio (nat. hist. 3, 19, 130). Cf. Mommsen, C. V p. 439.

Età incerta. — Iulium Carnicum (Claudia). — Dalla condizione di *vicus*, nella quale si trovava prima, divenne colonia prima della morte di Claudio, sostituendovisi come magistrati ai *magistri vici* i *duumviri*. Cf. Mommsen, C. V p. 172.

» » . — Opitergium (Papiria). — Plinio (nat. hist. 3, 19, 130) la chiama *oppidum*, ma in una iscrizione (C. V 333) è detta *colonia*, e *coloni Opitergini* ricorrono in Lucano (4, 462). Cf. Mommsen, C. V p. 186.

» » . — Tridentum (Papiria). — Da un editto di Claudio (C. V 5050 lin. 28) si vede che allora era *municipium;* ma in una iscrizione non anteriore a Marco Aurelio (C. V 5036) appare siccome *colonia*. Cf. Mommsen, C. V p. 531.

» » . — Verona (Poblilia). — In Plinio è data come *oppidum* (nat. hist. 3, 19, 130), laddove in Tacito (hist. 3, 8) sotto l'anno 69 d. Cr. è chiamata *colonia*, forse per errore. Da un'iscrizione locale dell'anno 265 d. Cr. si vede che possedeva il titolo di *colonia Augusta nova Gallieniana* (C. V 3329); ma è incerto se il diritto di colonia l'abbia avuto sotto Gallieno o anche prima. Cf. Mommsen, C. V p. 327.

Regio XI (Transpadana).

a. 654 = 100 a. Cr. — Eporedia (Pollia). — Vell. 1, 15, 5.

Sotto Augusto. — Augusta Praetoria (Sergia). — È accertato che nell'anno 729 = 25 a. Cr. Augusto vi dedusse 3000 pretoriani (Strab. 4, 6, 7. p. 205. Dio Cass. 53, 25 cf. Plin. nat. hist. 3, 17, 123. Ptol. 3, 1, 34), e le lapidi danno *duoviri*. Cf. Mommsen, C. V p. 756.

» » . — Augusta Taurinorum (Stellatina). — È detta *colonia* in Plinio (nat. hist. 3, 17, 123) e in Tacito (hist. 2, 66), nelle iscrizioni *colonia Iulia Augusta*. Da quest'ultimo nome si potrebbe anche inferire una doppia deduzione, l'una sotto i Triumviri (*Iulia*), l'altra sotto Augusto. Cf. Mommsen, C. V p. 779.

Età incerta. — Mediolanium (Oufentina). — In alcune iscrizioni è detta C. A. A., che si può spiegare *colonia Aelia Augusta* o *Aurelia Augusta* o *Antoniniana Augusta* o *Aurelia Antoniana*, e in una lapide (C. XI 1230) si aggiunge anche F., che deve spiegarsi per *Felix*. — Sotto Gallieno si disse *colonia Gallieniana Augusta Felix* (C. V 5869). Cf. Mommsen, C. V p. 634.

Da questo elenco appare, innanzi tutto, come in Italia e nell'età della Repubblica, la colonizzazione romana andasse di pari passo con la latina, anche dopo che nel 416 = 338 a. Cr. fu sciolta la confederazione del Lazio. Ma la latina si arresta già con Aquileia nel 573 = 181 a. Cr., e le colonie latine scompaiono del tutto con la guerra sociale (a. 664-665 = 90-89 a. Cr.), laddove la romana continua sempre. Quanto alle latine, però, è da osservare, che le dodici fondate dopo il 486 = 268 a. Cr., tra cui Ariminum stessa istituita in quell'anno, nei loro rapporti con Roma furo-

no in una condizione diversa e in genere inferiore rispetto alle altre fondate prima di quell'anno.

Inoltre, si vede che la colonizzazione latina si estese nell'interno d'Italia, continuando l'opera dell'antica confederazione del Lazio, laddove la romana preferì le coste (p. 18). Tanto l'una che l'altra però col tempo oltrepassano i confini politici dell'Italia di allora, e si estendono nella Gallia Cisalpina e nella Venetia, mostrando come già allora si manifestasse il concetto, secondo il quale l'Italia doveva estendersi fino alle Alpi. Sicchè l'ultima colonia romana è Eporedia, verso le Alpi occidentali, mentre già molti anni prima, nel 573 = 181 a. Cr. la latina Aquileia era stata fondata a difesa del confine orientale, e quindi amendue son molto lontane dal confine politico. Fuori di questo e prima di tale epoca, benchè il dominio romano si fosse molto allargato, pure non s'incontrano che due colonie, Carthago che fu tosto abolita, e Narbo nella Gallia.

L'elenco che segue comprende, distinte fra loro, le colonie latine, e le romane fino al tempo d'Augusto, fondate in Italia.

Colonie latine fino ai Gracchi.

1. Signia (età monarchica? a. 259 u. c.).
2. Velitrae (a. 260 u. c.).
3. Norba (a. 262 u. c.).
4. Ardea (a. 312 u. c.).
5. Vitellia (a. 359 u. c.).
6. Circeii (a. 361 u. c.).
7. Satricum (a. 369 u. c.).
8. Nepet (a. 371 u. c.).
9. Sutrium (a. 371 u. c.).
10. Setia (a. 372 u. c.).
11. Cales (a. 420 u. c.).
12. Fregellae (a. 426 u. c.).
13. Luceria (a. 440 u. c.).
14. Suessa Aurunca (a. 441 u. c.).
15. Pontiae (a. 441 u. c.).

16. Saticula (a. 441 u. c.).
17. Interamna Lirenas (a. 442 u. c.).
18. Sora (a. 451 u. c.).
19. Alba Fucens (a. 451 u. c.).
20. Narnia (a. 455 u. c.).
21. Carsioli (a. 456 u. c.).
22. Venusia (a. 463 u. c.).
23. Hadria (a. 464-468 u. c.).
24. Cosa (a. 481 u. c.).
25. Paestum (a. 481 u. c.).
26. Ariminum (a. 486 u. c.).
27. Beneventum (a. 486 u. c.).
28. Firmum (a. 490 u. c.).
29. Aesernia (a. 491 u. c.).
30. Brundisium (a. 508 u. c.).
31. Spoletium (a. 513 u. c.).
32. Cremona (a. 536 u. c.).
33. Placentia (a. 536 u. c.).
34. Copia Thurii (a. 561 u. c.).
35. Vibo Valentia (a. 562 u. c.).
36. Bononia (a. 565 u. c.).
37. Aquileia (a. 573 u. c.).

Colonie romane fino ai Gracchi.

1. Ostia (età monarchica).
2. [Labici] (a. 336 u. c.).
3. Antium (a. 416 u. c.).
4. Tarracina (a. 425 u. c.).
5. Minturnae (a. 458 u. c.).
6. Sinuessa (a. 459 u. c.).
7. Castrum novum (464-468 u. c.).
8. Sena Gallica (a. 471 u. c.).
9. Aesis (a. 507 u. c.).
10. Alsium (a. 507 u. c.).
11. Fregenae (a. 509 u. c.).
12. Puteoli (a. 557 u. c.).
13. Salernum (a. 560 u. c.).
14. Volturnum (a. 560 u. c.).
15. Liternum (a. 560 u. c.).
16. Sipontum (a. 560 u. c.).
17. Buxentum (a. 560 u. c.).
18. Tempsa (a. 560 u. c.).
19. Croton (a. 560 u. c.).

20. Pyrgi (a. 563 u. c.).
21. Potentia (a. 570 u. c.).
22. Pisaurum (a. 570 u. c.).
23. Parma (a. 571 u. c.).
24. Mutina (a. 571 u. c.).
25. Saturnia (a. 571 u. c.).
26. Graviscae (a. 573 u. c.).
27. Luna (a. 577 u. c.).
28. Auximum (a. 597 u. c.).
29. Fabrateria nova (a. 630 u. c.).
30. Tarentum (a. 631 u. c.).
31. Scolacium (a. 632 u. c.).
32. Dertona (età repubblicana).
33. Eporedia (a. 654 u. c.).

Colonie romane dopo i Gracchi.

Dal tempo dei Gracchi, le colonie romane non essendo più fondate per la difesa, ma avendo in Italia uno scopo più economico che strettamente militare, si trovano in ogni parte della penisola, e si riferiscono a quattro momenti diversi della storia di Roma e quindi della colonizzazione.

a) *Colonie di Sulla:* Abella (?), Abellinum (?), Allifae (?), Ardea (?), Arretium (?), Asculum (?), Faesulae, Grumentum (?), Hadria (?), Interamnia Praetuttianorum (?), Nola, Paestum (?), Pompeii, Praeneste, Telesia (?), Urbana.

b) *Colonie di Cesare:* Calatia, Capua, Casilinum.

c) *Colonie dei Triumviri:* Allifae (?), Ancona, Aquinum (?), Ariminum, Beneventum, Bovianum vetus (?), Capua, Cremona, Firmum (?), Luca, Nuceria Constantia, Pisaurum, Sora, Telesia (?), Tergeste, Tuder (?), Venusia.

d) *Colonie Iuliae*, dedotte da Ottaviano o come Triumviro o prima che assumesse il titolo di Augustus (a. 727 = 27 a. C.): Castrum novum, Concordia, Cumae, Dertona, Fanum Fortunae, Hispellum, Lucus Feroniae, Paren-

tium, Pisae, Pisaurum, Pola, Sena, Sora, Suessa, Sutrium, Tuder.

e) *Coloniae Iuliae Augustae*, cioè o dedotte due volte ovvero dedotte da Ottaviano dopo divenuto Augusto: Augusta Taurinorum, Beneventum, Capua, Parma, Venafrum.

f) *Colonie di Augusto:* Ateste, Augusta Praetoria, Benonia, Cumae (?), Falerio, Minturnae.

g) *Colonie Augustae*, probabilmente dedotte tutte da Augusto; Abellinum (?), Ariminum, Brixia, Nola.

Ad Augusto si dovranno riferire anche le seguenti colonie date da Plinio: Brixellum, Luceria, Placentia, Rusellae, Teanum Sidicinum, per le quali non si hanno altri dati certi.

SOMMARIO

